

768.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

SOMMARIO

SOMMARIO	PAG.	PAG.
Congedi	41085	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	41134	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	41085	
Disegno e proposte di legge <i>(Seguito della discussione e approvazione):</i>		
Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);		MANNIRONI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 41104 41106, 41108, 41110, 41112, 41114, 41120 41122, 41123, 41124, 41127, 41129
BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);		MARTUSCELLI, <i>Relatore di minoranza</i> . 41123 PENNACCHINI 41131
BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);		REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . 41092 41102, 41104, 41105, 41107, 41108, 41110 41112, 41127, 41129, 41130, 41131
GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);		SANTAGATI 41103, 41113 VALITUTTI 41102, 41103, 41104, 41105, 41106 41107, 41109, 41118, 41122, 41124, 41131 41139
MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744)	41092	ZACCAGNINI 41115 ZAPPA, <i>Presidente della Commissione</i> . 41123
PRESIDENTE	41092, 41101, 41103, 41104 41123, 41127	
BREGANZE	41122, 41126	
CACCIATORE 41101, 41110, 41115, 41122, 41123, 41124		
GALDO	41116, 41121, 41126, 41127	
GUIDI, <i>Relatore di minoranza</i> 41103, 41123		
		Proposte di legge:
		<i>(Approvazione in Commissione)</i> 41134
		<i>(Ritiro)</i> 41085
		Interrogazioni (Annunzio):
		PRESIDENTE 41135
		GOMBI 41135
		Interrogazioni (Svolgimento):
		PRESIDENTE 41088
		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 41088
		COCCIA 41090
		TURCHI 41089
		Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Merloni:
		PRESIDENTE 41087
		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 41087
		FERRI MAURO 41085
		TOGNONI 41087
		Votazione segreta 41133
		Ordine del giorno della seduta di domani . . 41135

PAGINA BIANCA

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

La seduta comincia alle 15,30.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bignardi e Rinaldi.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella I Commissione:

« Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) » (4622).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Cetrullo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

« Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (4542).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Commemorazione dell'ex deputato Raffaele Merloni.

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, or sono dieci giorni è morto a Roma l'avvocato Raffaele Merloni, che fu deputato nella prima legislatura repubblicana, rappresentando in questa Camera, per il collegio di Siena-Arezzo-Grosseto, il partito socialista.

Io, che ho avuto l'onore e la fortuna di conoscerlo da vicino e di essergli amico e che rappresento oggi lo stesso collegio e lo stesso

partito in questa Assemblea, sento il bisogno e il dovere, anche a nome del gruppo socialista cui egli appartenne, di ricordarlo alla Camera, di ricordarlo ai colleghi, non solo della stessa parte politica, ma anche a quanti, nella prima legislatura, lo conobbero e lo ebbero collega, in quegli appassionati e proficui anni di lavoro parlamentare.

Raffaele Merloni nacque a Roma nel 1907 e apprese le idee e le convinzioni socialiste in famiglia, dal padre Giovanni Merloni, che era stato deputato per il partito socialista in rappresentanza prima del collegio uninominale di Grosseto e poi, dal 1913 al 1924, con l'avvento del sistema proporzionale, del collegio di Siena-Arezzo-Grosseto, dove, dopo tanti anni, doveva succedergli il figlio. Di Giovanni Merloni è rimasta larga traccia nella storia politica e parlamentare del partito socialista, per la sua attività, non solo di parlamentare, ma anche di esperto di problemi agricoli, di cooperatore e di giornalista. Giovanni Merloni, per la fede antifascista e per la posizione di socialista, passò gli ultimi anni di sua vita al confino, a Cariati, in Basilicata, e il figlio Raffaele, che aveva appreso, come dicevo, le idee socialiste dall'insegnamento paterno, studiò, col padre lontano, confinato in Basilicata dove doveva morire.

Raffaele Merloni si laureò in giurisprudenza giovanissimo, a 21 anni, nel 1928, ed iniziò l'attività professionale, urtando contro le difficoltà e gli ostacoli che negli anni dell'infausto regime non mancavano certamente per un giovane che portava il suo nome, che era figlio di un *ex* deputato socialista, di un confinato politico, e che conservava l'attaccamento e la solidarietà per le idee che il padre gli aveva insegnato con la parola e con l'esempio.

Egli è tra i primi che, negli anni 1942-1943, lavorano a ricostituire clandestinamente il partito socialista a Roma: è con Giuseppe Romita, con Olindo Vernocchi e con gli altri che allora ridettero vita al partito nella capitale; e con loro Merloni collabora attivamente alla Resistenza, operando come capozona in Roma.

Con la liberazione e con il primo Governo Bonomi, Raffaele Merloni viene subito utilizzato — per la sua esperienza, per la sua preparazione — dal partito e collabora con il sottosegretario per l'interno Emilio Canevari, in

qualità di capo della segreteria al Ministero dell'interno.

Raffaele Merloni è chiamato dal partito anche a far parte della commissione di studi per la Costituente e nello stesso tempo lavora attivamente nell'organizzazione del partito risorto, ricoprendo nella direzione incarichi di notevole responsabilità, come quelli di segretario della direzione stessa e di dirigente del settore degli enti locali, che allora ritornavano alla vita e all'esperienze democratiche. Già candidato alla Costituente nel collegio che fu del padre e, dopo essere stato — a decorrere dal 1947 — segretario della federazione di Grosseto, operando attivamente per la riorganizzazione e il rafforzamento del partito, Raffaele Merloni, nelle elezioni del 18 aprile 1948, fu inviato, dai socialisti e dai lavoratori maremmani, a rappresentarli qui, rinnovando quindi la memoria, l'insegnamento e l'eco che aveva lasciato nei lavoratori e nei socialisti l'opera palerna.

Per tutta la prima legislatura Raffaele Merloni fu segretario di Presidenza e come membro della I Commissione interni e della Commissione speciale per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, portò attivamente ai lavori parlamentari la sua esperienza di uomo di legge, di uomo di partito e di amministratore che aveva lavorato, nell'Amministrazione dell'interno, con Canevari prima, come ho ricordato, e poi, nel 1947, con il compianto onorevole Carpano, che fu sottosegretario per l'interno in uno dei ministeri De Gasperi.

L'opera di Raffaele Merloni non si esaurisce, naturalmente, nei lavori di Commissione ma si esplica anche in aula. Più volte i suoi discorsi, tecnici e politici nello stesso tempo, sui bilanci dell'interno, sui problemi finanziari e sui problemi degli enti locali rivelano la sua competenza appassionata di socialista, di amministratore, di uomo vicino ai problemi dei lavoratori e della gente maremmana. Non riletto nel 1953, Merloni continua a sentire i problemi di partito, resta legato alla federazione socialista di Grosseto, che sempre lo rielegge nel suo comitato direttivo. Resta legato particolarmente al comune di Orbetello, dove è molte volte consigliere comunale e assessore. E continua a dare la sua opera di consigliere tecnico, di collaboratore e amministratore socialista in quel settore degli enti locali dove si è in particolare sviluppata tutta la sua esperienza e la sua preparazione professionale.

In ogni successiva elezione, pur sapendo di presentarsi ad una competizione dove, per

un rapporto di forza politica chiaramente prevedibile, erano scarse le sue possibilità di successo, Raffaele Merloni risponde sempre all'appello del partito e si presenta candidato al Senato nel 1958 e nel 1963, a Grosseto tutte e due le volte, e nell'ultima competizione elettorale anche nel collegio di Monteverchi.

Un anno fa Merloni era stato chiamato a far parte del Consiglio di Stato, e in quel supremo consesso amministrativo, come consigliere di Stato, pur nel breve periodo in cui la sua opera ha potuto estrinsecarsi, aveva subito conquistato la stima e l'apprezzamento dei colleghi, per la sua preparazione professionale, per le sue doti di serietà e di equilibrio, di conoscenza profonda dei problemi della pubblica amministrazione e degli enti locali.

Egli è scomparso in età ancora giovane, immaturamente soffrendo, sopportando serenamente il male che ormai da un anno lo angosciava e impegnandosi a lavorare fino all'estremo delle forze nel posto di responsabilità dove era stato chiamato, fino all'ultimo. In tal modo ha lasciato, a quanti lo hanno conosciuto, e nella storia del nostro Parlamento e degli uomini che hanno avuto l'onore di farne parte per un periodo più o meno lungo, una traccia luminosa e l'esempio semplice, se volete, modesto, ma di serenità, di diligenza, di impegno, di capacità professionale, di un uomo che, per temperamento, rifuggiva da qualsiasi forma di retorica e di esibizionismo e sentiva profondamente, per una tradizione familiare che in lui degnamente si perpetuava, l'impegno politico, l'attaccamento alle idee e ai principi socialisti, alla causa dei lavoratori e della democrazia, per il riscatto degli umili e dei sofferenti, a cui egli era vicino ed in cui egli profondamente credeva.

Nel ricordo di questo esempio e di questo insegnamento, i socialisti che lo conobbero qui in Parlamento e nelle organizzazioni di partito, che lo conobbero e lo ricordano soprattutto in Maremma e nelle altre parti della circoscrizione elettorale che lo elesse alla prima legislatura repubblicana, serberanno memoria di lui come di un parlamentare ammirabile, di un socialista esemplare, di un militante dei lavoratori della classe operaia e della democrazia. E con questi sentimenti, signor Presidente, che ho voluto ricordarlo; ed esprimo, a nome di tutti i deputati del mio gruppo, ai familiari, alla sua compagna, ai giovani figli che si affacciano ora alle esperienze della vita, i sentimenti di commossa solidarietà e di profondo cordoglio.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo comunista, desidero associarmi al dolore e alle espressioni di cordoglio per la famiglia manifestati dall'onorevole Ferri, per l'imatura scomparsa di un caro collega ed amico, l'onorevole Raffaele Merloni. Come il collega Ferri ha ricordato, legami politici e di amicizia hanno accomunato l'attività nostra a quella del collega Merloni per lunghi anni. Egli è stato eletto nel 1948 nella circoscrizione di Siena-Arezzo-Grosseto quando i due partiti della classe lavoratrice allora esistenti avevano dato vita alla organizzazione del fronte popolare; sicché anch'io, come il collega Ferri, nella mia qualità di segretario provinciale del fronte popolare della provincia di Grosseto, ebbi modo di partecipare attivamente a quella battaglia elettorale e di conoscere più profondamente le doti e le capacità del collega Merloni.

Sono anch'io dell'opinione che il tratto caratteristico della personalità del collega Merloni sia stato la modestia, il rifuggire da ogni improvvisazione, da ogni facile demagogia. Lo ricordiamo paziente, tenace, puntiglioso nello studiare minutamente le situazioni, nel formulare proposte concrete, il più possibile precise. Ci piace però ricordare in questo momento doloroso soprattutto lo spirito di unità che ci animò in quella battaglia elettorale che per lui doveva concludersi con la elezione a rappresentante delle popolazioni della circoscrizione di Siena-Arezzo-Grosseto ed in modo particolare delle popolazioni della marea.

Il collega Ferri, come era naturale, ha ricordato anche l'educazione familiare ricevuta dall'onorevole Merloni, le tradizioni che erano dietro di lui e alle quali si era sempre ispirato nella propria attività e nella propria azione politica. Desidero anch'io ricordare queste tradizioni perché mi fanno riandare con la memoria agli anni della mia infanzia quando, vivendo e crescendo nella famiglia di un vecchio socialista amico dell'onorevole Giovanni Merloni, che per la prima volta, nel 1913, nella provincia di Grosseto fu eletto a rappresentare i lavoratori della nostra terra, quando, dicevo, sentii fare da mio padre e dai familiari più grandi di me il nome di questo socialista difensore dei lavoratori.

Il nome di Giovanni Merloni è ancora ricordato da noi e adesso, a questo nome si ac-

comunerà certamente, nel ricordo e nel dolore dei lavoratori, dei cittadini, dei democratici della provincia di Grosseto anche quello del figlio, del nostro collega scomparso Raffaele Merloni.

Io ho desiderato così ricordare l'amico, il compagno, il collega perché, al di là di vicende politiche che hanno raffreddato talvolta certi rapporti, sono rimasti i legami di amicizia, di stima, di simpatia che ci hanno fatto apprendere con estremo dolore, con angoscia la sua immatura scomparsa.

È per questo che, a nome mio personale, dei colleghi deputati del collegio di Siena-Arezzo-Grosseto, a nome di tutto il gruppo parlamentare comunista esprimo la nostra solidarietà, in questo momento di dolore, al gruppo parlamentare socialista e soprattutto alla famiglia così duramente colpita.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle parole di cordoglio espresse in quest'aula in ricordo dell'onorevole Raffaele Merloni. Personalmente lo ricordo collega segretario di Presidenza nella prima legislatura; lo ricordo molto bene perché eravamo nella stessa stanza postaci a disposizione dalla Presidenza e in quei rapporti umani che si intrecciano nel giro di anni sedendo in due scrivanie l'una di fronte all'altra ho potuto apprezzare le doti superiori che quest'uomo, questo socialista portava nella esplicazione del suo mandato. Assistevo ai colloqui che egli aveva, soprattutto con i sindaci della sua terra di maremma, e sottolineavo la serietà con cui egli affrontava i problemi che gli venivano sottoposti, problemi innumerevoli, immensi, in quel periodo all'indomani della liberazione del nostro paese, problemi di tanti paesi del suo collegio colpiti duramente dalla guerra che aveva devastato l'Italia.

E con questi sentimenti personali, che si aggiungono a quelli del Governo, che mi associo alle parole di cordoglio che sono state poc'anzi pronunciate in quest'aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza si associa al ricordo dell'onorevole Raffaele Merloni, che fece parte del gruppo parlamentare del partito socialista italiano nel corso della prima legislatura repubblicana.

Figura di democratico autentico, di militante politico convinto e impegnato, l'onorevole Merloni apprese dal padre — come è stato ricordato — che era stato il primo deputato socialista in terra di Maremma, il significato della lotta di emancipazione sociale che la classe operaia e contadina aveva condotto strenuamente per l'affermazione dei propri diritti all'equo salario ed alla dignità umana.

Avvocato di notevole valore, non esitò — l'onorevole Merloni — a sacrificare gli interessi della professione al richiamo imperioso degli ideali politici quando si trattò di preparare nella clandestinità i quadri e la rinnovata azione proselitistica del movimento socialista: fu, anzi, in prima fila tra i ricostruttori del suo partito e alla sua organizzazione dedicò tutto se stesso, distinguendosi in modo particolare nei vari incarichi politici successivamente ricoperti.

In Parlamento, l'onorevole Merloni si fece apprezzare, oltre che per le qualità dell'ingegno e del temperamento poste in luce nel delicato espletamento delle funzioni di segretario della Presidenza, per i numerosi e lucidi interventi con i quali volle essere presente nel dibattito dei principi e degli interessi che caratterizzavano l'evoluzione della politica italiana nel periodo della prima legislatura.

Passato alla magistratura del Consiglio di Stato appena da un anno, l'onorevole Raffaele Merloni aveva lasciato presagire che anche in quell'alto consesso avrebbe lasciato un'orma significativa della propria preparazione giuridica, seria e aperta alla comprensione dei problemi del mondo moderno.

È venuto, purtroppo, a mancare prematuramente all'affetto dei suoi cari e alla sincera e larga estimazione di una vasta schiera di amici, che valutavano in lui, anzitutto, le doti morali dell'uomo generoso e di liberi sentimenti.

A nome dell'Assemblea, la Presidenza rinnova ai familiari dello scomparso le espressioni più vive di cordoglio e di rimpianto. *(Segni di generale consentimento).*

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Turchi, al ministro dell'interno, « per sapere se corrisponda al vero la notizia che riguarda il porto d'armi, il cui rinnovo si deve attendere oltre due mesi, rimanendo così l'interessato nell'impossibilità di avere a disposizione un'arma di

difesa per tale periodo, in quanto le disposizioni vigenti vietano categoricamente l'uso dell'arma con l'autorizzazione scaduta, anche se è stata regolarmente presentata la domanda per il rinnovo e pagata la relativa tassa. Per ottenere il rinnovo del porto d'armi le disposizioni prevedono la domanda in bollo, diretta al questore, con allegata l'autorizzazione scaduta e la ricevuta del versamento di lire 10 mila. La domanda va presentata al commissariato di giurisdizione, dove, se l'interessato è sconosciuto, si procede a nuovi accertamenti prima di trasmettere la domanda stessa alla questura con il relativo parere. La questura, quindi, se nulla osta, rimette al commissariato competente la nuova licenza, e questi invita il richiedente a presentarsi per il ritiro oppure per apprendere che il rinnovo gli è stato negato. In quest'ultimo caso l'interessato deve presentare nuova domanda, sempre in bollo, per il rimborso della tassa di lire 10 mila, rimborso che avviene dopo circa due anni. In caso positivo il richiedente deve attendere dai due ai tre mesi per ottenere il rinnovo del porto d'armi, sul quale si legge, come epoca di rilascio, una data antecedente a quella del ritiro, di modo che la tassa di lire 10 mila intesa teoricamente per un anno in pratica si riduce a nove o dieci mesi circa. L'interrogante chiede se sia possibile semplificare la procedura oppure concedere una autorizzazione provvisoria all'interessato all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, come si fa per le licenze di caccia e per il rinnovo del libretto di circolazione per le automobili » (6069).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. La procedura vigente per ottenere il rinnovo del porto d'armi per difesa personale prevede la presentazione di apposita istanza in bollo al commissariato di pubblica sicurezza o al comando della stazione dei carabinieri i quali, dopo averla corredata delle informazioni di rito, l'inoltrano alla questura competente a rilasciare la nuova licenza.

Tale prassi viene espletata, in genere, salvo casi particolari che richiedono supplementi di istruttoria, in un periodo di tempo che varia dai 15 ai 30 giorni.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la rinnovazione delle autorizzazioni di polizia « decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Lo stesso articolo prevede però che l'interessato possa presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del titolo e ciò proprio allo scopo di consentire che possa entrare in possesso della nuova licenza in tempo utile.

Data la particolare pericolosità delle armi corte da fuoco, non è possibile consentire le stesse agevolazioni disposte per le licenze di porto di fucile per uso di caccia, in quanto è necessario accertare, di volta in volta, se sussista qualche causa ostativa a norma di legge e se permangano nell'interessato il comprovato bisogno di andare armato per la difesa personale e gli altri requisiti richiesti.

Per quanto riguarda il rimborso della tassa, nel caso di mancata concessione della licenza o di mancato rinnovo della stessa, si precisa che la competenza al riguardo degli uffici di pubblica sicurezza è limitata al rilascio del relativo nulla osta, che viene effettuato all'atto della comunicazione del diniego all'interessato, mentre la effettiva restituzione della somma versata è demandata all'intendenza di finanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TURCHI. Prendo atto dei chiarimenti e delle precisazioni coscienziosamente enunciate dall'onorevole sottosegretario a nome dell'amministrazione degli affari interni e del ministro titolare. È evidente, però, che non posso ritenere soddisfatte da una risposta che elude la duplice sostanza degli inconvenienti denunciati, le istanze contenute nella mia interrogazione. Si è instaurata, infatti, da un lato, una prassi che, nella sua generalità e nella sua costanza, investe la dimensione dei principi ispiratori dell'applicazione amministrativa di norme che, pur nel loro intento restrittivo, non possono evidentemente rasentare i limiti della discriminazione e addirittura dell'iniquità; dall'altro lato, esiste una casistica che, nella sua vastità, travalica la dimensione di un inconveniente eccezionale per assumere quella di una regola costante, di fronte alla quale qualche raro caso di benintesa applicazione amministrativa delle norme giuridiche diviene l'eccezione che conferma la regola.

Ho parlato di duplice sostanza degli inconvenienti denunciati nella mia interrogazione ed in sostanza non smentiti dalla risposta del Governo. C'è, infatti, nella prassi relativa ai rinnovi per il porto d'armi una sostanza fiscale, anzi fiscalistica, che rasenta paradossalmente i limiti entro i quali il cittadino può sentirsi — mi si consenta il termine — defrau-

dato. Defraudato in termini finanziari, visto che una tassa annuale, destinata quindi a coprire un arco di 12 mesi, finisce in pratica (ma è una pratica costante) per valere soltanto per 10 mesi e anche meno.

Questo non avviene, ad esempio, per la tassa di circolazione automobilistica e neppure per quella, omogenea rispetto alla tassa per porto d'armi per difesa personale di cui ci stiamo occupando, connessa con la licenza di porto d'armi per la caccia. Infatti, anche per il porto d'armi da caccia, come per la licenza di circolazione per automobili, ci si avvale dell'istituzionalizzata autorizzazione provvisoria, sconosciuta viceversa nel campo di cui tratta la mia interrogazione.

C'è da rilevare, in proposito, che evidentemente chi ha richiesto ed ottenuto il porto d'armi per difesa personale (nella generalità dei casi, in relazione ad attività professionali e quasi sempre per l'abituale trasporto di somme o di preziosi, espletato evidentemente come lavoro) ne ha un bisogno ininterrotto (e non stagionale, come per la caccia) e non a fini di svago, di diporto o di agonismo sportivo.

Sempre dal lato fiscale e finanziario, c'è poi da rilevare l'inconveniente insito nella procedura che impone il pagamento preventivo di una tassa relativa a una concessione prima ancora che essa sia ottenuta e addirittura nell'incertezza di ottenerla. E come se si imponesse il pagamento del bollo di circolazione prima che una automobile entri effettivamente in circolazione, anzi prima ancora di averne il possesso.

Da ciò automaticamente il lamentato inconveniente dei rimborsi, che aggravano il lavoro degli uffici dell'amministrazione statale e nello stesso tempo alimentano la diffidenza dei cittadini verso uno Stato che ciò che deve avere lo vuole subito, anzi prima che subito, e quando deve viceversa, non dico dare, ma restituire, è un più che lento pagatore.

Infine, sottolineo che tutto ciò non attiene a una concessione, ma soltanto al rinnovo di una concessione, il che oltre tutto significa che l'ulteriore ritardo lamentato nel testo della mia interrogazione per chi è « sconosciuto » al commissariato entro la cui giurisdizione rientra il suo domicilio, suona paradossalmente « punitivo » proprio nei confronti di chi ha il « merito » di non aver avuto nulla a che fare con la legge e con i suoi tutori.

Perché proprio questo significa, in pratica, l'essere « sconosciuti » al commissario della propria zona.

Per ultimo insisto nel chiedere che si ponga rimedio alla palese iniquità connessa alla

data di rilascio dei rinnovi della licenza di porto d'armi, che risulta a tutti gli effetti quella in cui si è presentata la relativa domanda e non quella in cui si è ottenuto il rinnovo stesso, con una differenza di due o tre mesi che, come dicevo, riduce di un sesto e anche più il periodo « tassato » e priva per un periodo altrettanto lungo i titolari di una licenza — già « concessa », in base a tutti gli accertati requisiti richiesti — della possibilità di avvalersene, con danni professionali ed economici che contraddicono in pieno l'istituto del porto d'armi a scopo di difesa personale.

Mi auguro, quindi, che si voglia affrontare il problema in tutti i suoi effettivi aspetti e per tutte le sue implicazioni e dargli soluzioni eque, organiche e rispondenti all'interesse di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Coccia, ai ministri dell'interno e della sanità, « per conoscere se siano stati informati dell'incredibile e assurda ritorsione operata dal sindaco di Petrella Salto ai danni della popolazione della frazione montana di Capradosso, che pur dichiarandosi disposta all'installazione dei contatori idrici, richiedeva, come richiede, che il comune portasse a termine i lavori, disposti con regolare atto deliberativo, di captazione della locale sorgente Fischio, al fine di aumentare la dotazione idrica della borgata e la sistemazione delle fatiscenti condutture, per poi passare all'installazione dei contatori. Procedura normale, sperimentata in tutte le altre frazioni del comune. Al che il sindaco intimata la installazione coatta dei contatori, al rifiuto della popolazione, toglieva l'acqua apponendo i sigilli alle utenze. Di conseguenza da circa venti giorni, in pieno luglio, la popolazione è priva d'acqua nelle abitazioni con grave pregiudizio igienico e sanitario. L'interrogante chiede pertanto se non si ravvisi l'opportunità di revocare immediatamente la ordinanza punitiva del sindaco, sia sotto il profilo dell'ordine pubblico, stante l'esasperazione della popolazione, sia sotto il profilo igienico, poiché nel pieno della calura estiva, a venti giorni di blocco dell'erogazione dell'acqua, si temono infezioni e inquinamenti ed i servizi pubblici essenziali sono anch'essi privi d'acqua (macellerie, forni, locali pubblici, ecc.), e di disporre immediatamente la ripresa dell'erogazione e la contestuale ripresa dei lavori a tutela dei diritti elementari dei cittadini di Capradosso » (6252).

L'onorevole sottosegretario di Stato per lo interno ha facoltà di rispondere.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. A seguito del rifiuto opposto dagli abitanti della frazione Capradosso del comune di Petrella Salto all'installazione di contatori alle singole utenze, l'amministrazione comunale sospendeva l'erogazione dell'acqua alle stesse utenze. Al tempo stesso, venivano sospesi i lavori di captazione della sorgente Fischio per il potenziamento della dotazione idrica della frazione perché, essendo sufficiente l'acqua erogata alle fontane pubbliche, la spesa per la captazione sarebbe risultata superflua nel caso che gli abitanti della frazione avessero persistito nel rifiutare l'approvvigionamento nelle loro abitazioni.

A seguito, però, di ripetuti interventi della prefettura e di opportune prese di contatto con l'autorità comunale, i frazionisti recedevano — nel luglio scorso — dalla posizione assunta, consentendo così il ripristino dell'erogazione dell'acqua a tutte le utenze e la ripresa dei lavori di captazione e di installazione dei contatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COCCIA. Non avrei avuto difficoltà a dichiararmi soddisfatto se la ricostruzione dei fatti fosse stata meno sommaria e superficiale di come in effetti è stata. In realtà questa vicenda ha dei contorni diversi da quelli che ella ha qui voluto tratteggiare, onorevole sottosegretario. La verità è che a Petrella Salto ci si è trovati di fronte a una situazione assurda, aberrante, provocata dal sindaco di un comune certo noto per essere stato sede della rocca dei Cenci e di Beatrice, ma nel quale pare che nell'anno di grazia 1967 sussistano ancora talune forme della feudale legge del taglione. Perché di questo si tratta: il sindaco di questo comune, infatti, nel procedere al potenziamento della dotazione idrica delle frazioni, aveva fino a quel momento disposto che i contatori fossero installati a lavori di allacciamento conclusi. Al contrario, alla frazione di Capradosso (che è poi la metà del comune: una grossa borgata, in una delle zone più depresse della valle del Turano), egli pose questa alternativa: installazione immediata dei contatori o sospensione dell'erogazione dell'acqua. I cittadini giustamente pretendevano, dopo essere stati turlupinati per tanto tempo, che si eseguissero prima i lavori di captazione della sorgente Fischio e di sistemazione delle fatiscenti condutture esistenti (questo atteggiamento era giustificato dalla triste esperienza di tanti anni di promesse e di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

inutili attese), ma non si opponevano alla installazione dei contatori, come invece si vuol far credere. Senonché il sindaco, invece di ordinare l'esecuzione dei lavori, disponeva che fossero sigillate tutte le utenze della frazione. Pertanto metà del comune di Petrella rimase senz'acqua nel mese di luglio, cioè nel periodo di maggior bisogno. La frazione di Capradosso, abitata ormai in prevalenza da vecchi, da donne e da bambini, poiché l'emigrazione ha portato via gran parte degli uomini validi, ha così dovuto subire anche la privazione di questo bene fondamentale che è l'acqua.

In questa situazione sarebbe stato da attendersi un intervento autorevole che facesse recedere il sindaco da questa assurda posizione ed è per questo che noi chiedevamo la revoca di questa iniqua ordinanza. Si è invece lasciato andare la cosa per le lunghe, tanto che sono dovuti intervenire numerosi parlamentari, tra cui, onorevole sottosegretario, il suo collega Fenoaltea, e si è dovuto assistere addirittura ad una drammatica « marcia della sete » con il parroco in testa per indurre il sindaco alla ragione, ma senza alcun risultato: per tutto il mese di luglio, come dicevo, quei disgraziati cittadini sono rimasti senz'acqua.

Certo, alla fine si è giunti al componimento della vertenza, con l'accoglimento sostanziale delle richieste dei frazionisti. Ma era necessario costringere centinaia di persone a fare a meno dell'acqua per tanto tempo, a vedersi sigillare le utenze in base ad una discutibilissima applicazione della legge? Valeva la pena di secondare questa prova di forza, questo braccio di ferro fra il sindaco e gli abitanti di questa frazione solo per compiacere un sindaco democristiano nei confronti di una frazione riottosa rispetto alle sue posizioni politiche? Questo è il punto. Oggi ne parliamo a cose fatte, ma vi è da domandarsi se in fondo non sia giustificata la sfiducia di questi cittadini che hanno assistito ad un'azione di fiancheggiamento del sindaco da parte delle autorità di governo locali, invece che ad una azione volta a ridurlo alla ragione. Tanto più che, ripeto, non si trattava di un rifiuto della installazione dei contatori, bensì della richiesta che venisse finalmente realizzata un'opera idrica promessa da tempo, anche per sventare le minacce di utilizzazione di un acquedotto della Cassa per il mezzogiorno che avrebbe imposto un alto balzello ed avrebbe impedito lo sfruttamento della stessa sorgente Fischio: il che avrebbe rappresentato un clamoroso esempio di come si utilizzano gli strumenti

pubblici e il denaro pubblico anche per quanto riguarda gli acquedotti.

Il fatto è che noi abbiamo costretto questa gente a subire un pesante sacrificio, senza contare che essa si è trovata esposta a rischi anche di carattere sanitario che lascio a lei immaginare, onorevole sottosegretario, essendo rimasta senz'acqua per tutto il mese di luglio. Si è giunti infine a comporre la vertenza dopo un mese: un mese, però, che ha lasciato una traccia nella popolazione, la quale non potrà dimenticare l'inciviltà dell'operato del sindaco e delle autorità di governo locali che lo hanno sostanzialmente appoggiato per ragioni di compiacenze politiche.

Per queste ragioni non posso che dichiararmi insoddisfatto, anche perché la situazione in quel comune è assai carente per quanto riguarda il rispetto della legge. Ella non ignorerà che ho presentato al ministro dell'interno un'altra interrogazione in ordine ai lavori di quel consiglio comunale, poiché il sindaco, con mentalità chiaramente fascista, allorché si tratta di discutere il bilancio, toglie la parola a chiunque lo voglia criticare, anzi, possiamo dire che praticamente fa votare il bilancio comunale senza alcuna discussione.

Questo episodio ed altri non meno allarmanti, come per esempio il metodo di conteggio dei voti nelle deliberazioni consiliari, tratteggiano in questo comune una situazione di carenza di democrazia e di rispetto della legalità, di cui del resto è traccia anche nell'episodio che è oggetto della mia interrogazione. Nell'augurarmi che certe situazioni non si ripetano, non posso dichiararmi soddisfatto di una risposta evasiva, poco convinta e basata anche su dati di fatto erronei.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Minasi, ai ministri dell'interno e delle finanze, « per sapere — premesso che il questore di Catanzaro con suo decreto del 13 maggio 1967 respinse la domanda del signor Mete Antonio, viticoltore, da Sambiasse, motivando testualmente " il richiedente trovasi tra coloro che volutamente si mantengono nel comune di Sambiasse morosi nel pagamento di tributi locali e che tale atteggiamento di per sé non induce a far ritenere che il Mete sia elemento di buona condotta "; ritenuto che in atto vi è una situazione ben pesante nelle zone di Nicastro, Sambiasse, Sant'Eufemia Lametia, che investe settemila viticoltori, che, non avendo potuto vendere il vino prodotto non hanno potuto realizzare il compenso di un anno di lavoro e pertanto sono nella impossibilità di pagare le imposte e

vivono a credito presso i negozi di generi alimentari; ritenuto che la situazione di crisi dei viticoltori ha mosso partiti e sindacati ad assumere una posizione di difesa — se giudichino la motivazione addotta dal questore un insulto ed una provocazione per quelle migliaia di viticoltori che in definitiva subiscono le conseguenze di una determinata politica governativa e non debbono essere giudicati di non "buona condotta"; per conoscere inoltre il loro giudizio su un tipo di funzionario, dalla mentalità borbonica, come si dimostra il questore di Catanzaro » (6398).

A richiesta dell'interrogante, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846); e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri (996), Bozzi ed altri (1120), Guidi ed altri (1231), Martuscelli ed altri (1744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge: Basso ed altri; Bozzi ed altri; Guidi ed altri; Martuscelli ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta antimeridiana di oggi hanno replicato gli onorevoli relatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se quasi tutti i destinatari di questo mio doveroso ringraziamento sono assenti, debbo tuttavia ringraziare egualmente, perché resti agli *Atti*, tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione, specialmente coloro che vi hanno partecipato senza asprezza, mantenendo piena serenità nei loro interventi, e soprattutto senza confondere con il problema in discussione altri problemi.

Detto questo, entro subito nel merito di questa disputata legge, disputata almeno in alcuni punti. Il problema della riforma del Consiglio superiore della magistratura non è un problema che sia stato inventato dal Go-

verno né da uno dei partiti della maggioranza o dell'opposizione. Tale problema infatti è stato posto, si può dire, da tutte le parti politiche (anche quelle che in un primo momento non lo avevano posto si sono apprestate a farlo presentando apposite proposte di legge). È vero anche che questo importante problema è stato sdrammatizzato dalla sentenza n. 168 del 1963 della Corte costituzionale, come hanno avuto modo di ricordare gli onorevoli Bisantis, Mannironi, Breganze (quest'ultimo senza procedere ad una analisi della sentenza stessa) ed altri, sentenza che ha posto il problema fuori dei limiti di una questione di costituzionalità. La Corte costituzionale, infatti, in quella famosa sentenza, si è limitata a dichiarare l'illegittimità di un punto, al quale si riferisce proprio una delle modifiche che noi abbiamo apportato con questa legge all'ordinamento del Consiglio superiore. Questo punto è quello relativo ai rapporti fra il Ministero di grazia e giustizia e il Consiglio superiore, per quanto riguarda le assunzioni, le assegnazioni di sedi e di funzioni, i trasferimenti e le promozioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati. Ritengo dunque che questa sentenza della Corte costituzionale abbia sdrammatizzato il problema ponendolo entro i limiti di un problema di legislazione ordinaria. Pertanto agli esimi pubblicisti che continuano a presentare quella sentenza come una sentenza che avrebbe quasi rivoluzionato il sistema e aperto la strada per chi sa quali modifiche, io rispondo che quella sentenza, semmai, non ha rafforzato, bensì indebolito le istanze di riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore, istanze che a me, come cittadino e deputato prima ancora che come ministro, sembrano degne di nota e di accoglimento.

Credo perciò che abbia ragione l'onorevole Breganze quando afferma che qui discutiamo specialmente (dirò poi le ragioni dello « specialmente ») di un problema di opportunità politica, di scelta nell'ambito della competenza attribuita al legislatore ordinario: infatti dopo quella sentenza, purtroppo (purtroppo per quelli che aspettavano da essa un incoraggiamento a porre la questione sotto il profilo della legittimità costituzionale delle norme), il problema si pone invece in termini di legislazione ordinaria. Ecco perché, mentre sono grato a tutti coloro che hanno mostrato di comprendere e di apprezzare, anche partendo da diversi punti di vista, le modificazioni che il Governo ha proposto, tuttavia credo che abbiano piuttosto

ragione gli onorevoli Breganze e Mannironi quando respingono come eccessivi gli attacchi che sono stati mossi al gruppo della democrazia cristiana, quasi che questa volesse violare la Costituzione opponendosi a coloro che invece la vorrebbero attuare; così come mi sono sembrate eccessive, data la materia di cui ci occupiamo e i limiti in cui ce ne occupiamo, le affermazioni secondo le quali si vorrebbero aggredire i principi fondamentali della democrazia e i diritti inviolabili della persona umana. Come pure mi sembrano fuori luogo in una discussione serena, quale dovrebbe essere quella su un problema così essenziale, anche altre accuse che qui sono state mosse da una parte e dall'altra dell'opposizione. Da una parte si è parlato (mi pare da parte dell'onorevole Bozzi ed anche di qualche rappresentante del Movimento sociale italiano) di una specie di cedimento del ministro e del partito socialista di fronte alla volontà dominatrice del partito comunista; dall'altra abbiamo sentito dire che c'è stata una collusione tra la democrazia cristiana e il Movimento sociale italiano. Sono, questi, termini della lotta politica e della polemica politica che io credo dovrebbero rimanere estranei alla discussione che stiamo facendo.

Qui si tratta di trovare, in sede di attuazione della Costituzione con legge ordinaria, le soluzioni più conformi alle esigenze dell'istituto e del suo delicato equilibrio e più vicine anche alla norma costituzionale, che se oggi non è violata dalle disposizioni vigenti può non di meno essere meglio attuata. Questi sono i termini della questione che investe la responsabilità di tutti: i presentatori delle proposte di legge, il Governo che ha presentato un suo disegno di legge e tutti quanti sono chiamati a decidere.

Vi è stata una serie notevolissima di proposte, che sono state diligentemente ricordate dal relatore onorevole Mannironi nella sua chiara relazione, ed altre proposte erano preannunciate; il Governo, raccogliendo e mediando esigenze rispettabili, ha concentrato su sei questioni (delle quali mi occuperò brevemente) la sua attenzione: sulle sei questioni, cioè, che sembravano più urgenti e nello stesso tempo più mature per essere trattate e ricevere una qualche soluzione.

Vorrei dire all'onorevole Bozzi che il Governo non ha operato una mediazione tra l'Associazione dei magistrati e l'Unione dei magistrati; il Governo e — per quanto mi riguarda — il ministro della giustizia hanno abbastanza profondo il senso dello Stato per rendersi conto che le opinioni delle associazioni

e delle unioni sono tutte opinioni rispettabili, che devono essere udite perché se ne possa tener conto e trarne utili indicazioni, ma che non possono — l'ho dichiarato tante volte e ho il piacere di ripeterlo anche ora — sovrapporsi alla volontà e alle scelte politiche del Parlamento e del Governo, i quali hanno la responsabilità della soluzione dei problemi di interesse generale e a questa soluzione devono pervenire secondo la loro opinione e non secondo le opinioni delle associazioni.

E' ovvio che il Governo presentando quel disegno di legge non ha preteso di fare né opera completa, né tanto meno opera perfetta o definitiva. Vorrei ricordare ciò che ha detto l'onorevole Valitutti, cioè che molte volte si dovrà tornare su questo ed altri problemi relativi alla magistratura, nel tentativo di realizzare sempre meglio un difficile e delicato equilibrio. In altri termini, egli per primo resiste all'invito che proviene da altre parti, secondo cui si dovrebbe fare una riforma totale per rispondere alle attese, ponendo addirittura, come mi pare abbia sostenuto l'onorevole Bisantis, la modifica dell'ordinamento del Consiglio superiore al primo punto della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Tutti questi inviti alla perfezione, alla completezza, alla definitività delle soluzioni contrastano con la delicatezza, alla quale opportunamente ha fatto richiamo proprio l'onorevole Valitutti, dei problemi relativi all'equilibrio tra i poteri dello Stato, equilibrio estremamente delicato e difficile. Questi problemi vanno risolti dal legislatore con le approssimazioni necessarie per adeguare sempre meglio le soluzioni alle mutevoli esigenze della collettività nazionale.

Perciò noi abbiamo concentrato la nostra attenzione su sei punti che si trovano in quasi tutte le proposte di legge. Il primo relativo ai poteri di iniziativa del Consiglio e ai rapporti con il ministro; il secondo relativo alla composizione della sezione disciplinare; il terzo relativo all'impugnazione dei provvedimenti; il quarto relativo all'autonomia di gestione; il quinto relativo alla composizione della segreteria ed infine il sesto, il più controverso, relativo al sistema di elezione dei membri magistrati del Consiglio superiore.

Per quanto riguarda la prima questione, relativa al potere di iniziativa del ministro, noi abbiamo modificato, come è noto, l'articolo 11 della legge del 1958 in conformità del dettato della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma precedente per cui il Consiglio deliberava su richiesta

del ministro. Abbiamo quindi adottato una formula (della quale ho fatto questa mattina la difesa di fronte ad una accusa di genericità) che consente al ministro di fare proposte; è evidente che in tal modo il Consiglio superiore può decidere anche indipendentemente dalle proposte del ministro.

Resta ancora da esaminare la grossa questione, alla quale hanno accennato diversi oratori, relativa al concerto preliminare, per il conferimento degli uffici direttivi, contemplato nel terzo comma dell'articolo 11 della legge in vigore. A questo proposito desidero ricordare di aver fatto presente in Commissione che tale questione era stata oggetto della massima attenzione da parte mia; se noi ci riferissimo soltanto all'articolo 104 della Costituzione, o all'articolo 105 secondo il quale spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (richiamo però l'attenzione sul rinvio alle norme dell'ordinamento giudiziario, che sono norme di legge ordinaria), sarebbero giustificate le più ampie riserve sulla legittimità, o quanto meno sulla opportunità, dell'istituto del concerto. Ricordo tuttavia che nella Carta costituzionale è compresa un'altra norma, quella contenuta nell'articolo 110, in base alla quale spettano al ministro della giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. I colleghi, che sono tutti più o meno pratici della vita forense e del funzionamento delle sedi giudiziarie, sanno che dirigere un ufficio giudiziario significa attendere alla sua organizzazione e al suo funzionamento, farlo cioè funzionare. Quando, in ipotesi, i giudici non pronunciano sentenze o ne pronunciano troppo poche, quando, in ipotesi, i giudici non assolvono, con tutta la diligenza necessaria, al loro difficile compito, è il capo dell'ufficio giudiziario che li richiama. Ma di questo funzionamento e di questa organizzazione è responsabile il ministro, per cui vi deve essere la possibilità per lo stesso ministro di dare il suo consenso, di accertare cioè la idoneità di coloro che vengono chiamati ad assolvere ad incarichi direttivi, ad assolvere cioè alla fun-

zione di organizzazione e di direzione degli uffici giudiziari.

Si tratta di ragioni serie. Non dico che siano indiscutibili; in Commissione ho infatti ammesso che dubbi di natura costituzionale potevano sorgere. Ora il fatto stesso che la Commissione, quando ha esaminato il mio disegno di legge, non ha insistito nel richiedere l'inclusione di una norma modificatrice del terzo comma dell'articolo 11, mi sembra dimostrare che anche coloro che avevano sollevato questa questione non la ritengono né urgente, né matura e forse nemmeno suscettibile di una soluzione nel senso indicato da coloro che volevano abolire l'istituto del « concerto ».

Il secondo ordine di problemi affrontato dal disegno di legge è quello relativo alla composizione della sezione disciplinare. Noi abbiamo aumentato a quindici il numero dei componenti della sezione disciplinare, abolendo, con questo aumento, i supplenti. I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti per ogni procedimento — salvo il presidente della sezione stessa che è il vice presidente del Consiglio superiore — mediante sorteggio (questo era già previsto nel regolamento e rimane pertanto in vigore). La sezione delibera con nove membri anziché con sette ed esclude la presenza del primo presidente della Cassazione. Mi pare che non ci siano state critiche su questo punto perché se, come è previsto in questo disegno di legge, rimane la possibilità della impugnazione dei provvedimenti disciplinari dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, evidentemente il primo presidente della Cassazione non può partecipare al giudizio di primo e di secondo grado.

Un'altra norma nuova è rappresentata dalla partecipazione al collegio giudicante di almeno due magistrati della categoria cui appartiene il magistrato che deve essere giudicato. Credo che questa sia la soluzione che dia la maggiore delle garanzie possibili, non tanto perché le ragioni di quel magistrato siano veramente prese in considerazione (questo è pacifico chiunque sia che lo giudichi) ma perché siano meglio conosciute, data la presenza, in seno al collegio giudicante, di persone che, appartenendo alla sua stessa categoria, meglio possono intendere le condizioni nelle quali si svolge la vita di quel magistrato.

C'è poi un terzo ordine di problemi relativo all'impugnazione dei provvedimenti, sia dei provvedimenti di natura disciplinare sia

di quelli relativi alle promozioni, alle destinazioni, ai trasferimenti eccetera.

Come si poneva il problema? Io ho avuto l'onore di essere molto citato. Devo dire che mi sono presentato alla Commissione dichiarando che la mia propensione (vorrei dire istintiva in considerazione della natura di questo organo, della maggiore autonomia che intendiamo concedere ad esso) era di riportare tutte le decisioni nell'ambito del Consiglio superiore, sia in unico grado, sia in doppio grado, cioè attraverso la impugnazione alla adunanza plenaria dello stesso Consiglio superiore. Ma bisognava tener conto degli articoli 111 e 113 della Costituzione. L'onorevole Bozzi ha citato soltanto l'articolo 113 perché egli afferma che anche i provvedimenti in materia disciplinare debbono essere ricondotti nell'ambito delle decisioni che debbono essere esaminate dal Consiglio di Stato. Credo che ci sia almeno qualche ragione per propendere per la tesi che da una parte vi è una materia alla quale si attribuisce un carattere pressoché penalistico, cioè quella delle sanzioni disciplinari, e dall'altra una materia relativa allo *status* dei magistrati. Sono d'accordo che la questione è controversa; ma se mai è una ragione di più per meditare su questo problema. Comunque, essendoci quanto meno l'articolo 113 della Costituzione, il quale garantisce l'impugnabilità di tutti i provvedimenti (contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale), e l'articolo 111, credo che allo stato delle cose sia fortemente discutibile se prevalga la norma speciale, relativa al Consiglio superiore, la quale dice che spetta esclusivamente al Consiglio superiore di emettere questi provvedimenti, o se prevalga questa norma di generale tutela dei cittadini, che consente sempre un ricorso esterno contro le decisioni che a loro carico vengono prese nell'ambito della pubblica amministrazione.

Ho ascoltato attentamente l'onorevole Fortuna (e mi pare che anche l'onorevole Romeo, che ha parlato questa mattina, sia della stessa opinione e quindi tra coloro che si oppongono alle mie soluzioni) il quale ha elencato una serie di ragioni per le quali si dovrebbe, appunto secondo la mia primitiva, istintiva propensione, ricondurre tutto nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura, e ciò in base al fatto che poiché la Corte costituzionale, investita della questione, non ha ancora deciso, la questione stessa è ancora aperta. Come qui è stato detto, non abbiamo il dovere di attendere le decisioni della Corte costituzio-

nale (ma questo è vero fino a un certo punto), quindi la questione è ancora aperta.

Le sezioni unite della Cassazione, a seguito di una decisione del Consiglio di Stato, che era andato a scavare nel nocciolo della determinazione del Consiglio superiore della magistratura e non si era fermato alla scorza, cioè al decreto presidenziale che la rendeva esecutiva, hanno affermato contro il parere dell'avvocatura dello Stato — e la sentenza è stata redatta da un magistrato di grandissimo valore — che in base alla legge attuale ha ragione il Consiglio di Stato nel sostenere che il suo esame possa rivolgersi al contenuto del provvedimento, sempre, s'intende, in sede di legittimità, e non soltanto alla forma di esso, cioè al decreto presidenziale.

Però qui si pone una questione, non certamente infondata, di legittimità costituzionale: se cioè, in considerazione della natura del Consiglio superiore, sia da ammettere o no questo ricorso esterno. Gli atti sono stati quindi rinviati alla Corte costituzionale la quale ancora si deve pronunciare.

Ora, è evidente che noi non siamo tenuti ad attendere tale pronuncia; però questo fatto, unito alle altre ragioni, credo che dia buon fondamento alla decisione, che mi è sembrata pressoché unanime, o per lo meno presa a grande maggioranza in Commissione, di accantonare questo problema e di stralciare quindi dal disegno di legge l'articolo 7 che lo risolveva in un certo modo.

Il quarto ordine di problemi è quello relativo alla autonomia di gestione, cioè all'articolo 5 del disegno di legge, nel testo della Commissione, con il quale si tende a modificare l'articolo 9 della legge n. 195 del 1958. Questa era, onorevole Valitutti, una richiesta pressoché unanime; fra l'altro era una richiesta pressantissima del Consiglio superiore della magistratura ed era stata anzi prospettata al ministro, anche in autorevolissima sede, come una richiesta che doveva essere tradotta in un separato disegno di legge per non unirne la sorte a quella della modificazione generale della legge sul Consiglio superiore della magistratura. Io ho creduto di oppormi a questa istanza perché mi è sembrato un po' strano che, pendente la discussione su tutte le altre questioni, si esaminasse a parte il problema della gestione autonoma delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio superiore. Però è una richiesta che, come ha ricordato il relatore per la maggioranza, si riflette sull'autonomia della magistratura e del Consiglio superiore e ha trovato larghissimo accoglimento in Commissione ed in altre sedi.

L'onorevole Valitutti mi ha chiesto se era proprio necessario trasferire questo rapporto finanziario dal Ministero di grazia e giustizia al Ministero del tesoro (che poi di questo si tratta, di un rapporto diretto cioè con il Ministero del tesoro, che non esclude la specificazione delle spese per il funzionamento del Consiglio). Ho risposto onestamente e lealmente all'onorevole Valitutti che non mi sembrava che fossero nati inconvenienti a questo riguardo, durante la mia gestione. Se erano nati inconvenienti, come ne nascono sempre per quanto concerne tutte le spese dei ministeri, essi avevano riguardato, piuttosto, l'insufficienza delle erogazioni. I capitoli dei ministeri sono sempre insufficienti e abbiamo da ogni parte richieste che non possiamo soddisfare.

Era quello l'ordine dei problemi sorti tra noi e il Consiglio superiore. Comunque, credo che non vi sia motivo di negare questa autonomia finanziaria, che sembra appunto rispondere meglio alla natura del Consiglio superiore della magistratura.

VALITUTTI. Ma anche altri organi costituzionali potranno con pari legittimità sollecitare questa autonomia finanziaria.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Non quelli che non esprimono un potere dello Stato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In quella occasione, onorevole Valitutti, ella si batterà, come sa fare, contro queste ulteriori autonomie e speriamo che la cosa possa essere limitata.

C'è poi il problema della segreteria, sul quale ha molto ironizzato l'onorevole Bozzi. So bene che si tratta di materia regolamentare, ma noi abbiamo sostituito un articolo di legge per dare legittimità a certe soluzioni necessarie, senza le quali il Consiglio superiore della magistratura non può funzionare. E su questo mi pare che la Commissione abbia espresso la propria valutazione, andando anche al di là della proposta del ministro e riconoscendo l'utilità e l'opportunità di inserire questa norma in questo provvedimento, appunto perché si tratta di modificare una legge vigente. Su questo punto la legge del 1958 poteva essere modificata, come hanno proposto l'onorevole Bozzi ed altri colleghi (mi pare anche l'onorevole Romeo), introducendo nel disegno di legge in esame una norma del seguente tenore: l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, verrà modificato mediante norme regolamentari. L'onorevole

Romeo ha fatto inoltre un'altra proposta: il Consiglio superiore stabilisca il suo fabbisogno di personale e lo assuma direttamente. Senza entrare nel merito, onorevole Romeo, vorrei osservare che non so se una proposta del genere avrebbe trovato facile accoglimento in questa Camera o non avrebbe invece fatto sorgere dei dubbi sulla sua opportunità, trattandosi di una proposta eccessivamente generosa, proprio in considerazione del fatto che è nella natura di ogni organo di voler funzionare nel miglior modo possibile e con la maggiore collaborazione possibile.

ROMEO. Ma io avevo detto: di concerto col ministro.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella, in verità, aveva detto: d'intesa. Evidentemente il « concerto » non le piace, ella è contro la musica...

SANTAGATI. È una musica un po' stonata!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque stiamo attenti — e mi rivolgo all'onorevole Valitutti che si è fatto portatore di talune altre preoccupazioni — che quando si destina un certo numero di ausiliari ad uno o ad altro organismo, questi vengono sottratti ad altre funzioni. In questo caso, un certo numero di cancellieri e di dattilografi non potranno essere utilizzati per le sentenze ed i provvedimenti giudiziari.

Pur riconoscendo la natura regolamentare di questa norma che sarebbe stato quindi più elegante collocare nel regolamento di esecuzione, ritengo che, essendovi una disposizione al riguardo nella legge precedente e occorrendo una disposizione di carattere legislativo per modificarla, sarebbe stato macchinoso rinviare la disciplina della materia, delegificandola, ad apposito regolamento.

Vi è poi il problema più importante e controverso, quello del sistema elettorale per i componenti togati del Consiglio superiore. Sono state fatte ampie e numerose citazioni. L'articolo 104 della Costituzione dispone che i componenti del Consiglio che provengono dalla magistratura stessa devono essere eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. Il sistema attuale prevede che sei componenti siano eletti dai giudici della Cassazione nel proprio seno, mentre gli altri otto siano eletti, sempre nel proprio seno, dalle due categorie dei magistrati di merito in numero di quattro per ciascuna categoria.

Alcune proposte di legge (forse ce n'erano anche altre *in pectore*) tendono a modificare questa ripartizione: perché sei della Cassazione, quattro di corte d'appello, quattro di tribunale? Facciamo sei, sei e sei. Oppure addirittura invertiamo le quantità. Questo problema è stato però accantonato.

Rimaneva il problema dell'elettorato attivo, che doveva essere risolto in qualche modo. Mantenendo l'attuale situazione? Mi pare che tutte le proposte di legge, anche quelle che si oppongono al mio disegno di legge, anche gli emendamenti della Commissione, tendono a modificare l'attuale sistema. Mi pare che non ci sia nessuno che difenda strenuamente, o anche solo pubblicamente il sistema vigente; semmai la difesa sta nella speranza che non passi la legge: ma è una difesa passiva. Tutti hanno proposto, chi in un modo chi in un altro — ripeto, anche coloro che si oppongono alla mia soluzione — che si modificasse il sistema attuale.

Fra i sistemi proposti vi è quello che pare più logico e il più semplice: il sistema del voto libero, secondo il quale tutti eleggono i magistrati di ogni categoria liberamente, senza designazioni, senza indicazioni precedenti da parte delle stesse categorie.

Poi c'è il sistema suggerito dall'emendamento Breganze. L'onorevole Breganze passerà alla storia di questi problemi, perché tutto quello che facciamo in merito all'ordine giudiziario si chiama con il suo nome.

MANNIRONI, Relatore per la maggioranza. Non so quanto gli potrà giovare questa paternità!

REALE, Ministro di grazia e giustizia. C'è il sistema della rosa rigida, cioè della rosa designata dalla categoria entro la quale tutti gli elettori devono scegliere necessariamente gli appartenenti a quella categoria. La rosa è più o meno larga secondo la maggiore o minore generosità di chi la propone. Però si tratta sempre di una designazione nel cui ambito bisogna restare, dalla quale non si può uscire neanche per una frazione.

Poi abbiamo il sistema proposto dal disegno di legge, del quale dirò subito, anche accogliendo critiche circa la sua eleganza, che è il sistema di una rosa parzialmente rigida, in quanto consente per una parte la elezione libera, mentre per un'altra parte, più grande — e precisamente per i due terzi — impone l'elezione nei confini della rosa.

Ora, onorevoli colleghi (mi rivolgo specialmente a coloro che con tanta serietà — per-

mettetemi di dirlo, anche per sfatare cose che sono state qui dette — con tanto impegno hanno proposto in Commissione un sistema diverso), io ho rimeditato tutte le obiezioni che sono state rivolte al mio sistema con la serietà che queste obiezioni meritavano; ma devo dire che dopo aver rimeditato le obiezioni, anche quelle che con tanta eloquenza sono state prospettate in quest'aula, sono rimasto della mia opinione, che — badate — è un'opinione di preferenza: non è, infatti, che io ritenga perfetto il sistema da me presentato. Il sistema proposto dal Governo, infatti, non è perfetto; e tra poco inevitabilmente io mi dovrò difendere da molte delle accuse che ad esso sono state mosse. Ma come ha riconosciuto l'onorevole Reggiani, esso a mio avviso risolve nel modo meno imperfetto e meno pericoloso il delicato problema che si è posto, contemperando sia pure empiricamente — come per primo io ho riconosciuto — o ecletticamente — come è stato detto stamane — esigenze varie. E devo dire che l'empirismo, di cui mi accusano gli onorevoli colleghi sfavorevoli al mio disegno di legge, è proprio di ogni sistema elettorale. Voi trovatevi sistemi elettorali puri! Senza l'empirismo potremmo forse giustificare i famosi coefficienti correttivi della proporzionale? Senza l'empirismo, infatti la logica della proporzionale richiederebbe il collegio nazionale con la proporzionale pura per tutti. Quindi in queste ed in altre occasioni i sistemi elettorali sono sempre fatti anche in base a considerazioni di carattere pratico. Essi sono empirici, non ubbidiscono alla logica pura di un sistema. Se però si vogliono raggiungere certi fini di un'adeguata rappresentanza, se si vogliono placare certe preoccupazioni, si vuol tener conto di certi dati, è necessario procedere a questi aggiustamenti di carattere empirico, rinunciando al ricorso alle grandi linee della logica pura.

Per queste ragioni non vedo perché si debba attribuire infamia, come da qualcuno è stato fatto, al sistema da me proposto. Devo dire inoltre che, al contrario di quanto è stato da qualcuno affermato, tale sistema non solo non cristallizza le divisioni e le contrapposizioni delle categorie, ma anzi è idoneo ad evitare tali cristallizzazioni. Purtroppo, onorevoli colleghi, è proprio questa contrapposizione l'inconveniente più grave della divisione della magistratura. Quando questa contrapposizione si verifica di volta in volta su questo o su quel problema essa non rappresenta alcunché di male ed anzi si identifica con il normale svolgimento di una

sana dialettica. Ma tale contrapposizione diventa invece pericolosa allorché si cristallizza e investe le categorie.

Questo sistema, invece, tende ad evitare ogni cristallizzazione, consentendo fra le categorie il ricambio derivante da questa parziale, libera quota, reciprocamente messa a disposizione delle categorie stesse (cioè magistrati di Cassazione che possono scegliere anche al di fuori delle rose dei magistrati di merito e magistrati di merito che possono scegliere parzialmente anche al di fuori delle rose dei magistrati di Cassazione). Quindi non solo noi abbiamo introdotto — e questo è comune anche all'emendamento che è stato votato in Commissione — il principio che la elezione generale avviene dopo le designazioni delle categorie, ma abbiamo anche ammesso questa limitata possibilità di uscire fuori dalla designazione. Naturalmente resta ferma — questa è la cosa che ha più importanza — l'appartenenza alla categoria. In altre parole, gli eletti devono essere tanti per ogni categoria, da chiunque eletti o designati; l'appartenenza alla categoria non viene derogata nel numero. Potrei richiamarmi ad un'osservazione dell'onorevole Reggiani per riprendere uno degli argomenti a favore di questo sistema. Noi utilizziamo la conoscenza delle altre categorie, perché i magistrati di Cassazione non sono soltanto quelli della Corte suprema di cassazione, ma operano come presidenti di tribunale, come presidenti di corte d'appello, come procuratori generali, come procuratori-capo di tribunali di grande importanza. E chi conosce questi meglio dei magistrati di merito che sono ogni giorno a contatto con essi ed operano accanto ad essi?

Quindi, noi utilizziamo anche questa conoscenza più diretta, da parte dei magistrati di merito, di una parte dei magistrati di Cassazione da eleggere. Credo che questa soluzione avvii o tenda ad avviare quel processo di disgelo tra le categorie dei magistrati, senza il quale non vi sarà mai quella possibilità di unità spirituale alla quale tutti abbiamo ragione di tendere perché, finché non saremo arrivati a questo punto (mi piace confermarlo in questa occasione, come non mi stanco mai di confermarlo in tutte le occasioni), finché assistiamo a queste dilacerazioni, a queste contrapposizioni cristallizzate non avremo quella tranquillità che è necessaria, e credo che il popolo italiano non avrà neanche la possibilità di avere una fiducia costante e incondizionata nella magistratura.

Naturalmente, vi sono le obiezioni, delle quali ho detto che mi sarei subito fatto carico. Prima di tutto, si è detto che il sistema è illogico. Vorrei sapere perché. Si può dire che non segue una delle linee fondamentali, ossia « o con me o contro di me », « o tutto libero o tutto vincolato ». Ma perché illogico? Si può concedere il voto libero da una parte, si può concedere il voto limitato nella rosa dall'altra, cioè seguire i sistemi puri; e non è logico, è fuori della logica consentire che questo voto di base sia per una parte soltanto limitato dalla rosa e per l'altra parte libero?

Io mi metto sempre nei panni di coloro che mi criticano, per capire se ho torto. Ho fatto uno sforzo, ma non ho visto questa illogicità. Non è un sistema puro (l'ho riconosciuto), è empirico, e ho già detto che tutti i sistemi elettorali hanno una buona dose di empirismo. Ma vorrei dire qualcosa all'onorevole Bozzi (che mi dispiace non sia presente: prego ancora una volta l'onorevole Valitutti di essere così cortese di riferire al collega le mie parole).

L'onorevole Bozzi ha detto: ma questo è un ibrido, questa è un'invenzione che non ha capo né coda. Ma io vorrei sapere se il sistema che egli aveva proposto non era un ibrido; perché l'onorevole Bozzi si è dimenticato di sostenere il suo sistema qui. Il sistema proposto nel progetto di legge Bozzi era un sistema di votazione generale, e sia pure con voto limitato, fatto entro una rosa la quale veniva in ciascuna categoria costituita con voto limitato. Era una grande rosa. E allora, vogliamo guardare in fondo? Che cosa significa questo? Significa che si impedisce alla maggioranza della categoria di designare tutti i nomi e, votandosi soltanto per un terzo (otto su ventiquattro), si lascia a disposizione della minoranza tutto il resto della rosa. E quindi, se fosse vero tutto quello che si dice (e può darsi che sia vero), si lascia a disposizione dei magistrati di merito la possibilità di votare tutti elementi rappresentanti non già la volontà della maggioranza della categoria, ma la volontà della minoranza della categoria, con il che andiamo molto oltre quello che io consento. Se poi il sistema non funziona, perché la maggioranza di questa categoria si mette d'accordo e decide di votare per gruppi in modo da designare anche i candidati riservati alla minoranza, allora non è che una ipocrisia il voto limitato che dovrebbe servire a placare le apprensioni!

Non vi sono dunque sistemi perfetti. Del resto l'onorevole Bozzi ha avuto l'amabilità di riconoscerlo. Ed io aggiungo che quel si-

stema che egli ha proposto, e che io critico non già perché l'abbia proposto lui, ma perché è una delle soluzioni che sono state respinte, è un sistema che porta non alla libertà degli elettori ma alla organizzazione del voto nell'ambito della categoria: provoca proprio quel male che, secondo molti colleghi intervenuti in questa discussione, bisogna cercare di evitare.

Si è detto anche del mio sistema che offende il principio della rappresentanza della categoria. È curioso! Ho letto il bel discorso, come sempre pacato, fatto da persona che conosce questi problemi, dell'onorevole Lucifredi che chiaramente ha sostenuto: voi violate la rappresentanza della categoria!

L'onorevole Lucifredi è arrivato logicamente da questo punto di partenza a concludere che bisogna votare il testo della Commissione perché solo votando quel testo non viene violata la rappresentanza della categoria. Ma l'onorevole Galdo — ed è curioso per così bei discorsi — è partito invece dalla negazione del concetto di rappresentanza. *Vade retro Satana!* Altro che rappresentanza! Qui c'è l'appartenenza, non la rappresentanza. Ma poi è arrivato alla stessa conclusione.

Ora quando due discorsi fatti da oratori che conoscono il tema giungono a conclusioni uguali partendo da punti di vista opposti, offrono sufficienti elementi per dubitare della bontà della conclusione. Per mio conto non c'è rappresentanza e lo ha riconosciuto anche l'onorevole Romeo stamane. Non c'è rappresentanza, ma la appartenenza alla categoria. E la Costituzione garantisce l'appartenenza alla categoria nei termini che poi vengono stabiliti dalla legge ordinaria quantitativamente. Quindi posso dire che queste obiezioni, relative alla rappresentanza o al contrario della appartenenza, non mi hanno convinto del mio errore.

L'onorevole Bozzi ha detto che noi istituivamo un sistema di « impossessamento » del Consiglio superiore; non ha detto da parte delle... orde dei giudici di merito, ma il concetto era quello. Il concetto era che i giudici di merito si organizzano e si impossessano del Consiglio superiore. Debbo dire che partendo da questa concezione di contrapposizione tra eletti e traviati, da una contrapposizione tra le « orde » che tentano di dare l'assalto e quelle che tentano di difendere la fortezza, non si può fare alcuna legge. Mi rifiuto di credere che la vicenda dell'elezione del Consiglio superiore debba essere considerata come una specie di lotta al coltello.

Guai se non avessimo fiducia nella magistratura di tutti i gradi e di tutte le categorie; all'interno della magistratura possono verificarsi momenti di polemica e di sbandamento, ma quando si tratta di decidere sulla vita di un organismo dal cui funzionamento dipende in massima parte il buon funzionamento dell'ordine giudiziario, il senso di responsabilità dei magistrati evita certamente che la lotta si possa impostare in modi e forme così gravi.

Desidero ricordare a questo proposito che questa mattina l'onorevole Romeo, con una punta di malvagità polemica, se mi è consentita l'espressione, ha citato un articolo veramente aberrante di un giornale facente capo ad un'associazione di magistrati.

ROMEO, *Relatore di minoranza*. L'onorevole Guidi aveva prima di me citato altri articoli.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Romeo, ho tutto il rispetto per l'abilità da lei dimostrata nell'andare a ricercare quell'articolo; ma ella è stato, se me lo consente, un po' malvagio.

ROMEO, *Relatore di minoranza*. Quell'articolo non l'ho certo scritto io; e ricordo che è comparso sul giornale dell'Associazione nazionale dei magistrati.

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Quell'articolo costituisce l'eccezione che conferma la regola.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Guai se noi pensassimo che le cose scritte in quell'articolo rappresentano il pensiero di un gruppo autorevole di magistrati! Si tratta di manifestazioni massimalistiche.

Si afferma — è stato detto stamani con molto garbo anche dall'onorevole Mannironi — che il testo governativo porterebbe alla contrapposizione di due categorie di magistrati in seno al Consiglio superiore: quelli prescelti tra la « rosa » di candidati designati dalle varie categorie e quelli non ricompresi in questa « rosa ». È stato detto nei giorni scorsi che accadrà che tutti diranno che i magistrati eletti entro la « rosa » non sono legittimi, mentre quelli eletti fuori della « rosa » sono legittimi perché la votazione era libera.

Ma quando oggi si discute e si polemizza anche acutamente su questo problema, di fronte al sistema attuale, che cosa dicono i magistrati di merito? Ne fanno addirittura una questione di ordine costituzionale, benché da

una sentenza della Corte costituzionale la questione stessa sia stata chiusa.

In realtà, l'approvazione di questo disegno di legge comporterebbe semmai un affievolimento di questa divisione tra « legittimi » e « illegittimi ».

Si è detto che con il testo originario del disegno di legge si può arrivare ad una composizione del Consiglio superiore nella quale non rientrino neanche due magistrati di cassazione con incarichi direttivi. Ne ha parlato anche l'onorevole Bisantis, forse giustamente, in relazione alla prima dizione del disegno di legge stesso. Faccio presente però che l'emendamento del Governo che tende a ricostituire il sistema di elezione configurato nel testo originario, precisa che devono essere eletti membri del Consiglio superiore almeno due magistrati di cassazione con ufficio direttivo. D'altra parte nell'emendamento che verrà presentato vi è anche il tipo della scheda con cui si vota, per cui il problema è assolutamente risolto. Senza contare che già nell'articolo 27-*quater* della legge sul Consiglio superiore, come è formulato nell'articolo 10 del disegno di legge in discussione, tanto nel testo del Governo che in quello — per questa parte identico — della Commissione, il problema si può considerare risolto dato che si dice che sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. E poiché l'articolo 23 della legge del 1958 precisa che due dei magistrati di Cassazione devono essere investiti di ufficio direttivo, l'approvazione dei nostri emendamenti potrebbe valere come una specie di interpretazione del pensiero del legislatore.

Ho apprezzato lo sforzo e il disinteresse, contrariamente a quanto si dice, dei colleghi che hanno proposto emendamenti diretti a mutare questo sistema. Ma le modifiche che sono state da loro proposte non raggiungono lo scopo, che è quello di creare appunto una fluidità, un ricambio, l'abolizione della rigidità, cristallizzata contrapposizione delle categorie. Non mi fiderei poi molto dell'allargamento della rosa che è stato proposto perché, al limite, l'allargamento enorme della rosa abolisce l'efficacia della designazione.

Se voi portate la rosa, al limite, ad una dimensione pari a quella del numero dei magistrati della categoria, abolite la designazione. Un eccessivo allargamento della rosa porta — così è fatta la natura umana, non dimentichiamolo — al frazionamento dei voti al momento delle elezioni. Infatti, se nella rosa vi

è un numero grandissimo di candidati è evidente che vi saranno anche gruppi e gruppetti che cercheranno di impadronirsi di uno dei posti disponibili.

Onorevoli colleghi, onorevoli Breganze e Mannironi che avete sostenuto la modificazione di questo sistema elettorale, si tratta di una questione importante. Non di una questione — l'ho già ammesso — che involge contrapposizioni di principi ideali: la democrazia, l'antidemocrazia, la Costituzione, l'anticostituzione.

Anche per rispondere in un certo senso alla richiesta, alla indicazione insita nelle ultime parole pronunciate stamattina dall'onorevole Mannironi, devo dire che si tratta di una questione importante sulla quale il Governo, nel rispetto di esigenze varie, ha raggiunto un accordo che ha un valore politico, quale che sia il valore concreto della questione.

Seppure non potessi lusingarmi di aver convinto tutti i colleghi della maggioranza sulla maggiore idoneità della soluzione adottata dal Governo per risolvere il problema di cui ci occupiamo, credo che almeno dal punto di vista politico mi dovrebbe essere ugualmente consentito di rivolgere un vivo e cordiale appello, a nome del Governo, alla collaborazione di tutta la maggioranza, perché non sia mutata quella soluzione sulla quale si raggiunse l'accordo e perché la maggioranza stessa dia nuova prova della sua autosufficienza a realizzare un impegno legislativo.

CACCIATORE. Nulla per la minoranza che vi ha appoggiato ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Cacciatore, mi pare di aver cominciato con il respingere certe argomentazioni dell'onorevole Guidi e con il manifestare il mio apprezzamento per il fatto che l'opposizione ha riconosciuto che questo sistema non è da buttar via. Mi pare dunque di aver detto quello che si doveva dire in termini di correttezza parlamentare, ma io debbo fare un appello alla maggioranza, chiedendo a questa di mostrare la sua capacità a raggiungere degli obiettivi legislativi.

Prima di concludere, desidero fare qualche brevissimo cenno agli allargamenti della discussione che qui sono stati fatti e che sono stati quasi sempre opera pregevole, perché ci hanno richiamato a problemi vasti.

All'onorevole Galdo — come ho già detto in una interruzione al suo argomentare — debbo ripetere che nella serie delle sue argomen-

tazioni egli è partito dal principio che i gradi giudiziari non implicano gerarchia; dal valore dell'unità del diritto, e quindi dall'importanza della funzione della Cassazione; dalla regola che il giudice non può giudicare *contra* o *extra legem* e inoltre dall'affermazione che non esistono problemi di indipendenza di giudici di merito dalla Cassazione, per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

L'onorevole Galdo ha fatto una serie di affermazioni di questa portata sulle quali io sono d'accordo, ma che non contrastano con le soluzioni proposte in questo disegno di legge. Anzi, in una mia interruzione, ho detto all'onorevole Galdo che, udite queste affermazioni, quel che mi sembrava non corresse nel suo ragionamento era il nesso. Egli ha detto: « perciò » non esiste problema di elettorato. Io non vedo il nesso fra queste osservazioni, fra queste indicazioni che possono essere raccolte da chiunque, indipendentemente dal sistema elettorale che si caldeggia — e in specie da me, come ministro della giustizia — e un determinato sistema elettorale.

L'onorevole Valitutti ha ricordato che la sovranità non è di questo o di quel potere, ma è dello Stato. Giustissima affermazione. Ha riconosciuto che in sostanza in queste materie il grosso problema è quello di conciliare l'indipendenza dei giudici e l'unità dello Stato. Questo è esatto, ma la presenza nel Consiglio superiore del Capo dello Stato ed anche, come dissi nella ricordata mia interruzione, dei membri laici, è appunto uno strumento, un mezzo — non so se empirico o no — per perseguire quell'unità tra i poteri dello Stato che è un bene essenziale al quale non si può rinunciare.

Quando ho accennato con troppa fretta al fatto che non vedevo la correlazione tra questi problemi e le norme del disegno di legge, mi si è replicato con una proposta: che il Consiglio superiore della magistratura debba fare una relazione al Parlamento sul funzionamento della giustizia. Ebbene, questo può essere un problema da meditare, ma il ministro è in grado di esporre — e di fatto lo continua a fare in sede di bilancio, tutte le volte che viene interpellato ed eccitato dalle critiche delle Camere — cifre e fatti attinenti al funzionamento degli uffici giudiziari, anche risalenti al Consiglio superiore. Altro è essere competenti a fare certe cose, a risolvere certi problemi, a distribuire i magistrati tra questa e quella sede, altro è poter informare il Parlamento su ciò che è stato fatto.

L'onorevole Bozzi nella parte più interessante del suo discorso (vorrei dire anche, in quella più pacata) ha parlato dei poteri propri del Consiglio e delle cose che esso può o non può fare, ricollegandosi anche ad avvenimenti recenti. Ha detto che il Consiglio deve amministrare l'ordine giudiziario, non deve interpretare le leggi, compito questo che spetta ai giudici. Sono tutti argomenti degni del Consiglio e delle cose che esso può o non può fare, ricollegandosi anche ad avvenimenti recenti. Ha detto che il Consiglio deve amministrare l'ordine giudiziario, non deve interpretare le leggi, che questo compito spetta ai giudici. Sono tutti argomenti degni di meditazione per noi e specialmente per lo stesso Consiglio superiore, ma non mi pare che l'onorevole Bozzi, parlando di questi importanti argomenti, abbia posto problemi di carattere legislativo, e tanto meno dipendenti dall'approvazione di questo disegno di legge. È vero che egli ha ricordato che nella sua proposta di legge è prevista l'abolizione dell'articolo 31 della legge del 1958, relativo alla facoltà di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura attribuita al Capo dello Stato, ma è altrettanto vero che questa facoltà di scioglimento del Consiglio in caso di disfunzione non ha alcuna relazione con il problema dei limiti dell'attività del Consiglio stesso, col problema, cioè, sul quale l'onorevole Bozzi ha voluto richiamare la nostra attenzione.

Concludo affermando che spero di avere risposto, nei limiti del possibile, agli interrogativi essenziali emersi in questa discussione. Devo dire che presenterò un numero notevole di emendamenti al testo della Commissione, alcuni dei quali hanno carattere formale, altri tendono a ripristinare il sistema elettorale previsto nel testo originario del disegno di legge, altri ancora sono consequenziali a tale ripristino e pongono norme che hanno, in un certo senso, carattere regolamentare. La loro ragion d'essere risiede nel fatto che non abbiamo il tempo di fare un regolamento. D'altra parte, anche se si approvasse il testo della Commissione, bisognerebbe regolare sempre questa materia, perché si introduce il sistema della doppia votazione.

CACCIATORE. E sempre nel rispetto delle minoranze che questi emendamenti non ci sono noti? La maggioranza, invece, li conosce, poiché essi sono stati concordati a Palazzo Chigi. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, mi risulta che gli emendamenti sono stati distri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

buiti in fotocopia a tutti gli onorevoli colleghi.

CACCIATORE. Sono stati distribuiti soltanto due minuti fa.

PRESIDENTE. Se ella intende sollevare una formale eccezione, a norma di regolamento, le fornirò le spiegazioni del caso.

CACCIATORE. Conosco il regolamento ed anche il tenore della richiesta che dovrei formulare, ma che non formulo.

PRESIDENTE. Comunque, è in suo diritto di avanzarla quando annuncerò gli emendamenti del Governo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Aderisco all'implicito invito del Presidente rivolto anche a me e non raccolgo l'interruzione dell'onorevole Cacciatore. Spero di avere risposto adeguatamente ai colleghi, anche se ben poco tempo mi è stato accordato per preparare la replica. Mi auguro di avere dimostrato che il disegno di legge del Governo (non è personale), frutto di una lunga meditazione, merita forse il consenso della Camera tutta, cui rivolgo un appello perché conforti con il voto il provvedimento. (*Applausi a sinistra — Commenti*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

” La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura ”.

VALITUTTI. Signor Presidente, ritengo di essere tempestivo se chiedo ora di parlare, dopo le dichiarazioni del ministro e dopo la presentazione di radicali emendamenti da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, anche a lei, come poco fa all'onorevole Cacciatore, rivolgo l'invito a sollevare un'eventuale eccezione procedurale quando annuncerò agli emendamenti del Governo.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

” La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ”.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo capoverso.

2. 2. **Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.**

Sopprimere il quarto capoverso.

2. 1. **Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.**

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerli.

VALITUTTI. Noi abbiamo presentato emendamenti al disegno di legge che abbiamo discusso in questi giorni. Ora il Governo ci mette dinanzi ad altri emendamenti che modificano il profilo generale del disegno di legge. A me sembra, non so se regolamentare, ma certamente logico e rispettoso della serietà dello svolgimento dei nostri lavori chiedere a lei, signor Presidente, di darci il tempo necessario per studiare gli emendamenti del Governo.

Ripeto: mi sembra un'esigenza logica. Il Governo ci ha posto di fronte a nuovi emendamenti. Le confesso, signor Presidente, che non so assolutamente se io possa e debba conservare alcuni dei miei emendamenti, perché non ho avuto il tempo di esaminare gli emendamenti presentati dal Governo; e al pari di me non hanno avuto questo tempo gli altri colleghi. Ecco l'osservazione che volevo permettermi di fare a lei, signor Presidente: volevo chiedere un breve rinvio della seduta per studiare gli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Ella ha sollevato l'eccezione. Per dovere di imparzialità devo dare la parola all'onorevole Cacciatore, che pure l'aveva sollevata.

CACCIATORE. Signor Presidente, avevo chiesto la parola semplicemente per denunciare un costume antidemocratico, ma ho anche aggiunto che non mi sarei appellato all'articolo 86 del regolamento perché il mio gruppo ha interesse che questo disegno di legge sia approvato al più presto.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, non intendevo sollevare una questione procedurale, ma adesso, dopo le sue precisazioni, sono costretto a farlo. Avrei voluto porre il discorso sul piano della logica: secondo me, non è

questione di arrivare ad un certo articolo, all'articolo 1, o all'articolo 2 o all'articolo 3, perché la legge va guardata nel suo complesso. Perciò, può darsi che un emendamento presentato all'articolo 3 precluda un certo ragionamento che si può fare in sede di articolo 1. In tal caso, una volta votato l'articolo 1, è inutile battersi per un emendamento all'articolo 3.

Adesso, però, io sono costretto a fare un richiamo all'articolo 86, secondo comma, del regolamento, il quale stabilisce che gli emendamenti possono essere presentati anche una ora prima dell'inizio della discussione. Noi abbiamo appreso invece che gli emendamenti sono stati presentati pochi minuti fa, quando cioè la seduta era già iniziata (è cominciata infatti alle 15,30): è quindi fuori discussione che non sono stati presentati un'ora prima dell'inizio. Mi richiamo anche all'articolo 87 del regolamento il quale, al primo comma, stabilisce che gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta. A noi invece non è stato distribuito stampato alcun emendamento. Abbiamo qui soltanto un testo degli emendamenti del Governo in forma, diciamo, ministeriale, che non ha nulla di ufficiale.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, gli emendamenti non sono distribuiti dal Governo.

SANTAGATI. Non è esatto, signor Presidente: queste fotocopie recano la dicitura: « Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. La prego di non formalizzarsi, ma di attenersi alla sostanza della questione.

SANTAGATI. Non era mio desiderio formalizzarmi; volevo semplicemente attenermi al buon senso. Giacché ella mi ha voluto richiamare al puro rigorismo procedurale, mi sono dovuto appellare a questi articoli del regolamento.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, siamo contrari alla sospensione della seduta anche perché ci sembra che la richiesta di un rinvio, motivata dalla presentazione di emendamenti che muterebbero la sostanza del provvedimento in discussione, non abbia alcun fondamento. Vi sono alcuni emendamenti che tendono a modificare dal punto di vista formale il disegno di legge. Vi è poi l'emendamento fondamentale, che tende

a ripristinare il testo originario; esso, quindi, ha formato oggetto di un ampio dibattito in aula e costituisce la vera materia del contendere. Per questo non siamo di fronte ad una innovazione, e quindi non si giustifica la richiesta di rinvio della seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che secondo una prassi consolidata la Commissione e il Governo hanno facoltà di presentare emendamenti in qualsiasi momento, né in tal caso opera il quinto comma dell'articolo 86 del regolamento, che prevede il rinvio all'indomani dell'esame di un articolo aggiuntivo o emendamento presentato da dieci deputati nel giorno stesso della discussione. La richiesta di rinvio a domani dell'esame degli emendamenti del Governo può, invece, essere avanzata dalla Commissione bilancio in presenza di emendamenti o di articoli aggiuntivi del Governo che comportino un onere finanziario; il che nella specie non si verifica.

Pertanto siamo nell'alveo della più rigorosa consuetudine parlamentare.

E del tutto pacifico poi, onorevole Santagati, che il testo degli emendamenti del Governo è stato distribuito dalla Camera dei deputati.

Onorevole Valitutti, la prego di riprendere lo svolgimento dei suoi emendamenti.

VALITUTTI. Prendo atto delle affermazioni del Presidente e passo allo svolgimento dei miei due emendamenti.

Ieri, commentando in generale il disegno di legge, ho posto in rilievo la difficile condizione in cui il provvedimento, confermando alcune norme della legge n. 195 del 1958, pone il Presidente della Repubblica nella sua veste di Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Cioè, dalle norme che sono confermate da questo disegno di legge, il Presidente della Repubblica, per alcuni procedimenti disciplinari, è legittimato a presiedere la sezione disciplinare del Consiglio superiore; per altri procedimenti disciplinari, è obbligato a presiedere la sezione stessa. Perciò, il Presidente della Repubblica è da queste due norme reso attivo partecipe della formazione di atti della sezione disciplinare, che sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Con i miei emendamenti, quindi, propongo che queste norme, che collocano il Presidente della Repubblica in tale difficilissima situazione, giuridicamente mostruosa, siano soppresse.

Sopprimendo queste due norme, si consente al Presidente della Repubblica di presiedere il Consiglio superiore della magistra-

tura secondo valutazioni di opportunità che non lo legano obbligatoriamente alla formazione di atti che sarebbero impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Cassazione. C'è quindi una ragione, direi, di tecnica giuridica, di tecnica costituzionale, che è alla base dei miei emendamenti. Pregherei perciò i colleghi della maggioranza di considerare la questione posta dai miei emendamenti, non sotto il profilo politico, ma — ripeto — sotto un puro profilo di diritto costituzionale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Tra il quarto e quinto capoverso inserire il seguente:

I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma. G. 1.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Si tratta di un emendamento di carattere formale, che va posto in relazione al successivo emendamento del Governo con il quale si propone la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

MANNIRONI, Relatore per la maggioranza. L'emendamento del Governo risulta una conseguenza della impostazione precedente e chiarisce meglio la composizione e il funzionamento della sezione disciplinare. La Commissione, pertanto, lo accetta.

Quanto agli emendamenti Valitutti, la questione in essi prospettata è delicata, però la Commissione è dell'avviso che non sia opportuno accettarli. Il Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 18 della legge n. 195 del 1958, è libero di presiedere il Consiglio superiore quando crede. Prescrivere che determinati giudizi disciplinari si svolgano davanti alla sezione disciplinare stessa sotto la presidenza del Capo dello Stato nella sua qualità di presidente del Consiglio superiore, vale a

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

qualificare meglio l'importanza delle decisioni che si debbono prendere.

In sostanza, si tratta di sottoporre a giudizio disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione oppure il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Ora, le disposizioni per cui in tali giudizi la sezione disciplinare deve essere presieduta dal Presidente della Repubblica non menoma la libertà del Presidente stesso nella sua veste di presidente del Consiglio superiore. Anzi, mi sembra che così si tributi maggior rispetto e si conferisca maggiore prestigio al Presidente della Repubblica, che per determinati giudizi di particolare rilievo ed importanza, è chiamato a presiedere l'organo. Per questi motivi la Commissione non accetta gli emendamenti Valitutti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Devo fare osservare che nel caso venisse approvato l'emendamento presentato dal Governo, sarebbe automaticamente soppresso l'articolo 3. Questo rimane pertanto implicito.

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo G. 1, accettato dalla Commissione.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione integrato dall'emendamento del Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, del quale il Governo propone la soppressione.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

” La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di Corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonché dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro di grazia e giustizia.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

” Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dello anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo» ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

5. 1. Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerlo.

VALITUTTI. Desidero svolgere questo emendamento per la semplice ragione che quando ho parlato nella seduta di ieri erano presenti in aula solo pochi colleghi; oggi i colleghi sono presenti in aula in numero maggiore, e sento pertanto il preciso dovere di informarli circa la portata di questo emendamento.

CACCIATORE. Onorevole Valitutti, ella forse si illude di convincere qualcuno.

VALITUTTI. Non ho affatto questa illusione, ma ritengo di avere il dovere, ripeto, di informare gli onorevoli colleghi sulle ragioni di questo nostro emendamento. Esso tende a sopprimere l'articolo 5, l'articolo cioè che istituisce la gestione autonoma delle spese per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Proponendone la soppressione si vuole lasciare in vita la norma contenuta nella legge n. 195 del 1958, che riguarda il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura sotto l'aspetto finanziario. Quella norma sostanzialmente colloca la gestione finanziaria del Consiglio nell'ambito dell'economia generale della contabilità dello Stato e prevede quindi l'iscrizione nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia dei capitoli che concernono la spesa del Consiglio stesso.

Che cosa si propone di fare la norma di cui chiediamo la soppressione? Di attribuire l'autonomia della gestione dei capitoli al Consiglio superiore della magistratura. Ieri mi sono soffermato su questo problema che coinvolge una delicatissima questione di principio, quella dell'unità della contabilità di tutti gli organi di Stato. Oggi vi è, purtroppo, la tendenza (tendenza di politica costituzionale

che ritengo anche qui nostro dovere di respingere), a frantumare l'unità della contabilità dello Stato.

Si giustifica questa tendenza con l'argomento della rilevanza costituzionale di vari organi e per essi si propongono e si istituiscono gestioni autonome. Come ho già osservato poco fa, interrompendo cortesemente l'onorevole ministro, vi sono anche altri organi che, dopo l'eventuale approvazione di questa norma, potranno sollecitare l'autonomia della gestione finanziaria. Si tratta veramente di una tendenza pericolosissima. In sé stessa la norma non ha molta importanza, ma ha una importanza grandissima per il principio che coinvolge.

Contrariamente a quanto diceva poco fa l'onorevole Cacciatore, non mi illudo di convincere i colleghi della maggioranza: sono perfettamente sicuro che la maggioranza approverà il testo proposto dalla Commissione. Avrei però mancato ad un dovere verso la Camera e verso la mia coscienza se non avessi esposto le ragioni per le quali ho ritenuto di presentare un emendamento soppressivo.

L'onorevole ministro, ieri, nella sua lealtà, ed anche oggi, ha sostanzialmente confermato quanto supponevo, che cioè non vi sono state serie difficoltà nell'applicazione della norma del 1958; quindi non vi sono serie ragioni che giustifichino la violazione di questo principio generale dello Stato di diritto che è appunto il principio della unità della contabilità dello Stato. Oggi, approvando questa norma, si viola questo principio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MANNIRONI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, l'argomento che ha sollevato e prospettato ora, di nuovo, l'onorevole Valitutti è stato già affrontato in sede di discussione generale. In quella occasione mi sono permesso di esprimere il mio parere nettamente contrario alla proposta dell'onorevole Valitutti. Ho dichiarato, e ripeto in questo momento, che l'autonomia finanziaria di gestione riconosciuta e affidata al Consiglio superiore della magistratura costituisce una integrazione, direi un riconoscimento ancora più marcato della sua indipendenza e autonomia.

In buona sostanza il Consiglio superiore, che non è un organismo economico, deve amministrare soltanto quei pochi milioni che occorrono per il funzionamento degli uffici e renderne conto, in sede consuntiva, alla Corte

dei conti. Mi pare quindi che non si violi in alcuna maniera l'armonia generale dell'impostazione dei nostri bilanci, della contabilità dello Stato. Si facilita invece, ripeto, l'opera del Consiglio superiore e si accresce la snellezza del suo funzionamento concedendogli l'autonomia finanziaria. Per questi motivi sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione, di cui l'onorevole Valitutti propone la soppressione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: Consiglio medesimo ».

ART. 5-bis.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Può fare proposte e, quando ne è richiesto, dare pareri al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Su tutti i disegni di legge di iniziativa ministeriale concernenti l'ordinamento giudiziario ed il trattamento economico dei magistrati deve essere chiesto dal Governo il parere del Consiglio superiore; le Camere, nelle suddette materie, possono richiedere il parere del Consiglio superiore che l'esprime, in ogni caso, in seduta plenaria dei suoi componenti.

5. 0. 1. Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di illustrarlo.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa volta non parto dalla convinzione che la maggioranza non si trovi nella

condizione di non approvare pregiudizialmente l'articolo aggiuntivo da noi proposto; parto, anzi, dalla convinzione opposta. Ritengo che questo emendamento tenda, con logici e congrui suggerimenti, a valorizzare le funzioni del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito della vita dello Stato, conferendo ad esso particolari responsabilità e competenze rispetto all'espressione di pareri sull'organizzazione degli uffici giudiziari e per la consulenza obbligatoria su proposte di legge riguardanti l'ordinamento giudiziario, promosse dal Governo.

L'articolo aggiuntivo da noi proposto prevede anche la consulenza del Consiglio superiore della magistratura nei riguardi del Parlamento; la norma, cioè, prevede la possibilità per il Parlamento di valersi della consulenza del Consiglio superiore della magistratura nella formazione delle leggi riguardanti l'ordinamento giudiziario. Questa, signor Presidente, onorevoli colleghi, è una tendenza che si riscontra in tutti i paesi che si reggono con il sistema parlamentare; la tendenza cioè a includere quella peritale fra le funzioni dei consigli superiori, che sono sempre consigli tecnici, nel procedimento parlamentare della formazione delle leggi.

Mi permetto, perciò, di sollecitare i colleghi della maggioranza a considerare con la massima attenzione la proposta contenuta in questo articolo aggiuntivo, alla quale non sono stato spinto da alcuna ragione di speculazione politica. Si tratta, ad un tempo, di valorizzare la competenza tecnica del Consiglio superiore della magistratura e di inserire nel procedimento per la formazione delle leggi riguardanti la magistratura il contributo di questo alto organo di consulenza giuridica previsto dalla nostra Costituzione.

Desidererei proprio che il relatore per la maggioranza e il signor ministro considerassero questo articolo aggiuntivo proprio sotto il profilo del potenziamento del Consiglio superiore della magistratura e, nello stesso tempo, del potenziamento della funzione legislativa del Parlamento in ordine al riordinamento della giustizia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

MANNIRONI, Relatore per la maggioranza. Riconosco che gli argomenti prospettati dall'onorevole Valitutti nell'articolo aggiuntivo 5-bis sono importanti e meriterebbero di essere approfonditi. Però devo dichiarare che proprio per tale loro importanza non mi pare

che possano essere di scorcio introdotti in un disegno di legge al quale noi stessi in partenza abbiamo posto dei limiti ben precisi.

Per esempio, l'onorevole Valitutti propone di rendere obbligatorio il parere del Consiglio superiore quando il Governo deve deliberare sull'ordinamento giudiziario e sul trattamento economico dei magistrati. Tale parere è già previsto come facoltativo nell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958.

Una novità interessante e importante contenuta nell'emendamento Valitutti si riferisce alla facoltà che le Camere nelle suddette materie chiedano il parere al Consiglio superiore che lo esprime in seduta plenaria dei suoi componenti. Si tratta di una modifica che altera in certo modo la struttura del Consiglio superiore e mi pare che introduca una novità anche nei regolamenti parlamentari.

Non disconosco, dunque, che gli argomenti siano importanti, ma affermo che non possono essere, in questa occasione, inseriti nel provvedimento, dato che tutti in sede di Commissione abbiamo riconosciuto che la riforma generale del Consiglio superiore avrebbe formato oggetto di una futura legge più organica. Ora ci limitiamo ad approvare degli articoli che riguardano la modifica di quattro o cinque punti soltanto, che la Commissione ha ritenuto urgenti.

Perciò sono contrario all'articolo aggiuntivo 5-bis.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario all'articolo aggiuntivo 5-bis.

Questo articolo 5-bis, per la prima parte, è la riproduzione della norma vigente, cioè di quello stesso capoverso dell'articolo 10 della legge n. 195 del 1958 che tende a sostituire. Aggiungo che, almeno rispetto alla prassi attuale, è se mai limitativo dell'intervento del Consiglio superiore della magistratura, perché afferma che può « quando ne è richiesto, dare pareri al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie ».

Secondo l'attuale prassi — e credo con una interpretazione esatta dell'articolo 10 della legge del 1958 n. 195 — il parere viene chiesto sempre e non quando fa comodo, perché, a mio avviso, il Consiglio su questa materia ha veramente indicazioni da dare.

La modifica proposta, quindi, restringe il potere del Consiglio superiore della magistratura e non quello del ministro.

VALITUTTI. Mi permetto di richiamare la sua attenzione sulla norma relativa a tutti i disegni di legge di iniziativa ministeriale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Le dirò, onorevole Valitutti, che, in base all'articolo 10 della legge del 1958, è stato tenuto presente perfino il problema (noi siamo sempre dell'opinione che bisogna abbondare in questi interventi) delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. È vero che l'articolo 10 parla di disegni di legge, ma è altrettanto vero che al Senato anche le proposte di iniziativa parlamentare sono chiamate disegni di legge. Quindi, per evitare equivoci, noi chiediamo il parere del Consiglio superiore della magistratura anche sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il Governo, come è accaduto per i casi che ho ricordato, nel formare la sua opinione, tiene conto di questo parere. Mi pare, quindi, che sotto questo profilo il suo emendamento, onorevole Valitutti, sia superfluo e se mai restrittivo dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

In merito all'ultimo punto del suo emendamento, quello dei pareri richiesti dalle Camere, una volta acquisito, secondo la mia interpretazione e secondo la prassi, che il Governo chiede sempre questi pareri, spetta evidentemente alle Camere, al contrario di come hanno fatto altre volte, di chiedere al Governo di rendere noti questi pareri. Come ho detto nel corso di un'interruzione, ieri, qualche volta mi è stato impedito di rendere noti questi pareri, riguardanti il Governo e determinanti per la formazione della sua opinione. Il Governo è sempre — direi — per sua natura pronto a dare cognizione dei pareri che ha chiesto o che intende necessariamente chiedere al Consiglio superiore.

VALITUTTI. Se questa è una prassi, perché non la recepiamo legislativamente ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è una prassi, onorevole Valitutti, è una interpretazione della legge. Noi chiediamo questi pareri e se le Camere li vogliono conoscere, non hanno che da chiederlo, venendo con ciò incontro a un desiderio del Governo. Quindi credo che non ci sia alcuna ragione di approvare il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 5. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALITUTTI. No, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste » ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità e attribuisce la qualifica di merito distinto, oppure dichiara il magistrato improvabile.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

La Commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.

G. 3.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo G. 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione con l'emendamento del Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal ministro di grazia e giustizia; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

Il ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare ha effetto sospensivo.

7. 0. 1. **Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.**

L'onorevole Valitutti ha facoltà di svolgerlo.

VALITUTTI. Su questo emendamento si è già molto discusso nel corso del dibattito. Sostanzialmente esso pone il problema di una semplificazione del procedimento delle impugnazioni sia dei provvedimenti che riguardano lo *status* dei magistrati, sia dei provvedimenti di natura disciplinare. Con questo articolo 7-bis noi proponevamo che la impugnativa avesse luogo soltanto dinanzi al Consiglio di Stato in adunanza plenaria, ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto di richiamare in vita la vecchia norma contenuta nella legge del 1958. Pur ritenendo che sia un errore, dichiariamo di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

” Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso.

8. 1. **Cacciatore, Luzzatto, Minasi, Alini, Passoni.**

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgerlo.

CACCIATORE. Il mio gruppo ha presentato questo emendamento per due motivi: 1) perché non è giusto né democratico togliere ai giovani magistrati il diritto all'elettorato passivo; 2) perché noi vogliamo una legge tecnicamente perfetta. Se non venisse accolta la nostra richiesta di soppressione, nella legge avremmo due articoli che pressappoco tratterebbero la stessa materia. Noi chiediamo la soppressione del primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Ricordo a me stesso questo primo comma: « I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione, dei quali due con ufficio direttivo, quattro fra i magistrati di Corte d'appello e quattro fra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria ». Non si può dire che vi sia una abrogazione tacita, perché all'articolo 8 del disegno di legge noi leggiamo che il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958 sono sostituiti; evidentemente resta in vigore il primo comma, di cui noi chiediamo la soppressione. Ora, io credo che i colleghi siano d'accordo con me nel non voler negare ai giovani magistrati il diritto all'elettorato passivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario perché il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è perfettamente compatibile con quanto è poi previsto in sostituzione della seconda parte dello stesso articolo 23.

CACCIATORE. Resta allora la preclusione per i giovani magistrati!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si richiede che essi abbiano almeno quattro anni di esperienza per poter partecipare al governo della magistratura: mi sembra che questa sia la cosa più naturale del mondo.

CACCIATORE. Sembrerà giusta a lei.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Certo! Non mi sembra opportuno che un aggiunto giudiziario, da poco entrato nella magistratura, sia posto in grado di amministrare tutto il corpo della magistratura!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento 8. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Non insisto, signor Presidente, per affrettare l'iter della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 25.

Collegi elettorali.

” Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di Corte di appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria”.

ART. 26.

Formazione della lista nazionale.

” Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa diciotto magistrati di cassazione, sei dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa tre magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa tre magistrati di tribunale.

Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non più di diciotto magistrati di cassazione di cui sei con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di tre magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale”.

ART. 27.

Uffici elettorali.

” Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione;

2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso una corte d'appello di ciascun ufficio territoriale;

3) le sezioni distrettuali presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale”.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Gli articoli 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I quattordici componenti magistrati del Consiglio superiore sono eletti a scrutinio segreto e collegio unico nazionale, in modo che siano rappresentate da almeno tre componenti, anche cumulativamente, tutte le funzioni dei magistrati, distinte come segue: magistrati di cassazione, magistrati di appello, magistrati di tribunale e di pretura; magistrati giudicanti, magistrati requirenti; magistrati investiti di funzioni dirigenti, magistrati sprovvisti di funzioni dirigenti.

Alla votazione partecipano tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 23, i quali votano per quattordici candidati, osservate le limitazioni di cui al comma precedente. Le schede contenenti l'indicazione di un numero maggiore di magistrati, complessivo e per funzioni, sono nulle. I magistrati votano presso la sede del Tribunale del circondario ove esercitano le loro funzioni. I magistrati addetti alle Corti d'appello votano, unitamente agli altri magistrati del circondario ove ha sede la Corte, presso quest'ultima. I magistrati addetti alla Corte di cassazione nonché quelli addetti alla Corte d'appello di Roma, al Tribunale di Roma, ed alle preture del circondario di Roma, oltre a quelli addetti alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed ai Ministeri, votano presso la sede della Corte di cassazione. Lo scrutinio dei voti è pubblico, e viene eseguito da una Commissione composta dal Presidente dell'ufficio presso cui è costituito il seggio, e da quattro magistrati esercitanti funzioni nel circondario, nominati dal Presidente. I risultati degli scrutini parziali affluiscono presso la sede del Consiglio superiore uscente, che proclama gli eletti i quali sono i primi quattordici in ordine di voti fra i magistrati che hanno ottenuto suffragi purché sia assicurata l'elezione dei rappresentanti di tutte le funzioni nei limiti del primo comma del presente articolo. Qualora i rappresentanti di una o più funzioni risultassero eletti in numero inferiore a tre, tale numero verrà integrato con la proclamazione, al posto di coloro che avranno ottenuto il minor numero di voti fra coloro che dovrebbero essere eletti, e fino a concorrenza del numero di posti da integrare, dei magistrati che avranno ottenuto il mag-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

gior numero di voti fra i non eletti che ricoprono le funzioni di cui occorre integrare la rappresentanza ».

Consequentemente sopprimere l'articolo 10.

9. 1. Luzzatto, Cacciatore, Minasi, Alini, Passoni.

Questo emendamento è stato già svolto nel corso della discussione generale.

Il Governo ha presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le lettere b) e c) dell'articolo 25 con le seguenti:

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti come nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

G. 4.

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

G. 5.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente articolo 26-bis:

« Le votazioni per le designazioni di cui al precedente articolo hanno luogo almeno venti giorni prima della data stabilita per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

« Dette votazioni possono aver luogo anche in giorno non festivo ».

G. 6.

Sostituire i numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 27 con i seguenti:

2) l'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello capoluogo di ciascun collegio territoriale ».

3) « l'ufficio distrettuale presso ogni Corte di appello e sezione staccata di Corte di appello e presso ogni tribunale ».

G. 7.

All'articolo 27 aggiungere il seguente comma:

« Gli uffici indicati nel comma primo n. 1, 2, 3 hanno la medesima composizione rispettivamente prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'Ufficio unico elettorale presso la Corte di cassazione, per gli Uffici centrali elettorali presso la Corte di appello dei capoluoghi dei collegi e per gli Uffici elettorali presso le Corti di appello e sezioni di Corte di appello e presso i tribunali ».

G. 8.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

MANNIRONI, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetta soltanto gli emendamenti proposti dal Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Luzzatto 9. 1 ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Esso mira ad istituire, in conformità della proposta di legge presentata dall'onorevole Basso, la votazione libera da parte di tutti i componenti la magistratura. Evidentemente io non posso accettare questo emendamento, perché del tutto in contrasto con l'impostazione da noi accolta ed anche con l'impostazione adottata dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo, vorrei fare osservare che l'emendamento tendente a sostituire le lettere b) e c) dell'articolo 25 della legge del 1958, tende a precisare il modo in cui sono composti i quattro collegi territoriali. Altrimenti non sarebbe oggi possibile determinare i collegi.

L'articolo 26-bis che noi proponiamo di inserire dopo l'articolo 26 della legge del 1958, ha lo scopo, essendosi introdotta la prevotazione, di stabilire che dei 40 giorni intercorrenti tra la convocazione dei comizi elettorali e le elezioni, 20 sono a disposizione per la formazione della rosa, ossia per la prima

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

votazione delle categorie, e gli altri 20 giorni sono a disposizione per la votazione definitiva.

L'emendamento tendente a sostituire l'articolo 26 della legge del 1958 è volto a ripristinare il testo del Governo relativamente al numero dei componenti le rose, modificato dalla Commissione.

Queste sono le ragioni per le quali raccomandando l'approvazione di questi emendamenti.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 9 del disegno di legge.

Praticamente, il Governo ha inteso presentare emendamenti agli emendamenti che, a sua volta, la Commissione aveva apportato all'articolo 9 dell'originario testo governativo, il quale a sua volta costituiva una modifica degli articoli 25, 26 e 27 della legge del 1958. Questo, in sostanza, l'iter del provvedimento!

In generale, il Governo con i suoi emendamenti ha inteso ripristinare l'originario testo governativo. Però, non l'ha fatto meccanicamente, riproducendo le identiche parole di quel testo, ma si è avvalso di una facoltà regolamentare (che nessuno può negargli) e ha presentato emendamenti al suo originario testo.

Non dico che il Governo sia entrato in polemica con se stesso, ma esso ha, certamente, in parte modificato la sua originaria impostazione.

Quanto alle modifiche all'articolo 25, mentre l'originario testo prevedeva l'esistenza di quattro collegi territoriali di magistrati investiti di funzioni d'appello, l'emendamento governativo — che emenda il testo della Commissione — prevede quattro collegi territoriali di magistrati di corte d'appello: cioè non collegi di magistrati investiti di funzioni di appello, costituiti secondo il criterio della massima possibile equivalenza numerica, ma quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti come nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Lo stesso può ripetersi per le modifiche alla lettera c) dell'articolo 25: il Governo ha presentato un emendamento il quale vuol essere una migliore specificazione del testo originario del Governo stesso. Quindi, per questo famoso articolo 25, possiamo dire nel com-

plesso che — si abbia riguardo agli emendamenti della Commissione o a quelli del Governo — si sono fatte soprattutto variazioni d'ordine formale; e nel complesso rimane la vecchia impostazione.

Il discorso cambia, invece, per le modifiche all'articolo 26. Ad esso il Governo ha presentato un emendamento che modifica profondamente il testo della Commissione. Il Governo ha inteso ripristinare il suo vecchio testo. La Commissione invece aveva approvato, in rapporto alla formazione della cosiddetta rosa di nomi, un criterio diverso. Infatti, mentre nel testo del Governo la rosa era costituita da 28 nominativi di cui 12 magistrati di Cassazione, 8 magistrati di appello, 8 magistrati di tribunale, nel testo della Commissione, la rosa era più ampia in quanto si prevedevano 18 magistrati di Cassazione, 12 magistrati d'appello, 12 magistrati di tribunale, e cioè in tutto 42 magistrati.

A noi non desta meraviglia il fatto che il Governo abbia inteso ripristinare il suo testo. Però, ci meravigliamo — e non so quanto dal punto di vista regolamentare sia ortodossa la posizione della Commissione — delle dichiarazioni rese testé dall'onorevole Mannironi, il quale, prima di fare la dichiarazione che ha fatto, avrebbe dovuto mettersi d'accordo con se stesso. Infatti, la Commissione, a maggioranza, aveva approvato il testo che prevedeva 42 candidati, e la rosa così costituita è diversa dalla rosa formata, secondo l'emendamento — e il testo originario — del Governo, da 28 candidati. Non si tratta di una questione formale o di una questione puramente numerica, perché — come ha detto l'onorevole ministro — si tratta di scegliere un criterio piuttosto che un altro (egli ha anzi parlato, addirittura, di capovolgimento di impostazione). Ma, anche se non si tratta di capovolgimento d'impostazione, non si può negare che vi sia una grande differenza nel criterio di formazione.

È chiaro che con l'approvazione delle modifiche all'articolo 26 si pregiudica il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge. Infatti, sorge il grave problema se si debba procedere all'elezione di tutti e sei i magistrati dentro la rosa o di quattro dentro la rosa e di due fuori di essa. Non è quindi una questione formale, ma è una questione sostanziale. Chiedo, perciò, all'onorevole Mannironi di volerci fare sapere quale delle sue tesi è valida: quella per cui egli in Commissione sostituì come relatore l'onorevole Martuscelli, che, giustamente, avendo preso la maggioranza della Commissione una posizione diversa, chiese di

essere sostituito, o quella che invece è sostenuta dal testo governativo? Sarebbe stato più logico, allora, che questa volta si fosse dimesso l'onorevole Mannironi cedendo il suo incarico all'onorevole Martuscelli, che a questo riguardo, quanto meno, aveva assunto una posizione coerente. Mi meraviglia, perciò, il fatto che l'onorevole Mannironi non abbia avuto la sensibilità di dimettersi da relatore o per lo meno di chiedere una nuova convocazione della Commissione, affinché questa avesse la possibilità di ritornare sui suoi passi per l'eventuale formazione di una nuova maggioranza sul testo governativo. Questo è un problema sul quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi della Camera, in modo che ci si possa pronunciare sul merito del problema stesso in piena coscienza.

Quanto all'aspetto tecnico del problema, desidero rilevare che, nel caso venisse approvato il testo presentato oggi dal Governo, si attuerebbe un orientamento ben preciso. La reiezione del testo della Commissione e l'approvazione del testo del Governo non pregiudicheranno, naturalmente, da un punto di vista formale, l'approvazione degli emendamenti governativi all'articolo 10, perché si possono scegliere sei magistrati da una rosa di 42 nomi, come anche si possono scegliere questi sei magistrati da una rosa di 28 nomi.

Ella, onorevole ministro, è troppo intelligente per cercare di aggirare gli ostacoli; se sarà approvato il nuovo testo del Governo che parla di 28 nomi, se sarà conseguentemente respinto il testo della Commissione che parla di 42 nomi, dal punto di vista procedurale non si precluderà il contenuto dell'articolo 10. Tutto ciò assume, comunque, una grande importanza da un punto di vista politico; ed è a questo proposito che mi rivolgo alla sensibilità e al senso di responsabilità degli onorevoli colleghi componenti della Commissione giustizia, che avevano approvato un testo diverso da quello del Governo; ed è soprattutto all'onorevole Breganze che desidero rivolgermi. La discussione verte, infatti, soprattutto sull'emendamento presentato in Commissione dall'onorevole Breganze, il quale aveva affermato di non avere difficoltà ad allargare la rosa pur di prevedere la possibilità di votare su tutti e sei i nomi, senza alcuna distinzione tra nomi previsti dalla rosa e nomi non previsti. Se si effettua questa distinzione, potranno sorgere molti inconvenienti, e non ultimo quello di dover ricorrere al « marchingegno » di dichiarare nulli voti che per avventura fossero dati in soprannumero ai quattro nominativi della rosa.

Per queste considerazioni, che sono soprattutto di ordine politico e secondariamente di ordine formale, a nome del mio gruppo auspico che si respingano gli emendamenti del Governo.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Prima di tutto desidero dire che non ho avvertito, almeno fino a questo momento, la necessità di dimettermi da relatore, poiché ho mantenuto la stessa posizione che ho chiaramente assunto nella relazione scritta.

Per quanto riguarda l'assenso da me dato in questo momento agli emendamenti proposti dal Governo, devo dire che non ho motivo di non esprimere su di essi parere favorevole e tale mia posizione è condivisa dal Comitato dei nove, che mi fiancheggia, e ha appunto anche la funzione di esprimere pareri sugli emendamenti presentati.

CACCIATORE. Il Comitato dei nove non è stato consultato.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Comunque, come relatore non mi oppongo e non mi sono opposto agli emendamenti introdotti dal Governo, perché l'allargamento della rosa dei nomi era stato voluto in Commissione unicamente per giustificare meglio la opposizione che noi facevamo al testo governativo approvando l'emendamento Breganze. Noi arrivavamo a dire: esigiamo e chiediamo che la votazione da parte degli elettori magistrati avvenga entro la rosa dei nomi dei candidati, siamo però disposti ad allargare, per quanto possibile, questa rosa, in maniera da poter concedere agli elettori la maggiore possibile libertà di scelta. Questa è la nostra impostazione. Oggi il Governo ritiene che quella rosa di nomi sia eccessivamente larga. Il relatore non è, per altro, contrario agli emendamenti introdotti dal Governo, ritenendo di essere perfettamente coerente con se stesso e di non venir meno alle premesse e a tutte le argomentazioni che, a suo tempo per iscritto, e oggi oralmente, ha addotto a sostegno della linea che finora ha seguita.

SANTAGATI. Attendiamo di esaminare l'articolo 10 per verificare la sua coerenza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene l'emendamento Luzzatto 9. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. No, signor Presidente. Devo però far presente che il relatore ha parlato a nome della Commissione sostenendo che il Comitato dei nove era stato consultato, e che aveva discusso dell'argomento. In questo modo ha coinvolto la responsabilità dei membri del Comitato o per lo meno la mia, perché io mi onoro di far parte del Comitato dei nove. Sento il dovere di dichiarare che « i nove » non sono stati mai consultati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento G. 4 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento G. 5 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento G. 6 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento G. 7 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento G. 8 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione con gli emendamenti del Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 27-bis.

Formazione della lista nazionale.

« L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica

a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario ».

ART. 27-ter.

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.

« La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione dei nomi dei candidati nella scheda ».

ART. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

« Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nello ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi ha seguito questa discussio-

ne è certamente informato che questo articolo costituisce, possiamo dire, il punto nodale di questa parziale riforma del Consiglio superiore della magistratura. È un articolo che ha dato luogo ad un approfondito dibattito in sede di Commissione e ad un approfondito dibattito negli interventi che sono stati svolti nel corso della discussione generale.

Devo dire che il nostro gruppo ha sostenuto una sua posizione, sia in Commissione sia in aula; e l'ha sostenuta con piena lealtà e tranquillità di coscienza, al di là di tutte le distorte interpretazioni che di questo nostro impegno sono state date da parte delle opposizioni e in particolare da parte del relatore di minoranza, onorevole Guidi.

Non v'è stata alcuna volontà di lasciare le cose ferme, di attestarci su posizioni di conservazione o di immobilismo; non c'è stata alcuna volontà di difendere particolari posizioni di casta. C'è stata una sensibilità e una responsabilità, che abbiamo sentita e che sentiamo, come gruppo della democrazia cristiana, di operare per il miglior funzionamento di questo organismo. E riteniamo, giunti a questo punto, di non avere motivi per non mantenere ferme le nostre convinzioni, espresse in particolare negli interventi seri, apprezzati ed equilibrati, del vicepresidente della Commissione giustizia, onorevole Breganze, e del relatore per la maggioranza, onorevole Mannironi.

Siamo anche consapevoli — e credo che su questo la Camera tutta concordi — del fatto che questo disegno di legge, pur importante, certo in se stesso non è risolutivo degli importanti problemi che riguardano la magistratura. È un tema che ormai deve investire e interessare le stesse forze politiche, in particolare quelle a nome della quale ho l'onore di parlare; e quindi riteniamo che anche questa battaglia condotta in questa occasione, in questo settore particolare, debba confermare la nostra volontà, come partito della democrazia cristiana, di tenere aperto il dialogo e il discorso con questo importante settore della vita democratica del nostro paese — cioè con la magistratura — per affrontare e risolvere i problemi di un suo miglior funzionamento, di un suo migliore assetto in vista, evidentemente, del bene massimo al quale noi tendiamo: cioè un più progredito sviluppo della nostra democrazia.

Tutto questo desideravo affermare e confermare per chiarire il valore e — direi — la nobiltà della nostra battaglia che si è particolarmente articolata nella presentazione di un emendamento — quello Breganze — che ha

trovato in Commissione una maggioranza; una maggioranza diversa, però, da quella che è la maggioranza sulla quale poggia l'attuale Governo.

Ed è a questo punto che — pur avendo detto questo e riconfermando la nostra profonda convinzione circa la validità degli argomenti che abbiamo svolto e il nostro impegno di proseguire e di continuare ad occuparci con serietà e con impegno di questo tema e di questi problemi che riguardano la magistratura — non possiamo però non prendere atto del fatto che l'onorevole ministro, nel riproporre che la Camera ritorni sostanzialmente, salvo alcune modifiche di carattere più formale che sostanziale, al testo governativo, ha qui dichiarato che si tratta di un testo che ha valore di accordo politico e ha fatto appello alla collaborazione di tutta la maggioranza perché si ricostituisca attorno al testo stesso.

SANTAGATI. Ponga la questione di fiducia!

ZACCAGNINI. Sto parlando a nome del mio gruppo e non del gruppo « missino ». Il mio gruppo lo dirigo come credo.

Come già altre volte del resto è accaduto, noi riteniamo di dar prova di coerenza e di serietà politica di fronte ad un problema che non riteniamo in sé di secondaria importanza, ma che riteniamo tuttavia tale da non dover essere anteposto a un tema qual è quello cui ci ha richiamato l'onorevole ministro, di ricostituzione della solidarietà della maggioranza attorno al testo governativo. Per questo motivo il mio gruppo voterà a favore degli emendamenti proposti dal Governo.

GALDO. Chiedo di parlare sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche l'onorevole Zaccagnini ha riconosciuto che la questione proposta dall'articolo 10 non è secondaria: non lo è di fronte alla funzione direi più importante della vita dello Stato qual è quella giudiziaria; non lo è di fronte al momento di crisi della giustizia che purtroppo affligge il nostro paese, una crisi della quale non siamo i soli a denunciare e ad avvertire la gravità, perché la rilevano tutti i gruppi politici, anche se da diversa angolazione e mossi da diversa preoccupazione.

Come è stato osservato da tutti gli oratori intervenuti per il gruppo democratico-cristiano nella lunga ed esauriente discussione generale sul disegno di legge, l'articolo 10 è quello nel quale si sostanzia il significato di tutto il provvedimento. L'onorevole Zaccagnini non ha parlato nella discussione generale, ma gli oratori della democrazia cristiana che sono intervenuti nella discussione stessa hanno sostenuto esattamente il contrario di quello che questa sera egli ha dichiarato per il suo gruppo.

Secondo l'onorevole Zaccagnini, dunque, vi sarebbe una fedeltà della democrazia cristiana alle tesi sostenute qui dal relatore per la maggioranza, onorevole Mannironi, dall'onorevole Breganze e dagli altri autorevoli oratori della democrazia cristiana intervenuti. Nonostante questa fedeltà, però, nonostante il convincimento dell'estrema pericolosità (mi riferisco testualmente alle parole degli oratori del gruppo di maggioranza relativa) di una proposta che minaccia la funzione stessa della giustizia nel nostro paese, l'onorevole Zaccagnini dichiara che, pur di mantenere fede ad una maggioranza politica, ben venga il pericolo, ben venga la legge pericolosa per l'esercizio della funzione giurisdizionale nel nostro paese.

Se è vero che in quest'aula sono state ascoltate affermazioni tristi e dolorose, credo che mai ne siano state fatte di così tristi e di così dolorose come quelle che abbiamo inteso in questo momento.

Onorevole Zaccagnini, stia tranquillo: noi non abbiamo mai inteso comporre in Commissione una nuova maggioranza. La nostra adesione alla proposta Breganze non nascondeva alcuna manovra di carattere politico, ma rispondeva ad un nostro profondo convincimento, quel convincimento che abbiamo qui esternato con molta pacatezza, come ha riconosciuto del resto anche l'onorevole ministro, confortati, come eravamo, dalla consapevolezza di non essere soli. Oggi siamo invece onorati di restare soli.

Se si baratta una formula politica con quei principi che ripetutamente in quest'aula sono stati enunciati dai rappresentanti di un partito politico che anche di recente ha rivendicato con ragione, in forza del numero dei suoi voti, il dovere-diritto di dirigere la vita dello Stato, se si baratta un convincimento che attiene alla funzione della giustizia e si vota — come vi accingete a fare — un testo che avete voi dichiarato pericoloso per la funzione della giustizia, davvero allora tristi tempi sono questi e grosse preoccupazioni devono affliggere non

l'animo mio, ma l'animo di tutti noi. Per arrivare a questo è infatti bastato il richiamo ad una disciplina, che non è prevista dalla Costituzione. Quante volte in questi giorni abbiamo sentito invocare la Costituzione e da tutte le parti ci siamo sforzati di interpretarla proprio a proposito dei poteri e del Consiglio superiore della magistratura per far sì che quei poteri e quelle funzioni fossero rispettosi della volontà della Costituzione, e la libertà e l'indipendenza di questo organo costituzionale fossero tutelate dalla legge in discussione. E l'indipendenza, la dignità e il prestigio del Parlamento non sono forse più rilevanti o per lo meno altrettanto importanti delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura? Ed allora abbiamo il diritto di domandare con molta modestia, ma anche con molta e sofferta preoccupazione, se davvero si difende il prestigio e la libertà del Parlamento e si rispetta la Costituzione, che vuole il parlamentare libero nel suo convincimento, con questi colpi di mano, per cui il presidente di un gruppo parlamentare arriva all'ultimo momento ad imporre a tutto il gruppo della democrazia cristiana (la maggioranza si raggiunse soltanto perché fu unanime e compatto tutto il gruppo della democrazia cristiana in Commissione) un completo capovolgimento della decisione allora adottata. Comprendo, onorevole Mannironi, quella che deve essere in questo momento la malinconia del suo animo. E non le ripeterò quel che ha detto il mio collega di gruppo, onorevole Santagati, che cioè a questo punto il suo predecessore si dimise. No, io non intendo forzare la coscienza di alcuno, né in alcun modo mancare del doveroso rispetto che si deve ai colleghi, specie quando si trovano nelle condizioni certamente amare nelle quali ella si trova. Ma io voglio dirle, onorevole Mannironi, che se posso apprezzare la sua amarezza, creda pure assai maggiore è la nostra: assai maggiore, perché noi crediamo invece alle cose del nostro paese, noi crediamo alle cose che diciamo.

Noi non chiamiamo il lupo quando il lupo non c'è. Ora qui l'onorevole Zaccagnini doveva spiegarci se, quando voi avete gridato al lupo a proposito del testo di legge governativo, eravate come quel pastore incosciente ed inconsapevole e quindi non eravate nel pieno delle vostre facoltà, o se esiste, onorevole Zaccagnini, un lupo maggiore della crisi della giustizia o del pericolo per la giustizia. Voi avete dichiarato pochi minuti fa che esiste questo pericolo maggiore, cioè che un dissidio nella maggioranza è pericolo che li

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

supera tutti, sicché contro il vostro convincimento — così ella ha detto — voi voterete questa legge pur di salvare la maggioranza.

Triste destino è il vostro, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, tristissimo destino quello di essere costretti, voi che vi vantate di essere il partito di maggioranza relativa, a votare contro i vostri convincimenti, contro la vostra volontà, per salvare una maggioranza. Tristissimo destino del quale noi potremmo anche compiacerci, perché quando si battono certe strade a questo si arriva, e noi lo avevamo previsto; ma non ce ne possiamo compiacere perché purtroppo, signor Presidente, con questa defezione — mi sia consentito dirlo — dal suo convincimento (non dico dal suo dovere, anche se defezionare da un proprio convincimento secondo noi significa defezionare dal proprio dovere) del gruppo della democrazia cristiana si dà alla magistratura italiana, all'esercizio della funzione della giustizia nel nostro paese, una brutta, una cattiva, una pericolosa legge.

Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, e continueremo a farlo votando contro gli emendamenti governativi perché questo non accada. Ma vogliamo denunciare in questo momento la responsabilità di chi, pur essendo consapevole del proprio sbaglio, sbaglia pur di salvare una formula politica: cosa inaudita, cosa tanto triste che avvilisce certamente, non dirò il Parlamento, ma chi se ne fa assertore. (*Applausi a destra*).

VALITUTTI. Chiedo di parlare sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a proposito di questo articolo 10 che costituisce l'oggetto della contesa principale, mi limiterò a fare un'osservazione attinente al metodo politico con cui la questione sta per essere risolta; un'altra osservazione farò in fine per quanto riguarda il merito della norma contenuta nell'articolo 10, secondo il risorgente principio ribadito dal Governo.

Devo dire, signor Presidente, che noi liberali né facciamo parte della maggioranza che voleva il testo difeso ieri dall'onorevole Mannironi, né della odierna maggioranza opposta. Quindi credo di essere, per il gruppo a cui appartengo, nella condizione migliore per discutere serenamente tanto l'una che l'altra questione, cioè tanto la questione attinente al metodo politico quanto quella attinente al contenuto della norma.

Ho ascoltato, con il rispetto con cui sono solito ascoltarlo, l'onorevole Zaccagnini, di cui sono, direi, anonimo estimatore («anonimo» perché non credo che questa estimazione gli sia molto nota), e devo confessare che non credevo alle mie orecchie. L'onorevole Zaccagnini sostanzialmente ha detto questo: che il suo gruppo, consapevolmente e responsabilmente, ha raggiunto una certa convinzione circa i concetti fondamentali che dovevano ispirare questa norma, che dovevano formarne il contenuto, ritenendoli conformi all'interesse generale che questa norma intende tutelare. Ha aggiunto, l'onorevole Zaccagnini, che il suo gruppo continua a serbarsi fedele al convincimento concernente la validità, la integra, la illesa validità dei concetti a cui esso aderiva; e che tuttavia il suo gruppo, accantonando questo convincimento, aderisce alla formula voluta dal Governo per adesione ad un certo accordo politico.

Signor Presidente, io capisco che certe violazioni del metodo parlamentare si effettuino e si confessino al di fuori del Parlamento; ma che queste stesse violazioni si vengano a manifestare e a difendere qui dentro, in questa che è la sede dove si applica il metodo parlamentare, veramente a me sembra intollerabile. Si suole dire che l'ipocrisia è un omaggio reso alla virtù. Ella, onorevole Zaccagnini — mi perdoni — non ha voluto rendere alla virtù parlamentare nemmeno l'omaggio dell'ipocrisia.

Signor Presidente, il metodo parlamentare applicato all'approvazione delle leggi impone che le norme che costituiscono le leggi stesse si approvino o si disapprovino a seconda che si sia convinti o meno della loro rispondenza all'interesse generale. È tutta qui l'essenza del metodo parlamentare! Se così non fosse, quest'aula non servirebbe a nulla, almeno come sede per la formazione e l'approvazione delle leggi. Ora il fatto che l'onorevole Zaccagnini venga a dire apertamente, come ha detto, che egli e il suo gruppo approvano la norma proposta dal ministro, pur essendo convinti che bisognerebbe approvare l'altra norma varata in Commissione, rappresenta una lesione del metodo parlamentare della formazione delle leggi.

È veramente grave che la confessione di questa lesione del metodo parlamentare sia resa qui, in quest'aula, dinanzi a noi. In ciò sta la gravità del metodo politico con cui la questione posta da questo articolo è stata affrontata. Noi liberali protestiamo: qui c'è qualche cosa di molto più importante, che va oltre i limiti del dissenso su questa norma;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

è un qualcosa che investe e colpisce appunto l'essenza e la caratteristica principale del metodo parlamentare. Quanto poi al merito della norma il problema è estremamente semplice. Parlo del problema della designazione, mediante procedimento elettivo, dei 14 magistrati che devono entrare a far parte del Consiglio superiore della magistratura. Il problema, ho detto, è molto semplice: si tratta di scegliere tra due metodi. Vi è il metodo della elezione dei 14 magistrati appartenenti alle varie categorie con il procedimento delle elezioni dirette cui partecipino tutti i magistrati delle varie magistrature (questo è il metodo voluto, se non erro, dall'onorevole Guidi e dai suoi colleghi di gruppo), secondo il quale tutti i componenti delle tre magistrature sono convocati per scegliere 6 giudici della Cassazione, 4 di appello e 4 di tribunale.

Questo primo metodo è semplice ed anche logico. Ieri, nel mio intervento in sede di discussione generale, l'ho riconosciuto apertamente. Vi sono però dei pericoli ai quali può dar luogo l'applicazione di questo metodo, e sono proprio quei pericoli che noi liberali abbiamo tenuto presenti nel dare la nostra adesione ad un altro sistema.

C'è poi, appunto, l'altro sistema: quello della elezione in due gradi. Si vota in un primo grado separatamente da parte dei componenti di ciascuna categoria di magistrati; si forma una lista di designati, e poi la totalità dei componenti la magistratura è chiamata, in un secondo grado, a scegliere da queste liste 6 giudici della Cassazione, 4 giudici d'appello e 4 di tribunale.

Ecco i due sistemi tra i quali si tratta di scegliere. Uno dei sistemi presenta dei vantaggi, ma produce alcuni inconvenienti; lo stesso vale per l'altro. Ora, che cosa fa il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella sta rifacendo la discussione generale.

VALITUTTI. Che cosa fa l'onorevole Reale in nome del Governo e per il Governo? Si rifiuta di scegliere tra l'uno e l'altro sistema, e sceglie un sistema misto. Onorevoli colleghi, voi voterete il sistema misto dell'onorevole ministro, dopo la dichiarazione dell'onorevole Zaccagnini; ma cerchiamo di aver chiara la consapevolezza di ciò che comporta l'approvazione di tale sistema. Sostanzialmente, con questo sistema misto, in secondo grado il corpo della magistratura nella sua totalità sarà chiamato, sì, a votare per la nomina dei 6 giudici

della Cassazione, dei 4 giudici di appello, dei 4 giudici dei tribunali, ma potendo per due unità scegliere al di fuori della lista già formata e approvata nel primo grado da ciascuna delle categorie. E allora, onorevoli colleghi, rendiamoci conto della conseguenza di ciò. Saranno eletti certamente (su questa previsione non possono sorgere dubbi) due giudici al di fuori della lista per diretta scelta del corpo della magistratura. Quale sarà il significato di questa scelta dei due giudici che non sono elencati nella lista approvata nel primo grado delle elezioni? Il significato sarà un significato polemico: cioè quei due giudici della Cassazione, che saranno eletti al di fuori della lista votata in prima istanza, saranno nel Consiglio superiore l'opposizione alla Cassazione, ufficialmente investita della responsabilità di formare la prima lista. Mi sembra che questa conseguenza sia inevitabile, fatale. Voi portate la guerra nell'unità del Consiglio superiore della magistratura!

Onorevoli colleghi di parte socialista e comunista, io non esito, nella mia responsabilità, a dichiarare che, se io potessi scegliere fra il sistema proposto dal ministro e il sistema proposto da voi, non esiterei un istante a scegliere il vostro sistema, poiché io ritengo che il sistema peggiore sia quello prescelto dal Governo, sistema a cui (mi duole, onorevole Zaccagnini, ripeterlo), mentendo a se stessi (perché lei l'ha detto!), gli onorevoli colleghi della democrazia cristiana hanno dato or ora l'adesione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 27-ter con i seguenti:

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di Cassazione di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione dei nomi dei candidati nella scheda.

10. 1. Cacciatore, Luzzatto, Minasi, Alini, Passoni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Sostituire il primo comma dell'articolo 27-quater con il seguente:

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di Cassazione, tre di Corte d'appello e tre di tribunale.

10. 2. **Luzzatto, Cacciatore, Minasi, Alini, Passoni.**

Al primo comma dell'articolo 27-quater, aggiungere le seguenti parole:

In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di Cassazione, tre di Corte d'appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

10. 3. **Cacciatore, Luzzatto, Minasi, Alini, Passoni.**

Questi emendamenti sono già stati svolti nel corso della discussione generale.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 27-ter con il seguente:

Ciascun magistrato può votare non più di quattro magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo scelti tra quelli designati, tre magistrati d'Appello e tre di Tribunale, anch'essi scelti tra quelli designati.

10. 4. **Valitutti, Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo, Biaggi Francantonio.**

Questo emendamento è già stato svolto nel corso della discussione generale.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 27-ter con il seguente:

La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere

in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

G. 9.

Sostituire il primo comma dell'articolo 27-quater con il seguente:

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

G. 10.

L'onorevole ministro intende svolgerli?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Questi emendamenti ripropongono il testo governativo del disegno di legge e nel primo di essi si aggiunge la giusta precisazione che ciascun magistrato può votare per non più di 6 magistrati di Cassazione, di cui 2 con ufficio direttivo.

Per il resto questo emendamento risponde alle esigenze da me espresse difendendo il sistema che avevo presentato, contro il quale poco fa l'onorevole Valitutti ha creduto di scagliare nuovi fulmini e minacciare nuove tempeste. Quanto ho detto vale anche per il secondo emendamento, che è consequenziale al primo.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, in merito al primo emendamento presentato dal Governo a questo articolo 10, proporrei un emendamento formale al secondo comma. (*Commenti a destra*).

GALDO. Ci vuole spiegare perché è favorevole agli emendamenti del Governo?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza.* Io sono stato interpellato come relatore.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Gli emendamenti sono stati presentati in corso di seduta oggi stesso ed era perciò impossibile convocare la Commissione.

GALDO. Lei ci dovrebbe spiegare i motivi.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Nel secondo comma del primo emendamento del Governo si afferma il concetto che tra i sei consiglieri di Cassazione che possono essere eletti almeno due debbano avere funzioni direttive. La dizione che è stata usata per affermare questo concetto, in concomitanza con l'altro concetto con il quale si viene a ribadire che almeno quattro dei magistrati di Cassazione devono essere scelti tra quelli compresi nella rosa, non dimostra a mio avviso chiaramente la volontà del legislatore di far salva in ogni caso la posizione dei due magistrati con funzioni direttive.

Ritengo pertanto che il secondo comma dell'emendamento dovrebbe a sua volta essere emendato come segue:

« Sostituire le prime parole del secondo comma dell'articolo 27-ter fino a "scelti tra quelli designati", con le altre: "Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Cassazione, di cui due scelti tra i quattro designati con funzioni direttive e almeno due scelti fra gli altri designati" ».

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, presenta un formale subemendamento in tal senso?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente, nella formulazione che ho testè enunciato.

GALDO. Chiedo di parlare sul subemendamento Mannironi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Signor Presidente, ritengo che il subemendamento presentato dal relatore Mannironi non sia puramente formale, ma, almeno in parte, di natura sostanziale. I due magistrati di Cassazione con funzioni direttive raggiungono il numero pieno dei magistrati di Cassazione, con quelle funzioni, che devono far parte del Consiglio superiore della magistratura. Se si dice che gli elettori devono scegliere questi due magistrati tra quelli compresi nella rosa, evidentemente si stabilisce un diverso trattamento per i magistra-

ti con funzioni direttive rispetto a quelli senza funzioni direttive. Infatti, per quelli con funzioni direttive gli elettori non possono andare al di là della rosa: devono essere due e tutti e due scelti nella rosa; per quelli invece senza funzioni direttive, vi sarebbe questo strano congegno per cui due si estraggono dalla rosa e due non sappiamo da che cosa, poiché non vi è alcuna indicazione, nemmeno sul modo di estrazione, ma comunque certamente fuori dalla rosa.

Vorrei che l'onorevole Mannironi si rendesse conto che il suo subemendamento — sul quale per altro potrei anche concordare, perché sono dell'avviso, più volte espresso (sono abituato a rimanere fedele agli avvisi che esprimo e a non modificarli per alcuna congiuntura politica o disciplinare che possa sopravvenire), che è meglio che si dia all'elettore la possibilità di votare solamente per i magistrati compresi nella rosa — per il fatto che salva almeno i magistrati con funzioni direttive dalla rissa delle campagne elettorali può anche piacere.

È questo il motivo per cui vorrei che fosse chiaro che l'emendamento può essere utile. Però, onorevole Mannironi (ella nell'arezza del momento può averne bisogno), diciamo coraggiosamente, non come avete fatto questa sera, forse perché vi preparavate ad una ritirata un po' precipitosa. Era stato detto che l'emendamento Breganze aveva un carattere tecnico: ora presentate l'emendamento in discussione come una proposta di carattere formale, mentre si tratta di un emendamento di carattere sostanziale. Direi che è l'ultimo gesto di coerenza che voi potete compiere. Vorrei augurarmi che l'onorevole Mannironi, che lo ha proposto, resti almeno fedele e insista, questa volta, sulla sua proposta. Mi premeva sottolineare il significato politico, non formale, dell'emendamento, poiché si tratta di una proposta che ha carattere politico e alla quale aderiamo con un'ultima osservazione.

Il pericolo che abbiamo sempre paventato e che paventiamo (che paventavamo insieme: voi ne paventate di peggiori, vi preoccupate sempre del Governo, non della vita del nostro paese) è che attraverso questo strano sistema elettorale si possano creare correnti ideologiche, clientele nella magistratura. Ora questo pericolo viene almeno eliminato per quella parte dei magistrati di Cassazione con funzioni direttive che è poi la parte forse più delicata e che è bene che rimanga immune dal fenomeno delle clientele, delle correnti ideologiche.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Se me lo consente, signor Presidente, vorrei rivolgermi ora all'onorevole ministro. Egli ha detto che qui noi minacciamo tempeste. Non credo, signor ministro, che ella possa dirlo in questi termini. Ella è un uomo assai equilibrato e cerca (come ha dimostrato con la insistenza con la quale ha proposto e ha voluto ripristinare il disegno di legge) sempre di comporre, di mettere d'accordo.

Io non chiedo di andare d'accordo con lei; anzi ho già dichiarato che non vado d'accordo con lei. Questa volta però la invito a fare appello a tutta la sua buona volontà aderendo alla proposta dell'onorevole Mannironi. In questo modo ella eliminerebbe un poco non dei temporali (è un fatto questo che non possiamo prevedere né io né lei), ma dei pericoli che ella sa benissimo essere insiti in una legge di questo tipo, in una innovazione di questo tipo. Eliminerebbe in parte questi pericoli proprio, ripeto, nel settore più delicato dei magistrati con funzioni direttive per cui, se avesse la bontà di aderire alla proposta dell'onorevole Mannironi, renderebbe un servizio utile alla magistratura ed al paese.

VALITUTTI. Chiedo di parlare sul subemendamento Mannironi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. L'onorevole Mannironi nella sua concitazione, perfettamente giustificata, ha detto che egli proponeva una semplice modificazione formale al testo dell'emendamento dell'onorevole ministro. Come ha ora dimostrato l'onorevole Galdo, non si tratta di una modificazione formale ma sostanziale. L'onorevole Mannironi, infatti, propone che tra i giudici da scegliere obbligatoriamente nella lista già approvata nel primo grado dai giudici di Cassazione siano compresi i due giudici di Cassazione con ufficio direttivo, mentre nell'emendamento del Governo ciò non è specificato.

Si tratta, dunque, di modifica sostanziale e allora la dobbiamo discutere come emendamento all'emendamento del Governo e come tale deve a noi essere sottoposta, per il nostro esame e per le nostre decisioni.

All'inizio di questa discussione sugli articoli, signor Presidente, le avevo chiesto, molto rispettosamente e umilmente, di concedermi un po' di tempo per esaminare gli emendamenti del Governo, che ci erano stati presentati all'ultima ora. Come vede, queste difficoltà che via via emergono dimostrano che la mia

richiesta era stata avanzata proprio per un motivo di serietà dei nostri lavori e non certo con intenti ostruzionistici. L'onorevole Mannironi ha detto che la modifica da lui proposta è formale, ma la modifica è sostanziale e allora noi dobbiamo esigere che come tale sia presentata e come tale sia da noi esaminata.

CACCIATORE. Chiedo di parlare sul subemendamento Mannironi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, desidero precisare che il subemendamento proposto dall'onorevole Mannironi non può essere considerato come subemendamento della Commissione...

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. È un subemendamento del relatore.

CACCIATORE. ...ma, appunto, come subemendamento del deputato Mannironi. Quindi, come tale, esso è inammissibile; e credo con ciò, se la Presidenza accetta la mia eccezione di inammissibilità, di aver fatto un favore a lei, onorevole Mannironi, e alla maggioranza.

Ad ogni modo dichiaro che il mio gruppo è favorevole al mantenimento del testo governativo e insiste sull'eccezione di inammissibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, si tratta di un emendamento suo o della Commissione?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Come ella sa, la Commissione non ha avuto materialmente il tempo per riunirsi. Vi sono però qui numerosi membri della Commissione che sono d'accordo sul mio subemendamento e sono disposti a dare le dieci firme, se ciò è necessario per la presentazione. La prego di tener conto, signor Presidente, del fatto che gli emendamenti del Governo ci sono stati resi noti all'ultima ora.

BREGANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Signor Presidente, dichiaro di far mio l'emendamento Mannironi allo emendamento del Governo e lo presento ai sensi dell'articolo 86, terzo comma, del regolamento, con il prescritto numero di firme.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

GALDO. È appoggiato anche da noi.

CACCIATORE. Ma l'emendamento all'emendamento deve essere presentato all'inizio della seduta. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. No, onorevole Cacciatore. L'articolo 86, terzo comma, del regolamento prescrive: « Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da dieci deputati ».

CACCIATORE. La prassi è sempre stata in senso contrario, cioè che l'emendamento all'emendamento deve essere presentato prima dell'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, io applico il regolamento.

Le faccio notare però che la prassi è sempre stata in senso conforme al regolamento. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati in qualsiasi momento della seduta, purché siano firmati da dieci deputati.

CACCIATORE. Mi dispiace che l'onorevole Mannironi non abbia compreso che ho sollevato un'eccezione di inammissibilità del suo emendamento proprio per salvare la maggioranza e il disegno di legge in discussione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che il subemendamento Mannironi viene presentato, nell'identico testo sopra riportato, dai deputati Breganze ed altri, nel prescritto numero.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sul subemendamento Breganze.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Il nuovo sistema cui si ispira l'emendamento limita la libertà di scelta degli altri magistrati di eleggere magistrati di Cassazione con ufficio direttivo al di fuori della rosa dei nomi; debbo pertanto dichiararmi contrario al subemendamento Breganze.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole agli emendamenti del Governo, con la modifica proposta con il sub-

emendamento Breganze. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

Quanto al subemendamento Breganze, mi permetto di precisare ancora — per alcuni colleghi che nei commenti mi sembra non ne abbiano esattamente compreso la portata — che in esso si afferma il principio che i due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo devono essere scelti fra i quattro magistrati della rosa.

GUIDI, *Relatore di minoranza*. Siamo contrari a questo.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. È una modifica che io ho considerato di forma: se altri la vogliono considerare di sostanza, sono liberi di farlo. Debbo dire che con il collega Breganze e gli altri colleghi che hanno firmato il subemendamento, siamo rimasti d'accordo che fosse necessario emendare il testo governativo in quella guisa, perché ci sembrava questo l'unico modo per garantire la presenza dei magistrati di Cassazione con ufficio direttivo fra coloro che saranno chiamati a rappresentare quella categoria nel Consiglio superiore della magistratura.

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Ho chiesto la parola nella mia qualità di presidente della Commissione per rappresentare l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, per consentire al Comitato dei nove di riunirsi e di esaminare il subemendamento Breganze.

PRESIDENTE. Onorevole Zappa, la prego cortesemente di non insistere su questa richiesta, anche al fine di permettere un celere esame del disegno di legge.

ZAPPA, *Presidente della Commissione*. Aderisco al suo invito e non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario, per evidenti ragioni, trat-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

tandosi di un sistema diverso. agli emendamenti Cacciatore, Valitutti e Luzzatto.

Quanto all'emendamento Breganze allo emendamento del Governo, debbo dire lealmente, come del resto poco fa è stato riconosciuto da tutti, che non si tratta di una modifica formale: essa ha un certo valore. Cioè, mentre con il testo che io ho presentato si assicura, utilizzando l'inciso tratto dal testo della Commissione, la presenza di due magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, ma non si stabilisce che questi debbano necessariamente essere scelti nell'ambito dei designati nella rosa, con l'emendamento Breganze si stabilisce che si può votare per due fuori della rosa, ma questi due per i quali si può votare fuori della rosa debbono essere non muniti di uffici direttivi, cioè debbono essere consiglieri di Cassazione, non possono essere presidenti di Cassazione. Quindi vi è una diversità: lealmente bisogna che noi lo riconosciamo.

Credo anche fosse lontana dall'onorevole Breganze e dall'onorevole Mannironi, cioè da coloro che si sono fatti portatori di questa modifica, l'intenzione di dire che essa non era importante. Essi hanno detto: è una rettificazione formale, ma la sostanza c'è.

Ciò premesso, debbo dichiarare che, a mio avviso, questo è un errore, nel senso che limita la disposizione alla quale si voleva pervenire. Ma poiché la Commissione sembra istintivamente divisa su questo punto, io, dopo aver prospettato che si tratta di un emendamento di sostanza e dopo aver dichiarato che esso non mi è molto gradito, mi rimetto tuttavia alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti 10. 1. e 10. 3. e l'emendamento 10. 2. Luzzatto, del quale ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento 10. 4., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Breganze.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che poche volte si sia verificato in questa Assemblea il caso che si è presentato a me quest'oggi. Ho sostenuto fino a questo momento una tesi che era diversa da quella prospettata dal Governo. Dichiaro di restare fermo nei miei convincimenti, in pieno, non avendo nulla da ritirare o da rettificare. Senonché, sono pure un uomo di partito e questa sera è avvenuto un fatto nuovo, per il quale il gruppo parlamentare al quale ho l'onore di appartenere, per bocca del suo presidente, ha dichiarato che intendeva approvare il testo governativo per superiori motivi politici che riguardano la maggioranza governativa della quale facciamo parte. Quei motivi, onorevole Galdo, non incidono sulla sostanza del mio convincimento e, credo, del convincimento di tutti i colleghi che nel mio stesso senso hanno parlato e sono intervenuti in questa occasione. Devo dire che come relatore e come deputato, prima di tutto, volendo fare il massimo atto di disciplina verso il mio partito, mi asterrò dalla votazione sull'articolo 10.

MARTUSCELLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista aderisce alla tesi secondo la quale sarebbe stato preferibile procedere ad una riforma organica della legge sul Consiglio superiore della magistratura piuttosto che a riforme parziali. Noi riteniamo questa esigenza tuttora attuale, e consideriamo anzi l'opportunità di rivedere la Costituzione su questo punto. Non essendo però questo possibile nel corso della presente legislatura, noi siamo stati e siamo favorevoli al disegno di legge governativo, il quale, a nostro parere, migliora notevolmente il sistema legislativo vigente.

Vorrei ricordare alcune delle modifiche apportate dal presente disegno di legge alla legge del 1958: tra l'altro sottolineo che sono state eliminate alcune incongruenze, ad esempio stabilendo che della sezione disciplinare non deve far parte il primo presidente della Corte di cassazione, il quale altrimenti, secondo il sistema attuale, in sede di impugnativa, dovrebbe decidere su deliberazioni alle quali egli stesso ha partecipato.

Ricordo le altre modifiche sull'aumento dell'organico della segreteria del Consiglio superiore, sulla gestione autonoma delle spese relative alle funzioni del Consiglio, l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale concernente i rapporti tra il Consiglio superiore e il ministro di grazia e giustizia (con il che tra l'altro restano dimostrati i vizi originali del sistema), l'esclusione del primo presidente di Cassazione dalla commissione di scrutinio per il concorso a magistrato di Cassazione, poiché sui ricorsi prodotti avverso queste deliberazioni lo stesso Consiglio superiore dovrebbe poi pronunciarsi.

Quindi la legge elimina alcune delle incongruenze principali esistenti. Probabilmente ne resta qualche altra. Ricordo, per esempio, che le funzioni di pubblico ministero, nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio superiore sono esercitate dal procuratore generale della Corte di cassazione, il quale è membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura.

Arriviamo, signor Presidente e onorevoli colleghi, al *punctum dolens* del problema, cioè al sistema di elezione dei magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

Sembra ormai pacifico che, contrariamente a quanto si affermava in sede di Commissione (che si trattasse cioè di un dettaglio tecnico), la questione riguardi invece, in effetti, un problema di fondo assai importante. Senza dilungarmi, dico soltanto che, in sostanza, si tratta di aumentare o diminuire la presenza degli interessi e della rappresentanza della Cassazione in seno al Consiglio superiore della magistratura.

Ricordiamo i due sistemi che si contrapponevano: il sistema vigente, in base al quale ogni categoria elegge nel proprio interno i propri membri, e il sistema opposto in base al quale — invece — nell'ambito delle tre categorie votano tutti i magistrati. Il problema del rapporto fra le due tesi contrapposte è un problema difficile, grave e di enorme importanza.

C'è stata a tale riguardo una divisione della maggioranza. Ma io non capisco perché i colleghi dell'opposizione (ripeto, opposizione al disegno di legge governativo) si siano scandalizzati per questa divisione all'interno della maggioranza. Si è scandalizzato ieri l'onorevole Bozzi, il quale ha dedicato parte del suo intervento a rilevare questi contrasti, invece di assumere un chiaro atteggiamento in ordine alle tesi che si contrapponevano e sulle quali era divisa la Commissione ed era divisa la Camera. In definitiva l'onorevole Bozzi ha

affermato che egli era contrario al sistema di far votare tutti i magistrati. Invece a questo sistema si è dichiarato oggi favorevole, coraggiosamente e brillantemente, come è sua abitudine, l'onorevole Valitutti. Quindi, come può l'onorevole Bozzi scandalizzarsi di questa divisione della maggioranza quando lo stesso partito liberale, lo stesso gruppo liberale è nettamente diviso su questo punto? (*Interruzione del deputato Valitutti*).

La situazione è estremamente chiara. Ella, onorevole Valitutti, ha dichiarato coraggiosamente di essere favorevole al sistema della elezione estesa a tutti i magistrati; l'onorevole Bozzi invece si è dichiarato contrario, anche se in altra sede, quando non aveva la preoccupazione principale (come l'ha avuta ieri) di attaccare la maggioranza, era egli stesso favorevole alla nostra posizione di fondo.

Qual è il nostro atteggiamento? La nostra posizione di fondo, per la quale ci siamo battuti e alla quale si avvicinava, con un certo temperamento, con un certo apprezzabile sforzo di mediazione, il disegno di legge governativo, è una posizione la quale giustifica le divisioni e i contrasti, i quali a mio parere hanno avuto il merito di richiamare l'attenzione su questo punto di enorme importanza per l'amministrazione della giustizia nel nostro paese e in genere per le nostre istituzioni.

La posizione di fondo è questa: la Corte di cassazione non ha il compito di governare la magistratura, ma svolge altri altissimi compiti. Quest'organo è chiamato a controllare la legittimità di tutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali, a dirimere i conflitti di competenza e di giurisdizione che insorgano tra i giudici dello Stato, ad assicurare per quanto possibile l'unità della giurisprudenza. Ma la Corte di cassazione non ha il compito di governare, ripeto, la magistratura. Sosteneva questa tesi anche l'onorevole Bozzi. Questo è il problema di fondo che ha diviso la Camera e la Commissione giustizia, e gli avversari invece di scandalizzarsi dovrebbero prendere atto della serietà con cui questo discorso è stato portato avanti e, a mio parere, concluso.

Quindi ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge governativo per le ragioni esposte e perché esso costituisce un notevole passo avanti rispetto all'affermazione di principio che la Corte di cassazione, la quale svolge con autorità e prestigio le sue funzioni istituzionali, non ha il compito di governare la magistratura.

In effetti il disegno di legge concede alla magistratura, al corpo giudiziario, all'ordine

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

giudiziario, ai seimila e più magistrati di merito una libertà di scelta nella elezione degli stessi magistrati della Corte di cassazione. Il compito oggi di organizzare la giustizia non spetta più alla Corte di cassazione, ma al Consiglio superiore della magistratura nel quale sono contemperati diverse esigenze e diversi interessi. Il Consiglio superiore, a nostro parere, deve assolvere nello stesso tempo i due compiti di assicurare l'indipendenza della magistratura e di mantenere un efficace collegamento della magistratura con i poteri elettivi dello Stato allo scopo di evitare il formarsi di un potere isolato, di una casta chiusa ed incontrollata, inammissibile in uno Stato democratico. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, mantiene il suo subemendamento, accettato dalla Commissione e in merito al quale il Governo si è rimesso alla Camera?

BREGANZE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Breganze.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo G. 9, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo G. 10, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, con gli emendamenti del Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

“ I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-*quater*, ultimo comma ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

GALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDO. Noi voteremo contro questo articolo. Ormai, a questo punto, altra motivazione il nostro voto non può assumere all'infuori di quella di carattere politico, con riferimento all'intera legge. Secondo un'antica massima, alla quale tutti ci siamo sempre tenuti fedeli, noi sappiamo da bambini che agire contro la propria coscienza per interessi di qualsiasi natura non porta bene: può essere un atto di furbizia, può apparire un atto di intelligenza, ma alla fine diventa certamente un pessimo affare.

Questa sera è accaduto che l'onorevole Zaccagnini ha fatto un pessimo affare, perché ha dichiarato di voler votare e di voler far votare al gruppo della democrazia cristiana un testo che si poneva contro il suo convincimento, e ciò per salvare e ricomporre la maggioranza governativa. La maggioranza governativa si è ugualmente rotta clamorosamente, sicché l'onorevole Zaccagnini è stato servito di barba e capelli. Effettivamente, signor Presidente, quello che la democrazia cristiana, per dichiarazione del suo capogruppo, ha qui compiuto è stato atto che non meritava sorte diversa da quella che ha avuto. L'onorevole Zaccagnini ha tentato di salvare la maggioranza violando i convincimenti della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, si attenga all'argomento dell'articolo 11.

GALDO. Signor Presidente, devo spiegare le ragioni politiche per le quali votiamo contro l'articolo 11.

Nel presentare questo Governo al Parlamento — questo attiene anche alla sovranità del Parlamento e perciò debbo permettermi di richiamare la sua attenzione — l'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò che si sarebbe dimesso nell'ipotesi in cui su leggi qualificanti, su questioni di carattere politico qualificante, si fossero rivelati determinanti i voti delle estreme. È evidente, signor Presidente, che questa sera, invece, su una questione che lo stesso ministro di grazia e giustizia ha detto importante...

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sono rimesso alla Camera.

GALDO. Si è rimesso all'Assemblea solo formalmente.

PRESIDENTE. Onorevole Galdo, debbo invitarla nuovamente a restare nel tema dell'articolo 11.

GALDO. Sto dicendo, signor Presidente, che noi voteremo contro l'articolo 11, dopo quanto è accaduto, per motivi politici che desidero brevemente enunciare. Dopo le precedenti votazioni, è chiaro che questo è un provvedimento sostenuto da una maggioranza che comprende, come elemento determinante e qualificante, il partito comunista.

Detto ciò, desidero fare un'osservazione che non è campata in aria e non è al di là o al di fuori del regolamento. Questa Assemblea ha concesso la sua fiducia ad un Governo presieduto da un Presidente del Consiglio il quale ha dichiarato di non voler accettare, su leggi qualificanti, i voti determinanti delle estreme dello schieramento parlamentare, e quindi anche del partito comunista. Prendiamo atto del fatto che questa sera il Governo non soltanto accetta i voti determinanti del gruppo comunista, ma li accetta su un provvedimento di grande importanza. Devo dire che ai voti comunisti si è aggiunto anche il voto di un sottosegretario appartenente alla democrazia cristiana, che ha così anticipato quella maggioranza di tipo nuovo tanto cara al partito comunista. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Queste sono le conseguenze di carattere politico che dobbiamo trarre dal voto di questa sera. Esse ci danno conferma dell'utilità e anche della giustizia della nostra posizione di oppositori a questo articolo e ai successivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-*bis*:

« Le schede per la votazione di designazione dei candidati sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori in conformità ai modelli A, B, C annessi alla presente legge.

Le schede per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della ma-

gistratura sono stampate in conformità del modello D annesso alla presente legge ».

G. 11.

Il Governo intende svolgerli ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento di cui si discute — l'inserimento di un articolo 11-*bis* dopo l'articolo 11 — è del tutto formale perché riguarda il modo di stampare le schede. Aggiungo che sarebbe una cosa regolamentare se non avessimo — e non c'è nessun bisogno di nascondere — l'intenzione di rendere operante questa legge; e quindi non possiamo rimettere al nuovo regolamento la descrizione delle schede, che nascono nuove — si badi bene — non già necessariamente dal testo del Governo, ma da un qualunque testo nel quale siano previste le predesignazioni.

Quindi si tratta di un emendamento consequenziale e formale, ma consequenziale alle cose che sono state testè votate; e sarebbe stato anche consequenziale, sia pure forse con qualche modificazione, alla eventuale approvazione del testo della Commissione. Il Governo vi insiste.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Anche perché non ho potuto consultare il Comitato dei nove, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi consenta con tutta franchezza di dirle che, in presenza degli altri emendamenti del Governo, lei non ha sollevato questa obiezione, che potrebbe suonare poco deferente verso la Presidenza. (*Approvazioni a sinistra e all'estrema sinistra*).

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. Non intendevo assolutamente mancarle di riguardo, signor Presidente, ma soltanto dichiarare (ciò che di frequente è avvenuto in quest'aula) di rimettermi al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

Pongo in votazione l'emendamento G. 11 del Governo, per il quale la Commissione ha

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

dichiarato di rimettersi alla Camera, con i seguenti modelli A, B, C e D allegati:

Mod. A (rosa)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di cassazione.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(1)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo.

- 1
- 2
- 3
- 4

Magistrati di Corte di cassazione.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

(1) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. B (verde)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di Corte di appello.

Primo (1) Collegio

() (2)

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto.

(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di Corte d'appello.

- 1
- 2

(3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. C (bianco)

Scheda per la manifestazione del voto da parte dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari.

Primo (1) Collegio

() (2)

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(3)

Votazione per la designazione dei candidati appartenenti alla categoria dei magistrati di tribunale.

- 1
- 2

(1) Oppure: secondo, terzo, quarto.

(2) Indicare i capoluoghi dei distretti di Corte di appello compresi nel collegio.

(3) Indicare la data in cui deve aver luogo la votazione.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

Mod. D (giallo)

Scheda per la manifestazione del voto per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

ELEZIONE

DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

(1)

Votazione per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

(1) Indicare la data della votazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

*Magistrati di Corte di cassazione
con ufficio direttivo.*

1
2

Magistrati di Corte di cassazione.

1
2
3
4

Magistrati di Corte di appello.

1
2
3
4

Magistrati di tribunale.

1
2
3
4

Visto, il Ministro di grazia e giustizia.

(Sono approvati l'emendamento e gli allegati modelli).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-ter:

« Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 ».

G. 12.

PRESIDENTE. Il Governo intende svolgerli ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un emendamento che contiene soltanto un richiamo al regolamento esistente e alla precedente legge in merito alle operazioni inerenti alle elezioni. Il Governo vi insiste.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento G. 12 del Governo, per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi alla Camera.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-quater:

« Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21 primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni ».

G. 13.

PRESIDENTE. Il Governo intende svolgerli ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un emendamento che contiene soltanto una proroga del termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge del 1958. Il Governo vi insiste.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

MANNIRONI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento G. 13 del Governo, per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi alla Camera.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-bis:

Il Consiglio superiore della Magistratura presenta ogni anno ai due rami del Parlamento, al termine dell'anno giudiziario, una relazione sulle condizioni dell'amministrazione della giustizia nel paese.

Tanto la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica discutono la suddetta relazione alla presenza del Ministro di grazia e giustizia ».

11. 0. 2. Valitutti, *Cassandro, Bozzi, Cottone, Giomo, Di Lorenzo, Catella, Zincone, Cantalupo*.

L'onorevole Valitutti ha facoltà di illustrarlo.

VALITUTTI, *Relatore di minoranza*. Sono molto dolente, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dover turbare la giustificata ansietà dei colleghi, che vorrebbero affrettare la conclusione della seduta, con questo emendamento, ma esso coinvolge una questione troppo importante perché io mi astenga dal turbare la loro legittima ansietà. La proposta avanzata da me e dagli altri colleghi riguarda il coordinamento, nella misura e nei limiti in cui esso è possibile, tra la responsabilità del Parlamento e quella del Consiglio superiore della magistratura, inteso come organo culminante dell'autogoverno dell'ordine giudiziario. Questo coordinamento è reso particolarmente difficile dal sistema generale in cui la nostra Costituzione colloca l'ordine giudiziario. Con l'emendamento 11. 0. 2 io suggerisco un tipo di soluzione del problema che è molto modesta. Ma se noi rinunciamo anche ad adottare questa modesta soluzione veniamo meno — a mio avviso — ad una nostra precisa responsabilità.

Con l'articolo aggiuntivo io propongo che il Consiglio superiore della magistratura presenti, al termine dell'anno giudiziario, una relazione annuale ai due rami del Parlamento relativa alle condizioni dell'amministrazione della giustizia nel paese. Questa relazione deve essere discussa dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica alla presenza del ministro della giustizia.

L'onorevole ministro mi ha fatto l'onore di osservare che in sostanza quando egli viene qui a riferire sul bilancio del suo dicastero fornisce anche notizie al Parlamento che concernono le condizioni dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Ma, mi consenta l'onorevole ministro, la sua relazione al riguardo non vuole e non deve essere da noi considerata una relazione costituzionalmente responsabile, perché l'onorevole ministro della giustizia secondo il nostro ordinamento non è responsabile, non può essere responsabile dell'andamento dell'ordine giudiziario dinanzi al Parlamento; quindi la sua relazione è una relazione non responsabile in senso costituzionale.

Quando perciò con il mio emendamento io suggerisco che sia il Consiglio superiore della magistratura a presentare annualmente questa relazione, appunto richiedo che il Parlamento sia posto nella condizione di discutere una relazione costituzionalmente responsabile, che non può essere che quella del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo il mio convincimento l'imposizione di questo obbligo al Consiglio superiore

della magistratura non lederebbe in alcun modo la sua indipendenza, la sua autonomia. Il Parlamento non sarebbe per ciò stesso legittimato a formulare censure: sarebbe solo posto in grado di valutare quelle che sono le condizioni dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Già dissi ieri che noi, membri del *corpus* parlamentare, abbiamo dovuto apprendere dalle dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica, nella sua veste di presidente del Consiglio superiore, quello che accade e che non accade nel mondo giudiziario italiano. Ora, il Parlamento è il cuore del sistema dello Stato democratico parlamentare, ha una sua supremazia che non significa lesione della indipendenza degli altri poteri; ha una sua supremazia perché è il potere che delibera le leggi, le norme regolatrici di tutti gli organi e poteri pubblici. Quindi come può mancare il Parlamento della nazione, eletto periodicamente dal popolo, al suo dovere di valutare quelle che sono le condizioni della magistratura nel nostro paese, e di valutarle in base ad un documento costituzionalmente responsabile? Ecco la ragione del mio emendamento. Mi sembra una ragione che veramente sia valida e costituisca un sia pur modestissimo tentativo di colmare un vuoto che c'è nel nostro ordinamento.

Signor Presidente, l'onorevole Martuscelli ha fatto una dichiarazione di voto a proposito dell'articolo 10 di questo disegno di legge perché ha ritenuto che l'articolo 10 fosse qualificante di questa legge che sta per essere approvata. Ora consenta a me di fare una dichiarazione di voto finale sulla legge che la Camera sta per approvare, prendendo spunto da questo emendamento, mirante ad introdurre un articolo 11-*bis*, perché io considero qualificante questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, ella potrà avere la parola per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge prima che si passi a votare l'ultimo degli articoli aggiuntivi presentati.

VALITUTTI. Desidererei comunque sentire il parere del Governo in merito al mio emendamento 11. 0. 2, che tratta di una questione così delicata.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, di questo argomento ho già

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

discusso ampiamente poco fa nella mia replica, manifestando le ragioni per le quali ritengo che questa sia una questione prima di tutto inutile in questa sede, e in secondo luogo troppo grossa per le modificazioni che produrrebbe. Infatti essa esce fuori dal sistema attuale, ponendo il Consiglio superiore della magistratura a contatto con il Parlamento verso il quale quell'organo resterebbe in debito nella consegna di queste relazioni, che poi dovranno essere discusse dal Parlamento stesso. Questa potrebbe essere anche una bellissima innovazione, tuttavia è di tale importanza — non voglio dire grave — dal punto di vista dei principi da non poter essere approvata così all'improvviso. Queste cose le ho già dette poco fa. Per queste ragioni sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Valitutti.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, insiste sul suo emendamento 11. 0. 2 ?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-*quinquies*:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

G. 14.

È stato inoltre presentato il seguente articolo aggiuntivo 11-*bis*:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

11. 0. 1. Cacciatore, Luzzatto, Minasi, Alini, Passoni.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrarlo.

CACCIATORE. Il mio gruppo presentò questo emendamento nella scorsa settimana. Scopo dell'emendamento è quello di evitare la *vacatio legis* di 15 giorni prevista dall'articolo 73 della Costituzione. Chiedemmo che la legge entrasse in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Il Governo ha creduto di battermi sul tempo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. No, onorevole Cacciatore; non è così.

CACCIATORE. Il Governo ha creduto di battermi sul tempo, dicevo, in quanto ha pre-

sentato un emendamento col quale chiede che la legge entri in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. Ora, a me sembra che costituzionalmente l'emendamento del Governo non sia esatto, in quanto il giorno comincia dal primo secondo dopo la mezzanotte. Noi non sappiamo a che ora venga pubblicata la *Gazzetta ufficiale*. Ammesso per ipotesi che essa venga pubblicata alle ore 10, la legge dovrebbe essere entrata in vigore 10 ore prima. Secondo me, è esatto il nostro emendamento, in base al quale la legge dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'Assemblea giudicherà se sia esatta la mia posizione circa l'interpretazione dell'articolo 73 della Costituzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Cacciatore 11. 0. 1 ?

PENNACCHINI. A nome della Commissione esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento dell'onorevole Cacciatore è analogo, anche se più prudente, all'emendamento presentato dal Governo. Desidero precisare che non era mia intenzione battere sul tempo l'onorevole Cacciatore, dato che anche in altre leggi è scritto quello che è detto nell'emendamento presentato dal Governo, cioè che la legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Riconosco tuttavia che potrebbero essere fatte molte osservazioni sul merito, ed aderisco pertanto alla formula proposta dall'onorevole Cacciatore, ritirando l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni del ministro, la Commissione ha qualche dichiarazione da fare ?

PENNACCHINI. Trattandosi di una questione che non riveste grandissima importanza, a nome della Commissione, dichiaro di aderire al parere del Governo.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'emendamento Cacciatore 11. 0. 1, tendente ad aggiungere l'articolo 11-*bis*.

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, le chiedo preventivamente scusa per le molestie che sono stato costretto ad arrecarle nel corso di questo dibattito. Non ne avevo l'intenzione, ma sono accadute cose al di fuori della nostra volontà. Nel motivare il voto contrario del mio gruppo, mi asterrò da valutazioni politiche su quanto è accaduto qui oggi, non perché esso non sia suscettibile di valutazione politica, ma per circoscrivere la stessa motivazione del voto.

Ho già detto ieri, in sede di discussione generale, che sono convinto che la definizione della precisa fisionomia e del difficile profilo delle responsabilità del Consiglio superiore della magistratura richiede una molteplicità e una continuità di interventi legislativi, proprio a cagione del delicato punto di equilibrio in cui la nostra Costituzione ha posto l'ordine giudiziario nell'ordinamento dello Stato.

Dissi ieri che, dopo questa legge, senza dubbio nella prossima legislatura sarà necessario approvare altre leggi per determinare gradualmente la fisionomia e il profilo delle responsabilità del Consiglio superiore. Però, pur serbando questo convincimento, credo che oggi nel paese vi siano le condizioni per fare una legge un pochino più coraggiosa e più ampia di quella che si sta per approvare.

Coi nostri emendamenti abbiamo posto alcuni problemi. Il relatore per la maggioranza, a proposito, per esempio, del problema (da noi sollevato con un emendamento) del potenziamento delle responsabilità del Consiglio superiore come organo di consulenza del Governo e dello stesso Parlamento, ha riconosciuto che nella nostra proposta c'erano degli elementi validi, ma ha tuttavia respinto il nostro emendamento con l'argomento che questo provvedimento ha un raggio molto più ristretto e limitato. E allora dobbiamo dire che questa maggioranza è troppo poco coraggiosa, è troppo timida.

Abbiamo posto il problema del coordinamento, del collegamento col Parlamento, in quella forma modesta e compatibile con tutte le regole che tutelano l'indipendenza della magistratura; e sostanzialmente l'onorevole ministro si è pronunciato contro l'emendamento da noi proposto, ancora con l'argomento delle limitate finalità di questo provvedimento di legge.

Ma allora, ci dobbiamo chiedere a questo punto: dov'è il coraggio innovatore di questa maggioranza? Non c'è questo coraggio!

Qualcosa di più si poteva e si doveva fare nell'interesse della maggiore e migliore disciplina del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Io debbo chiarire anche la questione della nostra posizione rispetto al famoso articolo 10. L'onorevole Martuscelli, mi sia consentito dirlo, ha dato una interpretazione erronea della mia precedente dichiarazione. Molto lealmente ho detto che, se avessi dovuto scegliere tra il sistema della elezione diretta dei giudici rappresentativi della magistratura nel Consiglio superiore (i giudici di tutte le magistrature votando per nominativi, secondo un certo rapporto numerico) e il sistema del doppio grado, cioè del primo grado investito della responsabilità di comporre la lista dei candidati di ciascuna categoria, con il diritto di ogni membro della magistratura di scegliere i nominativi nell'ambito di ciascuna lista, senza dubbio avrei scelto il secondo sistema. Invece, posto di fronte alla scelta tra il sistema misto adottato dal Governo e il sistema delle elezioni di un solo grado, ho detto lealmente che avrei scelto il secondo perché lo ritengo più logico. Infatti, l'aver scelto il sistema misto, come ho detto, significa introdurre la guerra politica in seno al Consiglio superiore.

Questo volevo chiarire. Non è che io preferisca il sistema difeso dagli onorevoli Martuscelli e Guidi, ma senza dubbio quel sistema sarebbe stato preferibile a quello proposto dal Governo e che si sta per approvare, perché quest'ultimo accomuna gli svantaggi dell'uno e dell'altro senza avere i vantaggi dell'uno né dell'altro.

Questa è la ragione principale, in aggiunta a quella già messa in rilievo del rigetto cioè di quel modesto tentativo di collegamento tra Parlamento e Consiglio superiore della magistratura, per cui noi liberali voteremo contro questo disegno di legge. Noi riteniamo che complessivamente esso peggiori l'attuale situazione in cui versa l'ordine giudiziario nel nostro paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore 11. 0. 1.

(E approvato).

Dichiaro assorbite le proposte di legge Basso ed altri (996), Bozzi ed altri (1120), Guidi ed altri (1231) e Martuscelli ed altri (1744).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 3846 oggi esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	310
Votanti	309
Astenuti	1
Maggioranza	155
Voti favorevoli	259
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Barca
Abenante	Bardini
Alatri	Baroni
Alba	Bártole
Albertini	Bavetta
Alessandrini	Beccastrini
Alessi Catalano Maria	Belci
Alini	Belotti
Amadei Leonetto	Bemporad
Amasio	Benocci
Amatucci	Beragnoli
Ambrosini	Berlinguer Luigi
Amendola Pietro	Berloffa
Amodío	Biaggi Francantonio
Antonini	Biagini
Armani	Biagioni
Armaroli	Bianchi Fortunato
Armosino	Biasutti
Arnaud	Bigi
Astolfi Maruzza	Bima
Azzaro	Bisantis
Baldani Guerra	Bo
Baldini	Boldrini
Ballardini	Bologna
Barba	Bontade Margherita
Barbaccia	Borra
Barberi	Borsari

Botta	Di Giannantonio
Bottaro	Di Leo
Brandi	Di Lorenzo
Breganze	Di Nardo
Bressani	Di Piazza
Brighenti	D'Ippolito
Brusasca	Di Primio
Busetto	Di Vagno
Buttè	Di Vittorio Berti Bal-
Buzzetti	dina
Buzzi	Donat-Cattin
Cacciatore	D'Onofrio
Caiazza	Dosi
Calabrò	Elkan
Calvaresi	Ermini
Calvetti	Fabbi Francesco
Calvi	Failla
Canestrari	Fanfani
Cappugi	Fasoli
Caprara	Ferrari Aggradi
Cariglia	Ferrari Riccardo
Carocci	Ferraris
Castellucci	Ferri Mauro
Cataldo	Folchi
Cavallari	Fornale
Cavallaro Francesco	Fortini
Cavallaro Nicola	Fortuna
Ceruti Carlo	Franceschini
Cetrullo	Franco Raffaele
Cianca	Franzo
Cinciari Rodano Ma-	Fusaro
ria Lisa	Galluzzi Carlo Alberto
Coccia	Galluzzi Vittorio
Cocco Maria	Gasco
Colleoni	Gatto
Corghi	Gelmini
Corona Giacomo	Gessi Nives
Corrao	Ghio
Cossiga	Giachini
Costa Massucco	Giomo
Cucchi	Giorgi
Curti Aurelio	Girardin
D'Alessio	Gitti
Dall'Armellina	Goehring
D'Ambrosio	Gombi
D'Arezzo	Gorreri
Dárida	Graziosi
De Capua	Greggi
De Florio	Greppi
Degan	Grezzi
De Leonardis	Grimaldi
Della Briotta	Guariento
De Maria	Guerrini Giorgio
De Meo	Guerrini Rodolfo
De Ponti	Guidi
De Stasio	Illuminati
De Zan	Imperiale
Di Benedetto	Iotti Leonilde

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Iozzelli	Ognibene
Isgrò	Olmini
Jacazzi	Origlia
Jacometti	Pagliarani
La Bella	Palazzeschi
Laforgia	Palleschi
Landi	Pasqualicchio
La Penna	Patrini
La Spada	Pedini
Lenti	Pellegrino
Leonardi	Pellicani
Lettieri	Pennacchini
Levi Arian Giorgina	Piccinelli
Li Causi	Piccoli
Lizzadri	Pirastu
Lizzero	Prearo
Longoni	Quaranta
Loperfido	Racchetti
Loreti	Raffaelli
Lucchesi	Raia
Lucifredi	Re Giuseppina
Lusóli	Reale Oronzo
Luzzatto	Reggiani
Macchiavelli	Ripamonti
Magno	Romanato
Magri	Romualdi
Malfatti Francesco	Rosati
Malfatti Franco	Rossi Paolo
Marangone	Rossinovich
Marchesi	Russo Carlo
Marchiani	Russo Vincenzo
Mariconda	Mario
Marras	Sacchi
Martuscelli	Salizzoni
Maschiella	Salvi
Massari	Sandri Renato
Mattarella	Santi
Mattarelli	Sarti
Maulini	Savoldi
Mazzoni	Scaglia
Melloni	Scelba
Mengozi	Scionti
Merenda	Scotom
Migliori	Serbandini
Minio	Seroni
Miotti Carli Amalia	Sforza
Misasi	Sgarlata
Monasterio	Silvestri
Morelli	Sinesio
Moro Dino	Soliano
Mosca	Spádola
Nannini	Speciale
Nannuzzi	Stella
Napolitano Francesco	Sullo
Napolitano Luigi	Tagliaferri
Natoli	Tantalo
Nenni	Tedeschi
Nicoletto	Tempia Valenta

Tenaglia	Venturoli
Terranova Corrado	Verga
Terranova Raffaele	Vespignani
Titomanlio Vittoria	Vianello
Togni	Vicentini
Tognoni	Villa
Tozzi Condivi	Villani
Truzzi	Viviani Luciana
Turchi	Zaccagnini
Turnaturi	Zanibelli
Valeggiani	Zanti Tondi Carmen
Valitutti	Zappa
Valori	Zóboli
Vedovato	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Berretta	Nucci
Bersani	Pala
Bonomi	Rampa
Bova	Sabatini
Carcaterra	Sasso
Colombo Vittorino	Scarascia
D'Antonio	Spinelli
Dell'Andro	Tambroni
De Marzi	Toros
De Mita	Urso
De Pascális	Valiante
Finocchiaro	Viale
Gennai Tonietti Erisia	Zincone
Napoli	

(concesso nella seduta odierna):

Bignardi	Rinaldi
Borghi	Sedati
Hélfer	

Si è astenuto il deputato Mannironi.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

Dalla II Commissione (Affari interni):

« Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1962, n. 185, recante norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio » (4028);

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4534);

« Disposizioni straordinarie riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e delle province » (4454), *con modificazioni;*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia » (4547), con modificazioni;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse » (4390);

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (approvato dalla V Commissione del Senato) (4502);

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla curia vescovile di Vittorio Veneto una porzione dell'immobile patrimoniale denominato "ex caserma Vittorio Veneto" sito in Conegliano » (4357), con modificazioni e con il titolo: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano una porzione dell'immobile patrimoniale denominato "ex caserma Vittorio Veneto" sito in Conegliano »;

RAFFAELLI ed altri: « Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (4395);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Modifiche e integrazione alla tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 » (4348);

« Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afra epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della peste catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche » (4349), con modificazioni;

« Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi e della brucellosi » (4350);

« Assegnazione straordinaria di fondi per la sistemazione dei debiti relativi ai ricoveri degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca » (4451), con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge: GIOMO: « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per la cura degli infermi poveri affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) » (3727) e GIOMO: « Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti contratti per il ricovero degli infermi poliomielitici (3728), le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni.

VESPIGNANI, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GOMBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMBI. Desidero sollecitare lo svolgimento delle interrogazioni nn. 6634, 6807, 6487, 6425, 6443, 6595 e 6594.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 1° dicembre 1967 alle 10:

1. — Interrogazioni.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, concernente il finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (4522);

— Relatore: Brandi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

e delle proposte di legge:

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI: Modifiche dell'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— *Relatori*: Ermini, *per la maggioranza*; Rossanda Banfi Rossana; Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, *di minoranza*.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Amodio;

e delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori*: Cavallaro Francesco e Sammartino.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori*: Martuscelli, *per la maggioranza*; Bozzi, *di minoranza*.

6. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore*: Gullotti.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore*: Dell'Andro.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giu-

gno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore*: Russo Carlo.

9. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore*: Fortuna.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

12. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

14. — *Discussione della proposta di legge*:

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore*: Ferrari Virgilio.

15. — *Discussione del disegno di legge*:

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore*: De Meo.

La seduta termina alle 20,55.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

Interrogazioni a risposta scritta.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi in base ai quali non ancora sono state corrisposte le indennità a Bafundi Felice, Bafundi Antonio, Larocca Maria, Vassallo Michele, Vassallo Francesco per l'espropriazione di terreni operata dall'ANAS in loro danno nel comune di Montesano (Salerno), giusta decreto prefettizio del 12 dicembre 1966.

L'interrogante fa presente che i terreni espropriati erano l'unica fonte di sostentamento per molti dei proprietari, tutti piccoli coltivatori diretti. (25128)

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di poter agevolare le pratiche di rimborso IGE, di cui alla legge n. 925 del 27 luglio 1965, spettante ai cantieri lacuali per le imbarcazioni destinate all'esportazione, pratiche che esigono lunghe e costose procedure con trasferte di funzionari della Capitaneria di Porto in luogo di utilizzare, se facoltizzati, gli Ispettorati di Porto lacuali di competenza. (25129)

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene di dare esecuzione alla legge 22 novembre 1956, n. 1436, concernente l'istituzione della uniforme di servizio per il personale doganale, le cui norme regolamentari furono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1961, n. 1188, provvedendo anche, sentito il parere del Consiglio di Stato, allo stanziamento in apposito capitolo di bilancio dei fondi occorrenti per le forniture. (25130)

BOTTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ravvisa l'opportunità, di concerto col Ministro della marina mercantile, di semplificare le pratiche dei cantieri lacuali per l'immatricolazione dei natanti costruiti sul lago ed utilizzabili anche sul mare. Il costruttore è attualmente tenuto a disimpegnare diverse pratiche presso una Capitaneria di Porto con notevole dispendio di tempo e di spese, pratiche che parrebbe possano essere delegate agli Ispettorati di porto risiedenti *in loco*. (25131)

ROMANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quando il Ministero darà il benessere al bando di concorso

per la designazione del direttore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, essendo trascorsi ormai sette mesi da quando il testo di tale bando è stato trasmesso per l'opportuno esame al Ministero stesso. (25132)

ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è informato di quanto sta accadendo al Segretario generale dell'ECA di Napoli. Questo funzionario, per avere denunciato all'autorità giudiziaria un componente di quel Comitato amministrativo (dal quale era stato gravemente e pubblicamente minacciato in servizio), fu sottoposto a procedimento disciplinare e sospeso cautelatamente dall'ufficio e dagli emolumenti, il 12 settembre 1966. Il procedimento, per la calcolata inerzia di quell'Amministrazione, non è stato finora concluso e la sospensione cautelare (facoltativa) dura tuttora, in violazione di ogni termine sia di legge (articolo 220 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383 — sei mesi — applicabile ai dipendenti delle opere pie in base all'articolo 18 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841), sia di ragionevole necessità: talché il funzionario, per avere usato del suo diritto-dovere di denuncia al magistrato penale, è da ben quindici mesi estromesso dal posto, con gravi danni morali e materiali.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per il ripristino della legalità formale e sostanziale in ordine a tale vicenda, per la sollecita conclusione del procedimento disciplinare promosso a carico del Segretario dell'ECA di Napoli, e se non ritenga opportuno, nel frattempo, disporre la riammissione in servizio del funzionario. (25133)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Ministero dei lavori pubblici ritiene di dover accogliere le richieste inoltrate dall'Amministrazione comunale di Scandale (Catanzaro) tendente ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 sulle seguenti spese:

lire 56.000.000 per costruzione casa comunale;

lire 70.000.000 per lavori di completamento delle fognature;

lire 100.000.000 per lavori di costruzione della rete idrica interna.

L'interrogante fa osservare che il comune di Scandale, uno fra i più depressi della Calabria, non ha usufruito di interventi statali atti a migliorare le disastrosissime condizioni ambientali. (25134)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

AMASIO, D'ALEMA, FASOLI, NAPOLITANO LUIGI e SERBANDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non consideri non soltanto inaccettabile, ma addirittura inaudita la decisione negativa, adottata a maggioranza, dal comitato speciale integrazione guadagni dell'INPS, relativa alla richiesta, inoltrata ben cinque mesi or sono, dalle aziende CAMED di Pietra Ligure e Servettaz-Basevi di Savona, di essere ammesse alla cassa integrazione.

Tale decisione, al di là di ogni cavillo giuridico, appare dettata, a giudizio degli interroganti, dalla più assoluta insensibilità nei riguardi di oltre 1000 lavoratori che da lunghi mesi occupano le loro aziende minacciate di liquidazione, in una provincia, per giunta, la quale, come il Ministro sa, è colpita da una drammatica crisi economica al punto da vedere seriamente compromessa l'esistenza di gran parte del suo patrimonio industriale.

Gli interroganti chiedono in particolare al Ministro se, tenuto conto di quanto sopra esposto, non ritenga necessario intervenire affinché la decisione del comitato speciale possa in qualche modo essere modificata in senso favorevole alla legittima aspettativa dei lavoratori. (25135)

BIAGGI FRANCAANTONIO e ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in materia di riassetto delle carriere dei maestri elementari e degli insegnanti non laureati delle scuole secondarie e come si preveda di mantenere la differenziazione esistente attualmente fra le due categorie nel caso che il Governo concordasse con le rappresentanze sindacali di passare gli insegnanti delle scuole primarie al ruolo B.

Infatti va rilevato che gli insegnanti delle scuole medie non laureati appartengono attualmente a tale ruolo e che essi assolvono a compiti ed a funzioni nettamente differenziati da quelle degli insegnanti della scuola primaria. (25136)

CACCIATORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In ordine al grave stato di disagio venutosi a creare nella categoria dei ciechi civili a seguito della mancata liquidazione dei ratei arretrati di pensione, maturati e non riscossi da coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto a pensione vitalizia, e loro familiari superstiti.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui viene ormai da molti

mesi procrastinata tale liquidazione, nonostante sia già stata stanziata al riguardo la considerevole somma di lire 12 miliardi circa, ed in modo specifico perché fino a questo momento non è stata data esecuzione al deliberato del Comitato centrale delle pensioni dell'Opera nazionale per i ciechi civili del 12 febbraio 1967, con il quale veniva concessa la pensione a Pecora Filippo da Laureana Cilento (Salerno) nella misura di lire 14.000 dal 1° gennaio 1963.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga opportuno risolvere con estrema urgenza tale situazione, al fine di consentire a questa infelice e disagiata categoria di avere almeno il pane nelle prossime festività natalizie. (25137)

CRUCIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ostano all'assegnazione dell'alloggio della cooperativa SCEFU-PQ sita in Perugia in via dei Filosofi 23-D, già intestato al signor Quintino Adolfo, al pensionato statale Picconi Federico che l'occupava da 7 anni ed ha i titoli per l'assegnazione ed ha presentato regolare domanda-esposto, diretto al Ministro dei lavori pubblici dal 15 giugno 1965. (25138)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dello scalpore e del vivo malcontento creato tra i funzionari del Ministero dei lavori pubblici a seguito delle recenti promozioni a direttore di divisione, che non possono non ritenersi basate su scelte esclusivamente politiche;

se ritenga dette promozioni proficue per il buon andamento dell'amministrazione, in quanto deludono le legittime aspettative di ottimi funzionari più meritevoli delle promozioni stesse, e colpevoli soltanto di dedicarsi ai propri doveri d'ufficio e non a quelli di partito;

se non ritenga di aver ecceduto nel coartare la volontà dei componenti il consiglio di amministrazione, che nella propria autonomia di giudizio avrebbe deliberato promozioni ben diverse e certamente meno ingiuste. (25139)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Enrico Amantini (posizione numero 1198636) residente in Foligno (Perugia), via della Zecca, 15. (25140)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Tito Domiziani (posizione n. 1026012) residente a Pozzo di Gualdo Cattaneo (Perugia). (25141)

PIRASTU, MARCHESI, DEGLI ESPOSTI, BATTISTELLA, CALVARESI, FIUMANO, FRANCO RAFFAELE, GIACHINI, GOLINELLI E RUBEO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della denuncia presentata dal CIAS (corpo degli ingegneri ed architetti di Stato) nei confronti del Direttore centrale linee, cavi e impianti del Ministero delle poste e telecomunicazioni; in detta denuncia si documenta lo stato di gravissima tensione esistente tra il Direttore centrale, ingegner Orlando Cartocci, e il personale dipendente, determinata dalle irresponsabili iniziative e dall'anormale comportamento del citato funzionario. I più gravi fatti denunciati sono i seguenti:

1) atti di rappresaglia contro gli ingegneri che svolgono attività sindacale con conseguente turbamento del regolare svolgimento del servizio e provocazione di danni a carico di tutti i funzionari e impiegati dipendenti;

2) dichiarazione scritta di disistima nei confronti di tutto il personale firmata dal direttore centrale nel momento di assunzione dell'incarico;

3) accentramento abusivo nelle mani di una sola persona delle attribuzioni specifiche di tutti i funzionari dipendenti, compresi due vice direttori centrali, che, privati delle prerogative di legge sono stati ridotti alla condizione di personale della carriera ausiliaria;

4) continua variazione dell'orario di lavoro a scopo di rappresaglia;

5) omissione di atti d'ufficio, allo scopo di privare, sempre per rappresaglia, il personale di retribuzioni disposte dalla legge e dal Ministro;

6) utilizzazione ufficiale di ispettori generali e di capi divisione in uffici con funzione e compiti vietati dalla legge;

7) negazione persistente di diritti irrinunciabili per legge, quale il congedo ordinario;

8) restituzione pubblica da parte della direzione centrale del personale di un'esposto riservato, tramite lo stesso direttore centrale che veniva accusato nell'esposto stesso;

9) violenza privata ed esposizione a grave pericolo per gli impiegati ammassati sulle scale, dopo la rine dell'orario di lavoro, per

chiusura a chiave dall'esterno della porta di uscita dalla sede del lavoro;

per sapere se, in considerazione della gravità dei fatti denunciati e delle più gravi conseguenze che possono determinarsi, non ritenga necessario intervenire con urgenza per disporre:

1) l'immediato allontanamento dall'incarico del direttore centrale linee, cavi e impianti e del direttore centrale per il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, congiuntamente responsabili dei fatti esposti;

2) la dimissione del direttore generale dell'amministrazione delle poste e telegrafi, colpevole di aver assistito passivamente allo svolgersi di fatti così gravi;

3) la costituzione di una commissione di inchiesta, composta di membri esterni all'amministrazione, fra cui anche un rappresentante ufficiale del CIAS, con il compito di accertare le responsabilità penali e civili dei citati funzionari e quelle dei dirigenti che, pur a conoscenza dei fatti, hanno colpevolmente omesso di intervenire. (25142)

BIAGGI FRANCAANTONIO E VALITUTTI.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente del grave stato di disagio e di preoccupazione in cui versano alcune centinaia di famiglie di Brescia per la graduale soppressione praticamente in atto, anche se ufficialmente smentita, delle scuole montessoriane della provincia.

Alla questione dell'assorbimento dei corsi montessoriani nella scuola normale sono stati ripetutamente interessati, con esposti, sia il Provveditore, che il Prefetto, che il Ministero stesso, il quale ha dato informali assicurazioni che nulla sarebbe cambiato nella regolarità dei corsi montessoriani.

Di fatto però si è provveduto già a sostituire insegnanti montessoriani con insegnanti normali, il che praticamente significa la cessazione dell'insegnamento specializzato.

Di più, la annunciata convenzione che avrebbe dovuto essere stipulata fra Ministero, Ente morale Montessori e Provveditore di Brescia fino dal maggio del 1967, non risulta essere ancora stata perfezionata, ciò che fa dubitare della volontà del Ministero di voler mantenere in vita quel metodo di insegnamento che Maria Montessori ha genialmente concepito e che è stato adottato in tutto il mondo come il più efficace per l'educazione della infanzia.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

Se questa fosse l'intenzione non manifesta del Ministero sarebbe opportuno che se ne indicassero i motivi di pubblica utilità che la avessero determinata.

Se così non è gli interroganti chiedono che sia data formale assicurazione che la convenzione è stata stipulata e che a tutti gli effetti è valida per l'anno scolastico iniziato. (25143)

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi del ritardo nell'attuazione della legge 6 agosto 1966, n. 631, secondo cui dovevano essere attribuiti i nuovi coefficienti agli impiegati ex governo militare alleato inquadrati nel RSE ai sensi degli articoli 21 (lettera *b*) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non ritenga di dover intervenire per sollecitare la rapida applicazione della legge « 631 » data l'importanza ai fini economici che l'attribuzione dei nuovi coefficienti ha per gli aventi diritto anche ai fini dell'adeguamento delle competenze accessorie ad essi spettanti quali dipendenti di ruolo dello Stato. (25144)

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intende prendere e quali misure adottare per rimediare alle conseguenze che l'agitazione del personale tecnico dipendente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), incaricato — per legge — del collaudo degli impianti ed apparecchi sottoposti a pressione, sta arrecando ad interi reparti delle nostre industrie metalmeccaniche. E ciò anche in considerazione della massa di operai direttamente od indirettamente danneggiati dalla situazione che si è venuta a creare, nonché in considerazione del danno che da essa può derivare ai nostri mercati all'interno ed all'estero nel campo dei prodotti industriali interessati. (25145)

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che nel 1954 il governo militare alleato estendeva agli appartenenti ai corpi di polizia della Venezia Giulia le anticipazioni concesse al personale dello Stato con leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580, in acconto ai futuri miglioramenti che venivano definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, col quale veniva concesso agli impie-

gati civili dello Stato un assegno integrativo con decorrenza 1° gennaio 1954;

che tale beneficio però non veniva esteso, dal commissario generale del Governo che nel frattempo aveva assunto i poteri a Trieste, ai dipendenti dei corpi di polizia della Venezia Giulia;

che nel settembre 1958 la quasi totalità del predetto personale rivolgeva al commissario generale del Governo istanza per l'estensione di alcune migliorie economiche, tra le quali quella del citato assegno integrativo;

che alla risposta negativa del commissario, parte di tale personale ricorreva al Consiglio di Stato mentre altri inoltravano ricorso straordinario al Capo dello Stato;

che in data 25 novembre 1960 il Consiglio di Stato, esaminato il ricorso presentato dall'ex vice brigadiere di polizia civile Muscia Angelo, riconosceva allo stesso il diritto all'assegno integrativo con decorrenza 1° gennaio 1954, stabilendo altresì che dal 30 giugno 1955, data di cessazione dell'assegno il corrispondente importo doveva essere pagato a titolo di assegno *ad personam*, non essendo legittimo dar luogo ad una modificazione *in pejus* (sentenza n. 66 reg. decr. 331/58, pubblicata in data 3 febbraio 1961);

che tale diritto veniva pure riconosciuto dall'apposita commissione di studio istituita nel 1961 presso il commissariato generale del Governo di Trieste;

che nel merito sono state emesse circa altre 200 sentenze analoghe e quindi ne deriva che a tutti i dipendenti delle ex forze di polizia della Venezia Giulia, qualunque sia la loro posizione attuale, compete il diritto di cui sopra con i relativi arretrati dal 1° gennaio 1954;

che il commissario generale del Governo, dopo avere a lungo atteso, provvedeva alla liquidazione delle somme spettanti soltanto a favore di coloro che avevano già ottenuto la sentenza favorevole;

che conseguentemente si è giunti alla strana situazione per cui una parte degli aventi diritto ha già percepito le integrazioni spettanti mentre un'altra più cospicua è costretta ad attendere l'esito dei ricorsi che sono analoghi e identici a quelli già accolti, mentre altre persone si trovano nella necessità di attendere l'occasione per presentare anche loro il ricorso — se non ritengano opportuno intervenire presso le autorità competenti affinché da parte delle stesse si provveda alla definizione di questa assurda e lunga vertenza che ingiustamente colpisce tanti nostri connazionali. (25146)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

FERIOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza che molti lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di esercizio dell'ENEL a seguito dell'assunzione dei lavori stessi da parte dell'ente non solo sono rimasti senza lavoro ma non hanno ricevuto né le ultime retribuzioni né l'indennità di anzianità loro spettante e sono inoltre rimasti anche privati del diritto al trattamento di disoccupazione non essendo state tenute regolarmente aggiornate le loro posizioni previdenziali. Tutto ciò mentre in base alla legge 23 ottobre 1960, n. 1360, l'ENEL è tenuto in solido con l'appaltatore a garantire sia il trattamento economico sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza dei lavoratori.

L'interrogante desidera pertanto conoscere quali iniziative abbiano preso od intendano prendere i ministri competenti affinché l'ENEL ottemperi agli obblighi derivanti dalla legge, legge diretta appunto ad assicurare, in ogni caso e indipendentemente da qualsiasi controversia tra le imprese la salvaguardia dei diritti dei lavoratori. (25147)

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'interno.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che la Corte dei conti ha bloccato, con censura di illegittimità costituzionale, tre provvedimenti di liquidazione pensionistica a impiegati della Regione siciliana, cui sono state assegnate, superando tra l'altro e di molto gli stessi trattamenti di servizio, pensioni ammontanti in un caso a lire 710.000 mensili (contro lire 296 mila liquidabili in pari condizioni ai dipendenti statali e molto meno ancora, mediamente, ai dipendenti dei settori privati che producono il reddito reale del paese), in altro caso a lire 603.000 mensili (contro lire 251.000 degli statali) e in un terzo a lire 106.000 mensili (contro 48.000 degli statali);

b) se, con riferimento ad altra vecchia interrogazione dell'interrogante riguardante trattamenti favolosi in atto all'assemblea siciliana e rimasta sempre senza la dovuta risposta, non ritengono di intervenire per controllare molto meglio l'impiego delle ingenti risorse (cessione di tributi erariali e « contributi di solidarietà ») fornite dal paese per correggere la depressione dell'isola e sollevare le condizioni delle masse povere, non certo

per esasperare i privilegi di ristretti gruppi burocratici e clientelari;

c) se non ritengono di dover reprimere sperequazioni che, nell'attuale media di salari e pensioni consentita dal reddito nazionale, costituiscono un insulto alla più elementare politica dei redditi; nonché stimolo giustificato alle ondate rivendicazionistiche del restante impiego pubblico e soprattutto dei lavoratori del campo privato, così da accentuare la marcia dei costi e alimentare pericolosamente l'inflazione strisciante in atto;

d) se non ritengono di trarre, da questi e da altri infiniti episodi analoghi, un salutare monito contro il semplicismo conformistico di certe previsioni di spesa per le progettate regioni a statuto ordinario, quando lo Stato si dimostra purtroppo impotente a fermare gli sconfinamenti, gli abusi, le dissipazioni e le stridenti ingiustizie delle regioni esistenti. (25148)

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella ritrasmissione dei programmi televisivi nei comuni di Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova e Gene, ove la trasmissione normale è difettosa, a seguito del funzionamento di un impianto di filodiffusione installato da un privato col solo consenso dell'autorità comunale, e come intendano intervenire per stroncare gli illeciti che si stanno perpetrando in tali centri, nel sistema di ritrasmissione dei programmi radiotelevisivi con grave pregiudizio economico per l'utenza.

Infatti mentre il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con nota del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano, in data 5 luglio 1966, n. 6287/4 di protocollo, notificava alla ditta fratelli Riva di Gazzaniga il parere positivo del Ministero circa la liceità di installare aerei esterni per ricezione televisiva adibiti a due o più fabbricati, la ditta stessa si valeva di tale parere per diffondere all'intero centro di Gazzaniga, a mezzo di circuiti di filodiffusione, i programmi televisivi su bande di frequenza diverse che, costringono gli utenti ad apportare modificazioni ai loro apparecchi riceventi, dietro rimborso alla ditta Riva di lire 30.000 per modifica.

Questa iniziativa è stata approvata dal comune di Gazzaniga in modo per altro irrituale e senza aver provveduto ad accertare che un siffatto sistema fosse approvato dal Ministero ed accettato dalla RAI. Questo stato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

di cose ha provocato, nei centri sopraddetti violente reazioni da parte dei teleutenti, che sono parecchie centinaia, e che, consorziatisi, hanno provveduto ad installare dei ripetitori per non dover sottostare alle imposizioni della ditta Riva.

Tali ripetitori sono stati regolarmente smontati per l'intervento dei funzionari del Circolo costruzioni telegrafiche di Milano, ma non altrettanta sollecitudine si è avuta per la rimozione degli impianti, certamente abusivi, della ditta Riva, che continua imperterrita il servizio di ritrasmissione su bande di frequenza che, sembra essere accertato, sono quelle riservate ai canali del servizio NATO e delle Forze aeree americane.

Lo stato di marasma e di ribellione da parte dell'utenza di fronte a tali illegalità, senza che si abbia avuto alcun intervento da parte delle autorità che ne avrebbero l'obbligo, può essere eliminato soltanto con il deciso intervento dei due Ministeri e la installazione di un regolare ripetitore della RAI-TV per il servizio di quella importante zona della provincia di Bergamo, eliminando così ogni motivo di speculazione privata su un servizio pubblico.

L'interrogante chiede pertanto:

a) se a giudizio dei Ministeri competenti l'impianto di filodiffusione della ditta Riva di Gazzaniga è legale e se non lo è come si intenda provvedere ad eliminarlo;

b) se e quando la RAI-TV intende sistemare la zona di Gazzaniga, Fiorano al Serio, Vertova e Cene con opportuni impianti di ripetitori che consentano la ricezione chiara dei programmi nazionali. (25149)

FASOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che presso la centrale termoelettrica di La Spezia, Vallegrande ENEL, da parte delle competenti direzioni compartimentali

1) si continua sistematicamente a far ricorso all'appalto di servizi ineliminabili e permanenti, come quello della normale manutenzione, in netto contrasto con le leggi vigenti in materia;

2) si tollera che siano effettuate prestazioni straordinarie eccessive e per di più in condizioni di grave disagio, per la carenza di idonee attrezzature di prevenzione dagli infortuni e di costante controllo (come è il caso del reparto rifornimento combustibili e il caso del reparto conduzione impianti, il cui organico è talmente ridotto da non con-

sentire agli addetti il godimento dei turni di riposo previsti contrattualmente e non permette la conduzione, quindi, nella dovuta sicurezza).

Per sapere pertanto se non si ritenga di dover tempestivamente e adeguatamente intervenire affinché le carenze che siano riscontrate siano eliminate. (25150)

FASOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere al fine che siano eliminate — nei casi apertamente pretestuosi ed assurdi — le distinzioni e le ripartizioni operanti nell'ambito della centrale termoelettrica di La Spezia - Vallegrande - ENEL - tra personale addetto alla « produzione » (e dipendente dal compartimento di Milano) e personale addetto alla « distribuzione » (e dipendente dal compartimento di Torino).

Tale distinzione serve infatti per privare in concreto i dipendenti dal compartimento di Torino del godimento della mensa aziendale, ragione per la quale gli esclusi sono scesi in agitazione. (25151)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) se non ritenga di dover intervenire presso la società « Autostrade meridionali » in Napoli affinché accolga il voto della giunta provinciale di Salerno per la creazione lungo l'autostrada Napoli-Salerno di un nuovo svincolo nella località Rotonda attraverso via Sorvello in agro Sant'Egidio Montalbino e Pagani;

2) se non ritenga di dover intervenire presso la direzione generale dell'Anas affinché accolga il voto della giunta provinciale di Salerno per l'illuminazione delle gallerie del Seminario, nell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in tenimento del comune di Salerno. (25152)

DE CAPUA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se è informato della situazione di disagio determinatasi nel settore della tabacchicoltura in conseguenza dei nuovi criteri di valutazione del tabacco e delle tariffe di acquisto.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritiene opportuno predisporre sollecitamente adeguate provvidenze e provvedimenti idonei a superare la preoccupante crisi del settore, che coinvolge — insieme — encomiabili produttori e l'occupazione della mano d'opera delle province meridionali interessate. (25153)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà sistemata la strada Mistretta-Castel di Lucio in provincia di Messina la quale versa attualmente per alcune decine di chilometri in condizioni semplicemente paurose. (25154)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà ultimata la strada Roccadaspide-Monteforte Cilento, in provincia di Salerno, strada programmata fin dagli inizi del secolo ma per la quale a tutt'oggi è stata eseguita soltanto una parte dei lavori di sbancamento. (25155)

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'ENEL affinché metta sollecitamente in esercizio gli impianti elettrici nelle contrade rurali del comune di Serre (Salerno), impianti che risultano ultimati e colaudati già da lungo tempo. (25156)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non intenda, con la migliore urgenza e di concerto con il ministro delle finanze, provvedere alla declassifica dal demanio marittimo della lunga fascia di terreni — non più interessata alla escursione delle maree in seguito ad un largo fenomeno di ripascimento dei litorali — resasi disponibile lungo il litorale di Tre Porti-Cavallino (Venezia) — onde consentire, successivamente, la vendita al comune di Venezia vivamente interessato allo sviluppo turistico della zona. (25157)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, anche in relazione al voto espresso dal Consiglio provinciale di Venezia, a quali criteri programmatori si sia ispirata la decisione di costruire tre impianti per la polverizzazione del latte, a totale carico dello Stato, a Treviso, Vicenza e Verona.

Infatti, il comitato regionale della programmazione del Veneto si è espresso il 29 marzo 1967 per due soli grandi impianti, uno dei quali è già praticamente operante — a cura del Consorzio produttori latte di Venezia — per quattrocento quintali giornalieri di latte (con soli trentadue milioni l'impianto può essere portato alla potenzialità di 1200 quintali al giorno). Per quanto sopra, l'interrogante chiede una revisione delle decisioni già assunte o, comunque che il suddetto impianto, già esistente, venga adeguatamente migliorato. (25158)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda sollecitare vivamente la prosecuzione degli studi e delle indagini affidati al Comitato nazionale per i provvedimenti a salvaguardia della città di Venezia, che procedono con eccessiva lentezza in relazione all'esigenza, da più parti manifestata, di venire in possesso delle conclusioni dello stesso comitato, prima di procedere a qualunque nuovo lavoro od intervento nel delicato tessuto della laguna veneta.

In particolare l'interrogante si richiama all'indispensabile modello idraulico della medesima laguna ai fini delle necessarie ricerche sperimentali. (25159)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i nomi dove la caccia è chiusa alla rete vagante del « Passeraccio » e della « Prodina » nelle province di Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso, Latina. (25160)

ABBRUZZESE, ABENANTE E PALAZZESCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere per quali motivi non funziona il nuovo ambulatorio del carcere di Poggioreale di Napoli e perché non vengono messi a disposizione dei sanitari del carcere, i medicinali necessari per una terapia moderna, rapida e efficiente per la cura dei carcerati. (25161)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi non si è dato ancora corso a quanto prescrive la legge del 1967, relativa al rilascio delle nuove tessere di riconoscimento agli impiegati civili. (25162)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Modena che, nel corso del recente sciopero a tempo indeterminato, proclamato dall'Intersindacale dei finanziari, ha obbligato i suoi capi servizio a non partecipare allo sciopero, impedendo, in tal senso, il godimento di una libertà costituzionale. (25163)

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi il Provveditorato agli Studi di Napoli corrisponde ai vincitori della borsa di studio, il relativo ammontare con notevole ritardo. (25164)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

GELMINI E BASTIANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la sua opinione e sollecitare il suo autorevole intervento in merito alle disposizioni emanate dalla Federazione della mutua di malattia agli artigiani e dirette ai consigli di amministrazione delle mutue provinciali, ai quali vengono impartite disposizioni in ordine alla preparazione dei bilanci preventivi per l'anno 1968 che, a giudizio degli interroganti, contrastano con le norme di legge e soprattutto con quanto disposto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968.

A tale proposito, gli interroganti richiamano l'attenzione del Ministro sulle recenti circolari emanate in materia dalla Federmutue, dalle quali si evidenzia la volontà di costringere i Consigli d'amministrazione a compiere atti illegittimi, come ad esempio la non iscrizione nella parte entrate della somma risultante dalla ripartizione dei 18 miliardi previsti all'articolo 2 del decreto legge citato, ed a ricorrere ad artifici contabili che nulla hanno a che vedere con una corretta gestione, con le disposizioni che regolano la predisposizione dei bilanci degli enti pubblici, con il rispetto per le autonomie istituzionali delle Casse mutue provinciali, e, meno che mai, con gli interessi degli artigiani assistiti. (25165)

BONEA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intenda provvedere alla regolarizzazione del servizio di recapito della corrispondenza nelle così dette « zone di suburbio », cioè nei nuovi quartieri delle città, dove il servizio è effettuato una sola volta il giorno per la corrispondenza ordinaria, mentre quello relativo alla consegna delle « stampe » si effettua con ritardi che a volte raggiungono, cosa che si è verificata ad esempio in Lecce, i quattro e cinque mesi.

L'interrogante, supponendo che tali situazioni di disagio degli utenti e di difficoltà degli uffici addetti saranno già state illustrate al Ministro dalle competenti Direzioni provinciali PT, chiede di conoscere quali tempestive disposizioni saranno impartite al fine di eliminare il lamentato disservizio. (25166)

DI LEO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle reiterate, legittime richieste della cittadinanza del comune di Ribera, dove in molte zone non avviene il regolare recapito della corrispondenza al domicilio dei destinatari.

Se, per ovviare a tali disservizi, non ritenga di dare disposizioni perché si provveda alla assunzione di un agente temporaneo da adibire al recapito della corrispondenza nelle zone attualmente non servite. (25167)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

premessi che il grave problema dell'approvvigionamento idrico dei comuni della provincia di Agrigento è causa di vivo malcontento per le popolazioni interessate;

che la penuria di acqua potabile, distribuita per poche ore la settimana, oltre che assetare le popolazioni si risolve in danno di ogni più elementare esigenza igienica di essa;

che tale annoso problema è stato più volte portato all'attenzione degli organi nazionali e regionali senza che per altro siano stati adottati organici provvedimenti, a nulla essendo valsi i frammentari locali interventi che si sono rivelati assolutamente insufficienti ed inadeguati alle necessità delle popolazioni;

che l'Ente acquedotti siciliani ha in corso di studio e di progettazione un piano organico per la risoluzione del problema idrico-potabile dei comuni della provincia di Agrigento;

che tale piano di costruzione e ricostruzione di vari acquedotti, se adeguatamente finanziato, potrà risolvere una volta per tutte l'annoso problema rifornendo di acqua potabile i 400.000 abitanti della provincia di Agrigento;

quali provvedimenti si intendano di concerto adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per il finanziamento e l'attuazione dei programmi di costruzione predisposti dall'EAS. (25168)

GATTO, ALESSI CATALANO MARIA E RAIÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se e come intende dare efficacia all'articolo 51 della Costituzione per consentire agli insegnanti eletti a cariche pubbliche di esercitare il loro mandato. Ciò in quanto accade frequentemente che agli insegnanti eletti a cariche pubbliche si assegnano sedi assai lontane dal luogo in cui esercitano il mandato, si rifiutano assegnazioni di sedi provvisorie compatibili con l'efficace esercizio del mandato e non si valuta tale esigenza ai fini del punteggio necessario per i trasferimenti. (25169)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

ALESSI CATALANO MARIA, GATTO E RAIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento scorretto e indegno del titolare dell'Ufficio metrico di Catania, ispettore Domenico Giacobbe, a carico del quale nel 1965 un'ispezione eseguita da un funzionario dell'amministrazione metrica accertò irregolarità gravi nell'uso delle marche ANEI. Il Giacobbe infatti quando gli esercenti facevano la richiesta di verifica a domicilio faceva pagare i relativi diritti senza rilasciare ricevuta di sorta e senza effettuare la verifica al domicilio del richiedente.

Dopo l'inchiesta il livore del detto Giacobbe si è accresciuto a tal punto da spingerlo a denunciare alcuni riparatori all'autorità giudiziaria sotto l'accusa di avere apposto bolli falsi a bilance automatiche. Poiché gli imputati furono assolti, perché fu dimostrato che le riparazioni in questione potevano essere eseguite senza manomettere i bolli, il Giacobbe ha preso a calunniare alcuni di questi ed in particolare il signor Ruggero Nicolosi da Acireale che vuole ridurre alla fame e alla disperazione con i mezzi più vari:

1) non collauda le bilance riparate dal Nicolosi adducendo che non sono riparate alla perfezione con la conseguenza ovvia che gli esercenti conoscendo la situazione, per evitare fastidi, non affidano più lavori al Nicolosi;

2) consiglia gli esercenti di non affidare lavori al Nicolosi essendo questi, a suo dire, un incompetente.

Poiché le voci propalate dal Giacobbe a danno del Nicolosi sono semplicemente caluniose essendo questi notoriamente un esperto dell'arte che pratica da circa trentacinque anni e costringono un onesto padre di famiglia alla disoccupazione e alla fame, poiché l'esposto inviato dal Nicolosi al competente Ministero nel 1966 non ha sortito alcun effetto, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non intenda intervenire per risanare un ufficio e rendere giustizia ad un onesto lavoratore. (25170)

GREZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di dovere immediatamente intervenire per proibire alle società telefoniche di riscuotere più volte il prezzo di allacciamento di un solo telefono, come accade nel caso di semplice trasferimento di intestazione di un apparecchio telefonico.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere il pensiero del ministro circa l'opportunità di

disporre che le società rimborsino agli interessati tutte le somme fin qua a questo titolo illecitamente riscosse. (25171)

SERVELLO E ROMEO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravi disagi e delle proteste determinatisi a Segrate dall'apertura della nuova Cassanese che taglia in due l'industrioso centro del milanese; per sapere se siano allo studio provvedimenti segnaletici o sovrappassi atti a regolamentare il traffico in modo da garantire ai cittadini l'attraversamento dell'arteria. (25172)

MORO DINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se la commissione governativa a suo tempo istituita per proporre revisioni all'articolo 4 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, testo unico sulla legge sui porti, sia pervenuta a dei risultati positivi e quali essi siano.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Governo intenda in qualche modo sovvenire i comuni, tenuti alla contribuzione delle spese per la manutenzione e il miglioramento dei porti, nelle ingenti spese finanziarie, che gravano in modo preoccupante su bilanci comunali e provinciali spesso dissestati. (25173)

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se, di fronte alle diffuse e non infondate preoccupazioni degli operatori turistici italiani, non ritengano porre allo studio misure idonee ad impedire che la svalutazione della sterlina e di altre monete collegate determini un grave calo nelle presenze di stranieri nelle nostre stazioni turistiche.

Reputano gli interroganti che l'importanza del movimento turistico internazionale nel quadro della nostra bilancia dei pagamenti e il fondamentale rilievo che esso ha per la economia di larghe zone del territorio nazionale esigano la predisposizione di un articolato piano di azione che, facendo leva anche su provvedimenti idonei ad incrementare correnti turistiche di diversa provenienza, dia tranquillità e fiducia agli operatori interessati ed eviti pregiudizi all'economia nazionale. (25174)

FASOLI, D'IPPOLITO E TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza che il comandante la Divisione « Ariete » ha ordinato ai militari arruolati con il primo e secondo sca-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 NOVEMBRE 1967

glione nell'anno 1967 di acquistare, a loro spese, il berretto basco che fa parte della divisa, perché quello che l'Amministrazione militare dà in dotazione ai contingenti sarebbe scadente e se, quindi, non ritenga di dover disporre una inchiesta per accertare se l'equipaggiamento fornito ai soldati corrisponda ai requisiti — anche di qualità — prescritti e per poter prendere i provvedimenti che — in ogni senso — ne discendano. (25175)

LEONARDI, RAFFAELLI, PAGLIARANI, VESPIGNANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali la Società Montecatini-Edison avrebbe proposto il finanziamento delle opere previste dal piano regolatore generale degli acquedotti, alla condizione di ottenere la concessione trentennale del pubblico servizio. (25176)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord, per conoscere quali interventi sono previsti per la Calabria nel piano di investimenti predisposto dall'IRI per il Mezzogiorno d'Italia.

« L'interrogante fa osservare che il Ministro delle partecipazioni statali, in risposta ad un intervento in aula sul bilancio del Ministero delle partecipazioni statali, nonché in risposta a precedente interrogazione a risposta scritta, con cui si sollecitava l'intervento delle aziende a partecipazione statale in Calabria, ed in occasione di una riunione di parlamentari calabresi, nonché in risposta ad una richiesta del Presidente della Camera di commercio di Catanzaro, dove sono state prospettate le esigenze di detta regione, riconosceva la inadeguatezza degli interventi finora effettuati in Calabria, ed assicurava di aver posto allo studio quei provvedimenti atti ad inserire nei futuri programmi delle aziende a partecipazione statale ogni possibile idonea iniziativa per quella regione.

« Questa dichiarata favorevole predisposizione del Ministro, a favore della Calabria, che ha beneficiato soltanto finora di due modestissime iniziative (l'OMECA ed il PIGNONE), pare non abbia trovato favorevole riscontro nel piano predisposto dall'IRI che, se non verrà modificato, non consentirà a quella regione di beneficiare neppure dello

ulteriore sforzo che detto istituto ha in animo di predisporre per accelerare lo sviluppo economico del Mezzogiorno con interventi nei vari settori dell'economia.

« In particolare l'interrogante desidera conoscere:

1) quali interventi, distinti regione per regione, sono stati previsti dall'IRI nel piano da esso predisposto o in via di predisposizione in tutto il Mezzogiorno d'Italia, ed in particolare se esso piano prevede interventi per la regione calabrese;

2) se, come si ha motivo di ritenere, nel piano suddetto non dovessero trovare collocazione investimenti adeguati alle necessità della regione calabrese, quali sono i provvedimenti che il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per le zone depresse del centro-nord intende adottare perché la presenza dello Stato nei settori che interessano lo sviluppo economico del Paese sia ripartita equamente tra le varie regioni meridionali, con preferenza per quelle più bisognose e trascurate, ed in conseguenza quali provvedimenti in concreto i ministri in indirizzo hanno in animo di predisporre perché la Calabria, in ottemperanza al concetto di cui sopra più volte ribadito dal Governo, sia dotata di nuove iniziative industriali da parte delle aziende a partecipazione statale, atte a modificare le strutture di quella regione.

(6804)

« BOVA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere in base a quali considerazioni di ordine tecnico, scientifico ed organizzativo, dovendo dare applicazione al disposto dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha ritenuto di predisporre uno schema di decreto di riordino della ricerca e della sperimentazione agraria in Lombardia senza chiedere il preventivo parere del CRPE;

per sapere, in particolare, i motivi per i quali l'Istituto sperimentale di caseificio di Lodi, assunto a rinomanza internazionale per la serietà, la qualità dell'insegnamento e la modernità degli indirizzi di sperimentazione e di ricerca, dovrebbe scomparire per essere assorbito da un nuovo istituto nazionale, con sede in Milano, senza ascoltare al proposito il parere degli enti locali, della Camera di commercio, delle Associazioni di categoria;

per sapere se non consideri necessario prendere in considerazione l'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio comu-

nale di Lodi, accettando di rivedere la decisione soppressiva dell'Istituto sperimentale di caseificio alla luce dei pareri che gli organismi tecnici ed economici locali sono in grado di offrire e che tengono conto del quadro di esigenze più generali connesse al potenziamento dell'agricoltura in Lombardia.

(6805)

« ALBONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere cosa intenda fare per ottenere dai questori della Repubblica e dai loro subalterni un atteggiamento meno reticente verso la Magistratura quando i medesimi siano richiesti di individuare gli agenti che si abbandonano ad incivili ed intollerabili atti di violenza contro i cittadini che esercitano il loro diritto costituzionale di manifestare per la pace, per la libertà, per il lavoro o il salario, ecc. Atteggiamento reticente tanto più grave ove si consideri che, quasi sempre, documentazioni fotografiche pubblicate dalla stampa (come è il caso dell'aggressione subita da molti cittadini romani e da numerosi parlamentari durante la protesta contro la presenza di Ciombé a Roma o come si può evincere dalle foto pubblicate dai giornali di questi giorni riproducenti episodi delle manifestazioni per la pace) metterebbero in grado i vari comandanti di reparto di riconoscere con certezza gli agenti in borghese o in divisa colti in flagrante mentre esercitano la loro "funzione" di manganellatori.

« Gli interroganti chiedono altresì che il Ministro dica se, nella sua qualità di più alto responsabile dell'amministrazione degli interni e di membro del Governo repubblicano, non intenda procedere egli stesso alla denuncia alla autorità giudiziaria di coloro che o si macchiano del delitto di percosse ai cittadini che manifestano o rendono testimonianze reticenti, al fine di salvare i responsabili dalla giusta punizione di legge.

« Tutto ciò sarebbe estremamente salutare per affermare anche nel nostro Paese un costume democratico e più civile nelle competizioni politiche anche da parte di coloro che, preposti alla tutela dell'ordine pubblico e a far rispettare la legge spesso dimenticano che è loro primo dovere rispettarla.

(6806)

« GOMBI, GUIDI, D'ALESSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere perché non viene ancora corrisposto alla Commissione provinciale per l'esame dei ricorsi

dei coltivatori diretti presso l'ufficio dei contributi unificati di Matera il gettone di presenza previsto dalla legge.

« La commissione, che ha tenuto numerose sedute per l'esame delle centinaia di ricorsi, ha, più volte lamentato con ordini del giorno, tale inadempimento, giustamente minacciando di non più riunirsi se, entro la fine dell'anno, non saranno corrisposti i gettoni che rappresentano solo un parziale rimborso di spese ed un insufficiente corrispettivo per la distrazione dalle ordinarie occupazioni dei suoi membri.

(6807)

« DE FLORIO, CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se non intenda intervenire immediatamente e drasticamente per imporre ai datori di lavoro della provincia di Matera il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1964, n. 1894 e della legge 29 aprile 1949, n. 264, per l'occupazione negli oliveti.

« Tali leggi vengono sistematicamente violate dalla maggior parte delle aziende del materano, malgrado tutte le azioni di protesta e di denuncia dei sindacati dei lavoratori.

(6808)

« DE FLORIO, CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni per sapere se intendono intervenire con urgenza per rettificare il servizio fazioso e tendenzioso andato in onda sul settimanale televisivo *Sprint* del 27 novembre 1967 sulla invasione del campo di gioco di Bernalda avvenuto il 19 novembre precedente.

« In tale servizio sono state trasmesse solo alcune delle numerose interviste raccolte fra i cittadini e talora in misura incompleta in modo che il senso delle dichiarazioni risulta falsato: il tutto si è risolto, per interessato amore di tesi, in una descrizione scorretta e deformata degli avvenimenti per altro di modesta entità, e, quel che è peggio, in una ingenerosa caratterizzazione di violenza di tutta una cittadinanza pacifica e civilissima.

« Gli interroganti sottolineano l'urgenza di una rettifica, con una più obiettiva raccolta e selezione di informazioni, anche perché dodici cittadini sono attualmente sotto processo, ed una ingiusta mobilitazione di opinione pubblica si risolverebbe fatalmente a loro danno.

(6809)

« DE FLORIO, CATALDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica per conoscere quali misure intendano assumere per ovviare l'effetto negativo che la svalutazione della sterlina ed il conseguente allineamento di altri paesi, alcuni dei quali nostri diretti concorrenti in importanti settori quali l'ortofrutticolo ed il turismo, sta avendo sull'economia del nostro paese.

« Per ciò che riguarda il turismo l'interrogante fa rilevare come vivissimo sia l'allarme della categoria interessata, che proprio in questi giorni si trova a dover decidere ed assumere impegni per la prossima stagione — e che necessario appare un impegno del governo affinché non abbia a verificarsi una ulteriore flessione dell'afflusso di turisti stranieri in Italia.

(6810)

« LAMI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo, per conoscere se i Ministri in indirizzo, intendano intervenire con estrema urgenza, per impedire la perforazione — purtroppo irresponsabilmente autorizzata dalle autorità comunali — del progettato pozzo per ricerche metanifere a Valverde di Cesenatico, praticamente cioè nel bel mezzo dell'arenile del grande centro balneare della riviera romagnola, con incalcolabili danni per l'attività turistica, fondamentale per l'economia di Cesenatico e dell'intera riviera Adriatica; e, inoltre, con grave pregiudizio per la salute degli abitanti e villeggianti della centralissima zona, esposti ai pericoli delle tutt'altro che improbabili esplosioni, e a quelli del certissimo inquinamento atmosferico e marino della zona circostante.

(6811)

« ROMUALDI ».